# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

# 538ª SEDUTA PUBBLICA

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## MARTEDÌ 2 LUGLIO 1991

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA
e del presidente SPADOLINI

### INDICE


**CONGEDI E MISSIONI** ..... *Pag.* 3

**PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE**

Convocazione ..... 3

**GRUPPI PARLAMENTARI**

Composizione ..... 3

**DOCUMENTI**

**Rinvio in Commissione:**

«Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994» (***Doc.* LXXXIV, n. 4**):

PRESIDENTE ..... 4
CORTESE *(DC), relatore* ..... 4

**DISEGNI DI LEGGE**

**Discussione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria» **(2886)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

PRESIDENTE ..... *Pag.* 4 e *passim*
FAVILLA *(DC), relatore* ..... 5 e *passim*
GAROFALO *(Com.-PDS)* ..... 6, 25
SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 8 e *passim*


TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

**Discussione e approvazione:**

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» **(2887)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

ZANGARA *(DC), relatore* ..... *Pag.* 26, 38, 43
MOLTISANTI *(MSI-DN)* ..... 33
TORNATI *(Com.-PDS)* ..... 35
CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile* ..... 39
NEBBIA *(Sin. Ind.)* ..... 55
PAGANI Maurizio *(PSDI)* ..... 57
TRIPODI *(Rifond. Com.)* ..... 58
SPECCHIA *(MSI-DN)* ..... 60
PINTO *(DC)* ..... 61
CUTRERA *(PSI)* ..... 62
ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente* ..... 63

**Discussione:**

«Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» **(1746)** *(Approvato dalla Camera dei deputati):*

BRINA *(Com.-PDS)* ..... 64

**PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

Integrazioni ..... 69

**SUI LAVORI DEL SENATO**

PRESIDENTE ..... 69

**CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA**

PRESIDENTE ..... 71 e *passim*
LIBERTINI *(Rifond. Com.)* .....74, 77

**DISEGNI DI LEGGE**

**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1746:**

PRESIDENTE ..... 78
LEONARDI *(DC), relatore* ..... 78
DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* ..... 79

**Votazione finale del disegno di legge n. 2886:**

PRESIDENTE ..... *Pag.* 81
Votazione nominale con scrutinio simultaneo ..... 81

**ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 1991** ..... 82

*ALLEGATO*

**PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE**

Trasmissione di decreti di archiviazione ... 83

**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati ... 83
Annunzio di presentazione ..... 83
Assegnazione ..... 84
Nuova assegnazione ..... 86
Presentazione di relazioni ..... 86
Approvazione da parte di Commissioni permanenti ..... 87
Presentazione del testo degli articoli ..... 87

**GOVERNO**

Richieste di parere su documenti ..... 87
Trasmissione di documenti ..... 87

**CORTE DEI CONTI**

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti ..... 89
Trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato ..... 89

**CORTE COSTITUZIONALE**

Ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità ..... 89

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

Trasmissione di documenti ..... 89

**INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI**

Apposizione di nuove firme .....89, 90
Annunzio ..... 90
Interrogazioni da svolgere in Commissione 103

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

## Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).
Si dia lettura del processo verbale.

FERRAGUTI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 25 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acone, Acquarone, Azzarà, Bausi, Bertoldi, Bo, Boggio, Boldrini, Butini, Candioto, Cappelli, Casoli, Citaristi, Cuminetti, De Giuseppe, Dipaola, Donato, Duò, Fanfani, Fassino, Fontana Elio, Gambino, Giacometti, Grassi Bertazzi, Leone, Marinucci Mariani, Meoli, Muratore, Perina, Pizzo, Rosati, Saporito, Scivoletto, Strik Lievers, Visca.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boffa, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Pieralli e Vitalone, a Vienna, alla VII Conferenza interparlamentare sulla CSCE; Cabras, Calvi, Cappuzzo, Ferrara Pietro e Vetere, a Taranto e Bari, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; Poli, a Bruxelles, alla Conferenza interparlamentare sul «Futuro della difesa europea».

### Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Ricordo che il Parlamento in seduta comune è convocato per domani 3 luglio 1991, alle ore 10,30, per procedere alla votazione per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

### Gruppi parlamentari, composizione

PRESIDENTE. Il senatore Antonino Pagani ha dichiarato di aver aderito al Gruppo della democrazia cristiana.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Rinvio in Commissione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994 (*Doc.* LXXXIV, n. 4)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1992-1994.

CORTESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome della Commissione bilancio e programmazione economica chiedo il rinvio in Commissione del Documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1992-1994. La Commissione, infatti, non ha completato l'esame del Documento stesso, essendo stata indotta ad una pausa di riflessione dalle dichiarazioni rese recentemente in sede di Commissione stessa dal Ministro delle finanze relativamente all'andamento delle entrate e reputa quindi necessario valutare con una certa ponderazione, prima di procedere alla conclusione dell'esame del Documento stesso, le proposte che il Governo ha in animo di avanzare per far fronte alla nuova situazione che è venuta a crearsi.

PRESIDENTE. Come tutti hanno potuto sentire, è stata formulata una proposta di rinvio in Commissione del Documento LXXXIV, n. 4.

Se non si fanno osservazioni, la proposta si intende accolta.

La seduta in cui l'Assemblea riprenderà in esame il Documento verrà fissata dalla Conferenza dei Capigruppo.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria» (2886)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'amministrazione finanziaria», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato poco fa i propri lavori ed è pertanto autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore, senatore Favilla.

FAVILLA, *relatore*. Signor Presidente, signor Presidente del Consiglio, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, il testo del disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda la conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140. Tale decreto-legge tratta materia che, almeno in parte, era già contenuta nel decreto-legge 27 dicembre 1990, n. 411, che fu già oggetto di esame e di approvazione da parte di questa Assemblea. Il suddetto decreto non fu però tempestivamente convertito in legge dalla Camera dei deputati e fu reiterato in data 1° marzo 1991, con il n. 62. Anche tale decreto non concluse il suo *iter* alla Camera, per cui la materia è contenuta in buona parte nel testo del decreto-legge oggi al nostro esame.

Il testo originario del decreto-legge trattava due argomenti di maggiore rilevanza: quello della riduzione dell'IVA sulle calzature al 9 per cento per i primi due mesi, poi prorogato, per i secondi due mesi di quest'anno, cioè fino al 30 aprile 1991, e quello della revisione dei compensi ai concessionari dei servizi di riscossione per contenere gli squilibri gestionali che si erano manifestati nella fase di avvio del nuovo sistema, dovuti a cause sopraggiunte, o non previste, o comunque non valutate, al momento della fissazione dei compensi. C'erano nel decreto-legge altre norme fiscali di minore rilevanza. Inoltre, il Senato, in sede di conversione, aggiunse altre norme, che poi furono fatte proprie dal Governo nei decreti reiterati.

Quando è stato presentato il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, non è stato più riproposto il mantenimento dell'IVA sulle calzature ad una misura ridotta del 9 per cento; quindi, questa misura è cessata; tuttavia, oggi vanno fatte salve le decisioni relative ai primi quattro mesi del 1991. Le altre misure contenute nel testo del decreto-legge sono, state confermate. Il problema dell'IVA sulle calzature è stato poi oggetto di altra decisione, con il decreto- legge sulla finanza pubblica, che è ancora all'esame di questa Assemblea e verrà probabilmente approvato nella seduta di domani.

Una nuova misura contenuta nel decreto-legge, rispetto al testo precedente, riguarda l'adeguamento del nostro regime fiscale in materia di IVA sulle concessioni di aree e loculi cimiteriali al pronunciamento della Commissione delle Comunità europee. Viene quindi previsto che tra le opere di urbanizzazione primaria e secondaria rientri l'acquisizione di aree per la costruzione di cimiteri e che non siano soggette all'IVA le concessioni che le amministrazioni comunali fanno per aeree e loculi cimiteriali.

All'articolo 6 è stata introdotta una previsione di spesa di 130 miliardi per il rafforzamento dei servizi e degli organici dell'Amministrazione finanziaria. Questa misura era in parte già prevista nel precedente testo, ma per un importo di spesa di soli 60 miliardi, mentre i 130 miliardi previsti dall'articolo 6 sono finalizzati ad un programma più massiccio di rafforzamento dell'organico, delle strutture e delle attrezzature dell'Amministrazione finanziaria.

La Camera ha apportato al testo del decreto-legge delle variazioni; di queste, alcune sono state valutate positivamente anche dalla nostra Commissione, che propone di conformarsi al voto già espresso dalla Camera dei deputati. Tuttavia, per altre modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, anche su parere e richiesta del Governo, è giunta,

a maggioranza, alla conclusione di non condividerle; pertanto, la Commissione proporrà la soppressione di alcune disposizioni inserite durante l'esame alla Camera dei deputati. Tali norme avrebbero determinato una considerevole perdita di gettito; le cito fin d'ora per evitare di ritornarvi in sede di illustrazione degli emendamenti. All'articolo 1, al comma aggiuntivo 1-*bis*, è previsto che le attività relative ai prodotti semilavorati o a parte degli stessi – comprese le operazioni di montaggio, assemblaggio e modificazione – siano tutte sottoposte alla stessa aliquota IVA che grava sui beni pricipali. Se questa misura in linea teorica è da ritenersi giusta come criterio tendenziale, applicata in modo rigido rischia di creare una specie di ribaltamento, di terremoto sull'attuale situazione del mercato e può provocare, quindi, anche notevoli perdite di gettito; per tali motivi, si ritiene che non debba essere accolta.

La Camera dei deputati, inoltre, ha soppresso una norma contenuta al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge e che era stata in precedenza già approvata dall'Aula del Senato, riguardante lo slittamento di un anno, dal '91 al '92, della facoltà concessa al contribuente in sede di dichiarazione dei redditi di operare una compensazione tra i suoi crediti di imposta e i suoi debiti di imposta. Tale misura è da ritenersi moralmente giusta, ma va attentamente valutata perchè provoca una perdita di gettito, per quest'anno, superiore ai 2.000-2.500 miliardi; tale norma comunque potrà essere più attentamente valutata nel corso dell'esame di un altro disegno di legge, già approvato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e che sarà sottoposto al nostro esame: mi riferisco al disegno di legge n. 1746, relativo alla istituzione dei centri di assistenza fiscale e, in particolare, della norma in esso contenuta che prevede la istituzione del conto corrente fiscale. Pertanto la Commissione è favorevole al ripristino del testo e quindi a modificare la decisione della Camera.

Un'ulteriore modifica che viene riproposta dalla Commissione riguarda la norma contenuta nell'articolo 3, comma 2; è una norma di favore in materia di mutui, in particolare in relazione ai diritti di garanzia. La norma è stata cancellata dalla Camera dei deputati, ma si ritiene opportuno riproporla.

L'ultima modifica che viene proposta riguarda un'aggiunta all'articolo 7, concernente i contratti di borsa: si propone l'esenzione dal pagamento della tassa per i contratti di importo non superiore a 400 mila lire.

Con ciò termino l'illustrazione del provvedimento; le altre parti di esso non hanno bisogno di essere esposte analiticamente, in quanto erano già state approvate da quest'Aula nel momento in cui era stato esaminato per la prima volta il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 411 del 1990.

Propongo infine, a nome della Commissione, di approvare il provvedimento con le modifiche che ho illustrato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garofalo. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, vorrei utilizzare pochi minuti per proporre principalmente due questioni.

Sulla prima, in particolare, vorrei richiamare la sua attenzione. Ci troviamo a discutere in quest'Aula il disegno di legge n. 2886 e tra domani e dopodomani dovremo esaminare il provvedimento che riguarda le norme contro il ricliclaggio. Ebbene, abbiamo ricevuto questi provvedimenti sul finire della scorsa settimana, praticamente a chiusura della nostra attività di Commissione e, in sostanza, abbiamo avuto a nostra disposizione appena un'ora oggi per esaminarlo. È un problema, questo, che dobbiamo trovare il modo di risolvere: non siamo in condizione di svolgere il nostro lavoro. È vero che le modifiche apportate dalla Camera non sono moltissime, ma è anche vero che non si può pretendere da nessuno che si discutano in un'ora soprattutto provvedimenti a carattere fiscale quale è quello in esame.

Desidererei una risposta al riguardo non soltanto dalla Presidenza, ma anche da parte del Governo. Siamo stati chiamati a discutere in un'ora due provvedimenti che erano già stati calendarizzati per l'Aula. Infatti, abbiamo ricevuto il provvedimento dalla Camera giovedì sera ma esso era già stato inserito nel calendario dei lavori per la seduta odierna. Vedo che il Presidente del Consiglio ha la cortesia di concedermi un minimo di attenzione. Non so come si possa risolvere il problema; evidenzio comunque il fatto che non siamo in condizione di produrre un lavoro decente. Di fronte a tale situazione, o bisogna puntare i piedi in Commissione, facendo sì che il provvedimento non vada in Aula, pretendendo di discuterne per un giorno o un giorno e mezzo (ma rischiando anche di apparire come dei sabotatori dei lavori dell'Assemblea), oppure si finisce per andare in Aula senza aver compiuto un esame serio del disegno di legge.

La seconda questione, signor Presidente, attiene al merito del provvedimento, sul quale non voglio fare osservazioni specifiche. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una situazione un po' paradossale. È perfettamente inutile che faccia qualsiasi osservazione sul merito del provvedimento perchè sappiamo tutti che esso stasera scadrà a causa di alcune osservazioni della 5ª Commissione che comportano un voto qualificato che non siamo in condizioni di esprimere ed anche perchè il Governo ha presentato in Commissione degli emendamenti, fatto che di per sè testimonia la volontà del Governo di farlo decadere.

Il provvedimento in esame, sotto varie configurazioni (mi si passi il termine), gira per le aule parlamentari dal 1990; esso infatti ha avuto varie edizioni successivamente depurate. Ora, ci troviamo ad avere, da una parte, la fretta di iscrivere il provvedimento all'esame dell'Aula e, dall'altra, il Governo che, avendo presentato degli emendamenti in Commissione, votati dalla maggioranza, ha già destinato il provvedimento stesso alla decadenza.

A questo punto mi sembra inutile qualsiasi osservazione sul merito. Apprezzo lo sforzo del senatore Favilla, come sempre puntuale nell'illustrare le modifiche introdotte alla Camera dei deputati e le opinioni emerse nella discussione avvenuta in Commissione. Tuttavia, devo dire al senatore Favilla – ma egli lo sa benissimo – che questo sforzo è perfettamente inutile, dato che il decreto-legge questa sera decadrà, e per volontà del Governo. Questo è il punto politico che voglio sollevare.

Il Governo, dopo un tormentato e tormentoso cammino nelle Aule parlamentari, arrivati al dunque decide che il decreto-legge deve decadere. Vorrei che questa responsabilità del Governo fosse esplicita.

Il nostro voto sul merito del provvedimento sarebbe certamente contrario (come, del resto, lo è stato in Commissione), ma è il Governo a decidere la decadenza di un suo provvedimento. Peraltro, l'intento non è di ripresentarlo subito dopo per farlo approvare di qui ad un mese. Con ogni probabilità il 2 agosto cesserà l'attività parlamentare del Senato ed anche della Camera dei deputati, per cui non so quando si potrà parlare di nuovo di questo decreto-legge e se e in che forme il Governo lo ripresenterà.

Queste erano le osservazioni che volevo fare, signor Presidente: la prima riguardava i tempi ed i modi del nostro lavoro; la seconda sottolineava una responsabilità chiara ed esplicita del Governo, che lavora per far decadere un provvedimento di cui ha la paternità.

Qui mi fermo, signor Presidente, ringraziando lei e i colleghi che hanno voluto ascoltarmi. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il problema che lei ha sollevato, senatore Garofalo, non si presenta per la prima volta ed è collegato ad un'esigenza di coordinamento fra le norme dei Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato in materia.

Come ella sa, la Camera dei deputati non ha ancora apportato al proprio Regolamento le modifiche che si rendono necessarie e che permetterebbero di ovviare all'inconveniente che lei ha lamentato.

Non resta alla Presidenza che rinnovare l'auspicio che il coordinamento della disciplina venga adottato al più presto.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FAVILLA, *relatore*. Non ho nulla da aggiungere alla relazione orale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, onorevoli senatori, come ha rilevato il relatore Favilla, il decreto-legge al nostro esame deriva in gran parte da norme approvate dal Senato ed inserite dal Governo nello stesso decreto-legge. La Commissione finanze ha introdotto delle modifiche, fatte proprie dall'Aula, che secondo calcoli precisi del Governo comportano minori entrate per circa 2.000 miliardi. Era compito quindi del Governo tentare di ripristinare il testo approvato dal Senato: tale tentativo è stato compiuto dal Governo attraverso quattro emendamenti, uno dei quali è stato ritirato per venire incontro alle richieste del relatore, senatore Favilla.

Dei tre emendamenti rimasti, uno è relativo all'IVA sui prodotti semilavorati, come ricordava appunto il senatore Favilla, che secondo noi verrebbe a creare problemi sia di elusione fiscale che di minor

gettito; verrebbe a creare cioè un meccanismo che potrebbe diventare perverso ai fini del gettito medesimo.

Un secondo emendamento è relativo alla possibilità per i contribuenti di compensare le eccedenze di imposta in occasione dei pagamenti in acconto e del saldo dovuto per il periodo successivo. Questa norma secondo il Governo dovrebbe scattare dal 1° gennaio 1992, mentre secondo la Commissione finanze della Camera dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio di quest'anno. Abbiamo espresso parere contrario a tale impostazione della Camera, in quanto la compensazione secondo noi va correlata necessariamente all'istituzione sia del conto corrente fiscale, sia dei centri di assistenza fiscale previsti nel disegno di legge n. 1746, all'esame del Senato, per il quale non si è ancora concluso l'*iter* parlamentare. Inoltre, secondo il Governo, dalla soppressione della norma deriverebbero una contrazione di gettito di circa 1.000 miliardi, nonchè complesse procedure a carico del sistema informativo del Ministero delle finanze, del Ministero del tesoro e degli enti incaricati della riscossione.

Con il terzo emendamento al testo approvato dalla Camera ci riferiamo al problema delle tasse sulla borsa. La modifica apportata dalla Commissione finanze consiste nella riduzione da lire 5.000 a lire 3.000 dell'importo minimo della tassa dovuta per ogni contratto e nella previsione di esenzione dalla tassa per i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

Abbiamo espresso parere favorevole, circa l'esenzione introdotta; invece il parere è contrario sulla riduzione della tassa da 5.000 a 3.000, che comporterebbe minore gettito e porrebbe rilevanti problemi al Ministero delle finanze.

Ecco perchè avevamo l'obbligo di presentare questi tre emendamenti, che la Commissione finanze del Senato ha fatto propri e che pensiamo debbano essere approvati anche dall'Aula del Senato.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere della 5ª Commissione permanente sul testo del decreto e sugli emendamenti presentati.

FERRAGUTI, *segretario*:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, nonchè gli emendamenti, dichiara, su questi ultimi, di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza, così come sul testo del decreto, come approvato dalla Camera dei deputati, ad eccezione dell'articolo 1, limitatamente ai commi 1, 2, 2-*bis* e 10, all'articolo 2, limitatamente ai commi 1 e 4-*bis*, all'articolo 3, comma 1 e all'articolo 6: su tali norme il parere è di segno contrario per assenza della copertura finanziaria prevista dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione, trattandosi in alcuni casi di minori entrate non coperte e – in altri casi, come per l'articolo 6 – di norme che ricevono una copertura finanziaria solo per il primo anno, mentre, proprio per il loro contenuto, sono destinate ad avere effetti finanziari anche negli esercizi successivi».

PRESIDENTE. Per effetto del parere di cui è stata testè data lettura, potranno rendersi necessarie votazioni qualificate con procedimento elettronico. Decorre pertanto da questo momento il termine di 20 minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. L'articolo 1 è il seguente:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, recante disposizioni urgenti concernenti taluni criteri di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, in materia di tasse per i contratti di borsa e per i trasferimenti mobiliari, nonchè altre disposizioni concernenti l'Amministrazione finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 dicembre 1990, n. 411, e 1° marzo 1991, n. 62; per quest'ultimo decreto, le disposizioni dell'articolo 7 si applicano sino alla data di entrata in vigore del decreto-legge di cui al comma 1.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140.

*All'articolo 1:*

*dopo il comma 1, è aggiunto il seguente*:

«1-*bis*. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni»;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente*:

«2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono applicate anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazio-

ni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali»;

*il comma 3 è soppresso;*

*al comma 4, le parole*: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3» *sono sostituite dalle seguenti*: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

*All'articolo 2*:

*il comma 1 è soppresso*;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti commi*:

«4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonchè ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita".

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218».

*All'articolo 3*:

*il comma 2 è soppresso*;

*al comma 4, lettera* a), *le parole da*: «all'articolo 125 del citato decreto» *fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti*: «alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano espressamente di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione».

*Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente*:

«Art. 6-*bis*. – 1. All'articolo 1 delle disposizioni approvate con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti"».

*All'articolo 7*:

*al comma 1, capoverso 1, il titolo e la lettera* a) *della tabella A sono sostituiti dai seguenti*:

«TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI
DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

| | Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000 |
|---|---|
| *a*) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b*) e *c*): | |
| azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo ..... | 140 (****) |
| valori in moneta, verghe o divise estere (**) .. | 100 |
| titoli di Stato o garantiti, obbligazioni ..... | 16 |

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(****) L'imposta è ridotta a lire 50 per le azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo non negoziate sui mercati regolamentati.

(**) Sono esenti i contratti per contanti»;

*al comma 1, dopo il capoverso 2 è aggiunto il seguente*:

«2-*bis*. La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni»;

*il comma 3 è soppresso.*

*All'articolo 8*:

*al comma 1, le parole*: «commi 1, 2, 3 e 10» *sono sostituite dalle seguenti*: «commi 1, 2, 2-*bis* e 10».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Nell'articolo 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è soppressa la lettera d-*ter*).

1-*bis*. Tra le prestazioni di servizi che hanno per oggetto la produzione di beni di cui al terzo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 7 della legge 29 febbraio 1980, n. 31, devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento, anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni.

2. Nell'articolo 6, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le parole «ad eccezione dei casi previsti alle lettere d-*bis*) e d-*ter*) del secondo comma» sono sostituite dalle parole «ad eccezione del caso previsto alla lettera d-*bis*) del secondo comma».

2-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si intendono applicate anche ai corrispettivi di godimento periodicamente versati dai soci alla cooperativa per l'assegnazione in godimento di case di abitazione di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, fruenti o meno del contributo dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1990; le variazioni dell'imponibile o dell'imposta relativa ai corrispettivi versati dai soci nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1990 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono essere effettuate, ai sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il 31 dicembre 1991.

5. Nel quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: «La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione.».

6. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19, secondo comma, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

7. All'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Nel caso di affitto di azienda, perchè possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio».

8. La disposizione di cui al comma 7 si applica dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto. Per i casi di affitto di azienda verificatisi antecedentemente, sono fatti salvi i trasferimenti avvenuti anche senza espressa menzione e sono considerate valide le operazioni effettuate dall'affittuaria nell'esercizio della facoltà di cui al quarto comma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 7.

9. La disposizione contenuta nell'articolo 26-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, deve intendersi nel senso che l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui al numero 22 della tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica agli immobili indicati nell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, e successive modificazioni, ivi comprese le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate nè è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10. Il numero 5), terzo comma, dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

*Sopprimere il comma 1*-bis.

1.2 LA COMMISSIONE

*Al comma 9 sostituire l'ultimo periodo con il seguente*: «Con riguardo al trattamento fiscale già applicato, i comuni procedono alla

nota di variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed il relativo termine è a questi fini esclusivi portato ad anni 5».

1.1 BOSSI

Stante l'assenza del senatore Bossi, l'emendamento 1.1 si intende decaduto. Invito il relatore ad illustrare l'emendamento 1.2.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento 1.2 lo dò per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 1.2.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo 2, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 2.

2. Alla legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 3, comma 4, le parole: «in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita»;

*b*) all'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«*6-bis*. Gli enti e le società di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, che eseguono la rivalutazione nel bilancio o nel rendiconto dell'esercizio successivo a quello indicato nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 2, possono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva sul saldo attivo di rivalutazione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio stesso.»;

*c*) all'articolo 8, nel comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite con le parole: «di cui ai commi 6 e 6-*bis*».

3. I soggetti che alla data del 1° gennaio 1991 hanno già approvato il bilancio o rendiconto e per i quali il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente a tale data possono avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, nella dichiarazione dei redditi relativa al primo esercizio chiuso successivamente al 1° gennaio 1991.

4. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite modalità per l'applicazione della disposizione del presente comma.

4-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 218, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Fermi restando gli effetti di neutralità e continuità fiscale di cui al presente comma, l'atto di conferimento può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti del conferimento decorrono da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio del conferente. Dalla data in cui ha effetto il conferimento, la società conferitaria subentra ai fini delle imposte sui redditi negli obblighi, nei diritti e nelle situazioni giuridiche relativi all'azienda conferita ivi compresi quelli inerenti al versamento delle ritenute e degli acconti relativi agli interessi sui depositi e conti correnti nonchè ai versamenti degli acconti che sarebbero stati effettuati dal conferente se l'azienda non fosse stata conferita».

4-*ter*. La disposizione di cui al comma 4-*bis* ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 30 luglio 1990, n. 218.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 2 premettere il seguente:*

«1. La disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, si applica a partire dalle dichiarazioni dei redditi da presentare nel 1992».

2.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Lo dò per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che il testo dell'articolo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Articolo 3.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 879, sono prorogate al 31 dicembre 1992.

3. Al fine di contenere gli squilibri gestionali manifestatisi nella fase di avvio del nuovo sistema di riscossione introdotto con il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, dovuti anche alla riduzione dell'area o alla inadeguatezza del volume della riscossione, a favore di soggetti concessionari del servizio e di commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione nei cui confronti sono stati accertati squilibri di gestione per l'esercizio 1990 che compromettono il regolare svolgimento del servizio, possono essere corrisposti contributi in conto esercizio utilizzando le residue disponibilità esistenti al 31 dicembre 1990 sul capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1990, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1990, in misura non inferiore al 75 per cento del loro ammontare che possono essere impegnate nell'esercizio successivo.

4. A tal fine le disponibilità di cui al comma 3 vengono così ripartite:

*a*) per un terzo del loro ammontare per il ripiano parziale del costo del personale riferito all'anno 1990 con la fissazione di una percentuale di ripiano da applicare al costo globale del personale di cui agli articoli 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e del 70 per cento di detta percentuale da applicare al costo globale del restante personale assunto a tempo indeterminato ed iscritto allo speciale fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, o assunto con contratto di formazione e lavoro, nonchè del personale, addetto al servizio della riscossione, al quale alla data di entrata in vigore della legge 4 ottobre 1986, n. 657, era applicata la disciplina contrattuale del settore del credito ovvero, in deroga alle norme di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *e*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, che vietano espressamente di adibire personale non esattoriale alla esazione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, di quello distaccato presso le concessioni del servizio di riscossione;

*b*) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni abitante servito da ciascuna concessione, di eguale misura per tutte le concessioni. Per il numero degli abitanti si farà riferimento ai dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 1988;

*c*) per un terzo del loro ammontare tramite l'erogazione di un importo in cifra fissa per ogni articolo di ruolo posto in riscossione nell'anno 1990 di eguale misura per tutte le concessioni.

5. I contributi di cui ai commi 3 e 4 in favore del singolo concessionario o commissario governativo non possono, in ogni caso, essere di importo superiore alla differenza tra le spese correnti di gestione riferite all'esercizio 1990 e la somma costituita dall'importo

delle commissioni e compensi percepiti, nello stesso esercizio, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, lettere *a*), *b*) e *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nonchè dell'importo dei rimborsi spese percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1990, e degli interessi di mora percepiti ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 21 dicembre 1989.

6. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 1991, verranno determinati le percentuali e gli importi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma 4 nonchè la documentazione necessaria da produrre a corredo della domanda di cui al comma 7.

7. La domanda per ottenere il contributo previsto dal presente articolo deve essere presentata da parte dei concessionari ovvero dei commissari governativi, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1991 al Servizio centrale della riscossione. A corredo della domanda dovrà essere presentata la documentazione richiesta.

8. Sulla domanda provvede, con proprio decreto, entro due mesi dalla presentazione della documentazione prescritta a corredo della domanda stessa, il Ministro delle finanze.

9. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 8 e fino alla data dell'effettiva liquidazione dell'integrazione, il Ministero delle finanze concede al concessionario ovvero al commissario governativo una dilazione sui versamenti di cui all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, pari all'ammontare del contributo attribuito. Qualora non ci sia capienza nei carichi in scadenza, il Ministero autorizza il concessionario ovvero il commissario governativo a rivalersi sui versamenti di cui all'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 9 non si applicano per le concessioni operanti nella regione Sicilia.

11. Per l'anno 1991, in deroga a quanto stabilito dal comma 5 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono a carico dello Stato anche i compensi di cui alla lettera *b*) del comma 3 dello stesso articolo, nei casi in cui non è previsto il pagamento spontaneo prima dell'iscrizione a ruolo, dovuti dai comuni, dalle province e dai consorzi obbligatori per legge, per la riscossione di singoli articoli iscritti a ruolo di importo non eccedente lire 100 mila. Il relativo onere, stimato in lire 120 miliardi, fa carico al capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Dopo il comma 1, inserire il seguente*:

«1-*bis*. La disposizione recata nel primo periodo dell'articolo 3, comma 13-*ter*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, deve intendersi nel senso che la esclusione ivi prevista si riferisce anche ai diritti di garanzia».

3.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. L'emendamento è già stato illustrato in precedenza e riguarda i contratti di alienazione di immobili. Nel caso di mutui, si propone di ripristinare la norma a favore dei diritti di garanzia, già contenuta nel decreto già approvato da questo ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei successivi articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 15 maggio 1986, n. 191, si applicano alle violazioni, ivi richiamate, commesse fino al 31 dicembre 1990, nonchè ai giudizi, relativi alle medesime violazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; ai fini del computo dei termini previsti negli articoli 7, primo e terzo comma, e 11, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 882, si fa riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo a rimborsi delle pene pecuniarie pagate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto per le violazioni non punibili a norma del presente articolo.

Articolo 5.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), quando corrisponde i premi indicati nell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura prevista dall'articolo 28, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente nei confronti dei soggetti che esercitano le attività commerciali indicate nell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e a titolo di imposta nei confronti degli altri soggetti.

2. Sui contributi corrisposti all'allevatore quale incentivo dell'attività allevatoria l'UNIRE deve operare all'atto del pagamento una ritenuta alla fonte nella misura di cui al comma 1 con l'obbligo di rivalsa. La ritenuta è operata a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente, fermo restando che i contributi su cui la stessa afferisce concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente secondo i criteri della categoria reddituale di appartenenza.

3. I procedimenti amministrativi e contenziosi relativi al regime tributario dei premi corrisposti dall'UNIRE ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1942, n. 315, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti in conformità delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 con esclusione di interessi moratori e di sanzioni per il periodo anteriore alla data suddetta.

Articolo 6.

1. È autorizzata la spesa complessiva di lire 130.000.000.000 al fine di provvedere a tutte le attività e forniture connesse alle esigenze dell'Amministrazione finanziaria per:

*a*) lo svolgimento dei concorsi anche con procedure automatizzate per l'assunzione del personale di cui all'articolo 20 della legge 29 dicembre 1990, n. 408;

*b*) il collegamento del sistema informativo del Ministero delle finanze con altre pubbliche amministrazioni con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1990, n. 407;

*c*) il potenziamento del collegamento telematico del sistema informativo della Guardia di finanza con quello del Ministero delle finanze e la realizzazione di strumenti informatici per la Guardia di finanza d'ausilio alla lotta all'evasione;

*d*) l'automazione dei servizi delle intendenze di finanza per quanto concerne la riscossione dei tributi erariali;

*e*) il potenziamento di strumenti automatici per l'accertamento sintetico e induttivo;

*f*) la costituzione della banca dati per l'osservatorio delle entrate e i collegamenti con i sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato e della Banca d'Italia;

*g*) la realizzazione di servizi d'automazione per il Servizio centrale degli ispettori tributari;

*h*) l'acquisizione di apparecchiature per gli uffici nonchè di tecnologie per il funzionamento dei servizi informatici del Ministero delle finanze;

*i*) la prosecuzione dell'ammodernamento ed aggiornamento degli archivi del catasto mediante contratti finalizzati all'acquisizione su supporto magnetico delle schede planimetriche delle unità immobiliari nel nuovo catasto edilizio urbano e delle volture del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano;

*l*) l'acquisto di mezzi tecnici, arredi, apparecchiature, in relazione a specifiche esigenze dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, nonchè alla fornitura di materiali di consumo e servizi ed all'esecuzione di lavori ed acquisto di beni occorrenti per la manutenzione, ammodernamento ed adeguamento alla vigente norma-

tiva antinfortunistica degli edifici adibiti ad uso di ufficio per la realizzazione, anche in altri uffici dell'Amministrazione finanziaria, di misure di sicurezza e protezione;

*m*) la realizzazione di un piano straordinario di recupero dell'arretrato giacente presso gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, in materia di formazione dei ruoli della riscossione delle imposte indirette, mediante stipula di apposite convenzioni con il Consorzio nazionale dei concessionari del servizio di riscossione dei tributi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 130.000.000.000 per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e i pensionati». Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1991 potranno essere utilizzate nell'anno 1992.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio, nonchè a trasferire le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi concernenti gli edifici, dai capitoli dello stato di previsione del Ministero delle finanze a quelli del Ministero dei lavori pubblici.

Articolo 6-*bis*.

1. All'articolo 1 delle disposizioni approvate con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa si applica anche ai contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto i titoli e i valori di cui alle lettere *a*) e *b*) del secondo comma nonchè le quote di partecipazione in società di ogni tipo, conclusi per atto pubblico o scrittura privata o comunque in altro modo non conforme agli usi di borsa, esclusi quelli soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale. Le quote di partecipazione in enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali sono assimilate a quelle di partecipazione in società. Sono esenti dalla tassa le transazioni fatte con non residenti».

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che il testo dell'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 7.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, sono sostituiti dai seguenti:

«*1*. La tabella *A* allegata alla legge 10 novembre 1954, n. 1079, come modificata dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e dal decreto-legge 24 settembre 1987, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1987, n. 477, è sostituita dalla seguente:

"TABELLA *A*

TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DI TITOLI O VALORI (*)

| | Per ogni 100.000 o frazione di lire 100.000 |
|---|---|
| *a*) Conclusi direttamente tra i contraenti o con l'intervento di soggetti diversi da quelli di cui alle lettere *b*) e *c*): | |
| azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo | 140 (****) |
| valori in moneta, verghe o divise estere (**) | 100 |
| titoli di Stato o garantiti, obbligazioni | 16 |
| *b*) Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa o società di intermediazione mobiliare: | |
| azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo | 50 |
| valori in moneta, verghe o divise estere (**) | 90 |
| titoli di Stato o garantiti, obbligazioni | 9 (***) |
| *c*) Conclusi tra agenti di cambio o società di intermediazione mobiliare: | |
| azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo | 12 |
| valori in moneta, verghe o divise estere (**) | 40 |
| titoli di Stato o garantiti, obbligazioni | 9 (***) |

(*) L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 3.000. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiore a lire 400.000.

(**) Sono esenti i contratti per contanti.

(***) L'imposta dovuta non può superare l'importo di lire 1.800.000".

(****) L'imposta è ridotta a lire 50 per le azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo non negoziate sui mercati regolamentati".

*2.* Per i contratti pronti contro termine la tassa è corrisposta mediante l'uso dei due corrispondenti foglietti bollati, da redigersi contestualmente, ciascuno per un importo pari alla metà della tassa dovuta. Sui relativi foglietti bollati è annotata la natura e gli estremi dell'operazione. Per contratti "pronti contro termine" si intendono quei contratti che configurano una operazione a pronti ed una contrapposta operazione a termine, posti in essere sotto la stessa data, nei confronti della medesima controparte, sugli stessi titoli e valori e per pari importo nominale».

*2-bis.* La tassa può essere corrisposta anche mediante applicazione e annullamento da parte di uno dei diretti contraenti, e per un corrispondente importo, delle marche da utilizzare agli effetti dell'imposta di bollo, sull'atto recante il trasferimento o sulla fattura emessa a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

2. Per le violazioni alle disposizioni recate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni, si applica quanto previsto dai titoli V e VI del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

4. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può autorizzare le società di intermediazione mobiliare a corrispondere la tassa in modo virtuale con le modalità da stabilire con decreto dello stesso Ministro delle finanze e del Ministro del tesoro.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, nel capoverso, nella tabella A richiamata, sostituire la nota (*) con la seguente*:

«(*). L'importo minimo della tassa per ogni contratto è stabilito in lire 5 mila, salvo che per quelli di cui alla lettera *c*) aventi ad oggetto azioni, quote e partecipazioni in società di ogni tipo per i quali l'importo è stabilito in lire 3 mila. Sono esenti dalla tassa i contratti di importo non superiori a lire 400 mila».

*Sopprimere la nota* (****):

7.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

FAVILLA, *relatore*. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

SUSI, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

**È approvato.**

Ricordo che il testo dei restanti articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 8.

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 1, commi 1, 2, 2-*bis* e 10, valutato complessivamente in lire 20 miliardi e 240 milioni annui, e dall'articolo 3, comma 1, valutato in lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate conseguenti ai provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, le entrate derivanti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 21 febbraio 1991, adottato ai sensi del suddetto articolo 9, sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato e non possono essere utilizzate per la copertura delle minori entrate derivanti dai successivi decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Metto ai voti l'articolo 1 del disegno di legge, recante il dispositivo di conversione del decreto-legge.

**È approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge:

Art. 2.

1. Le disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 140, rientrano tra quelle per la cui revisione e modifica il Governo è stato delegato ai sensi dell'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408.

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

GAROFALO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. Signor Presidente, quello che avevamo previsto si è verificato. il decreto decadrà e anche una dichiarazione di voto contrario è francamente inutile, perchè il Governo ha voluto la decadenza del decreto.

PRESIDENTE. Non essendo ancora trascorsi i venti minuti dal prescritto preavviso per la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico, e data l'attuale situazione delle presenze in Aula, propongo che la votazione finale del disegno di legge n. 2886 venga effettuata dopo lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

**Discussione del disegno di legge:**

**«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania, e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991» (2887)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania, e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991», già approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha terminato nella tarda mattinata i propri lavori. Pertanto, il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Ha facoltà di parlare il relatore, che, nel corso della relazione, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni siciliane colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991,

considerato che all'articolo 8, comma 4, non compare più la previsione in base alla quali i mutui concessi ai comuni e loro consorzi compresi nei bacini idrografici del Po e dell'Adige, devono riguardare la parte terminale di detti fiumi, più esposti ai fenomeni inquinanti,

impegna il Governo

a considerare prioritari gli interventi per l'eliminazione e comunque per la riduzione dell'inquinamento effettuati nella parte terminale dei fiumi Po ed Adige, come del resto deliberato dal Senato in sede di approvazione del disegno di legge n. 2688, di conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65.

9.2887.1. LA COMMISSIONE

ZANGARA, *relatore*. Signor Presidente, signor Ministro, signori Sottosegretari, onorevoli colleghi, il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, reca provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni a favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991. Esso reitera i precedenti decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e 5 marzo 1991, n. 65, di analogo contenuto.

Va subito dato atto al Governo di aver recepito in sede di reiterazione alcune delle istanze emerse in Senato durante l'esame dei precedenti decreti-legge per quanto concerne le disposizioni riguardanti il terremoto della Sicilia orientale. D'altra parte, il decreto non contiene le disposizioni, introdotte dal Senato, riguardanti i provvedimenti ancora necessari per dare in qualche modo conclusione alla drammatica vicenda degli interventi per il terremoto del Belice – che, come è noto, si trascina da ben 23 anni – nè gli interventi per il barocco del Val di Noto.

Come è risaputo, il gravissimo sisma che il 13 e il 16 dicembre scorsi ha colpito le popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa ha causato la dolorosa perdita di vite umane, ingenti danni al patrimonio edilizio e l'inagibilità di numerosi edifici che sono stati evacuati. La relazione tecnica allegata al disegno di legge precisa che, in base ai dati aggiornati, sono stati accertati 14.834 senza tetto e 7.104 edifici inagibili, di cui 6.830 abitazioni private, 220 edifici pubblici e 54 scuole. Gravissimi sono pure i danni arrecati al prezioso patrimonio artistico del Val di Noto, già di per sè precario a causa dell'indifferenza e noncuranza delle autorità competenti alla conservazione, tutela e valorizzazione di un patrimonio culturale ed architettonico famoso in tutto il mondo.

Sarebbe fin troppo facile, onorevoli colleghi, evidenziare qui che, mentre si è provveduto con molta solerzia e larghezza a finanziare interventi per ville e patrimoni culturali di questa o di quella regione, il barocco di Noto ha dovuto aspettare un evento sismico del settimo grado della scala Mercalli per ricevere un minimo di udienza e attenzione, nonostante la grande valenza per la storia dell'arte e per la storia della civiltà occidentale. Infatti, dopo il terremoto del 1963 che distrusse il Val di Noto, la fase di ricostruzione segnò l'avvio di un nuovo grande linguaggio architettonico e dalle macerie nacque il barocco. La volontà e l'audacia furono le spine che resero possibile la creazione di una città moderna, ma a monte di tutto ciò vi erà una cultura nuova che consentiva questa spinta verso il domani.

La città di Noto, che Giulio Carlo Argan definì per primo «capitale del barocco siciliano» e Cesare Brandi «giardino di pietra», costituisce un eccezionale evento del lavoro umano e rappresenta una connotazione centrale per la cultura occidentale sotto il profilo dell'armonico raccordo tra fatti architettonici e contesto urbanistico. Si tratta di una unicità e di una eccezionalità di patrimonio, inserita di recente dall'UNESCO nel quadro internazionale del barocco, che costituisce il più vasto episodio di edificazione urbanistica europea dopo le grandi fondazioni medievali. Tuttavia l'unicità e l'eccezionalità dei monumenti non appartengono solo ai siciliani e alla Sicilia, nè appartengono solamente allo Stato italiano: esso come ha giustamente riconosciuto l'UNESCO, appartengono all'umanità intera.

Peraltro, onorevoli colleghi, non è questo il momento delle polemiche, perchè questo è piuttosto il momento della solidarietà nei confronti di una popolazione sottoposta a gravissimi disagi e sofferenze, provocate da un distruttivo evento naturale, che si aggiungono ai vecchi problemi di una zona che non partecipa in misura adeguata ai ritmi di crescita e di sviluppo di altre zone del paese.

Passando ai contenuti del decreto-legge in esame, si evidenzia che dei 12 articoli di cui esso è composto, i primo 4 recano provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del dicembre scorso in Sicilia orientale.

L'articolo 5 prevede provvedimenti per le eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991.

L'articolo 6 reintegra il Fondo per la protezione civile, per gli interventi di competenza e stanzia finanziamenti per interventi vari (eventi sismici del passato in varie zone del paese, dissesti idrogeologici, prevenzione di incendi boschivi).

L'articolo 7 consente l'accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti in aggiunta a quelli ordinari per alcuni comuni delle province di Milano, Pavia, Pordenone e Udine colpiti da avversità atmosferiche.

L'articolo 8 stanzia finanziamenti per interventi per la tutela del Mare Adriatico e per il sostegno alle strutture ricettive nella zona; prevede inoltre interventi di completamento per la ristrutturazione e il risanamento ambientale degli stabilimenti Farmoplant ed Enichem di Manfredonia.

L'articolo 9 disciplina il riparto di competenze per gli interventi nella regione siciliana, introducendo la contabilità speciale per le città di Palermo e Catania.

L'articolo 9-*bis* proroga il termine per la presentazione della documentazione integrativa per il contributo nelle zone terremotate.

L'articolo 10 reca la copertura per gli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

I primi quattro articoli risultano sostanzialmente identici al testo in precedenza approvato dal Senato. In particolare l'articolo 1, primo comma, integra il Fondo per la protezione civile di lire 150 miliardi per gli interventi urgenti di primo soccorso e le necessarie attività assistenziali in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del dicembre scorso, provvedendo ad assicurare una provvisoria sistemazione all'elevatissimo numero di persone rimaste senza tetto, mediante *roulottes;* prefabbricati e sistemazioni in albergo ed autonome. Al

riguardo va rilevato che le occorrenze finanziarie previste nella relazione tecnica sono sensibilmente superiori; ammontano infatti a circa 200 miliardi rispetto allo stanziamento di 150 previsto dall'articolo.

Il secondo comma fissa poi al 15 giugno 1991 il termine per l'accertamento dell'entità complessiva dei danni verificatisi. Al fine della determinazione dell'impegno di spesa da assumere con successivo provvedimento, entro lo stesso termine dovranno essere acquisite le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza statale. Merita apprezzamento l'esplicita menzione della necessità di intervento per il recupero del patrimonio storico e monumentale con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto, al cui riguardo però non è stato previsto alcun finanziamento, rimanendo così sul piano delle belle intenzioni. In merito però il Governo ha già adottato un testo, presentato alla Camera dei deputati con il n. 5766, che prevede disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate, compresi gli interventi per il patrimonio barocco di Val di Noto e per le zone terremotate del Belice.

Il terzo comma sancisce l'indifferibilità e l'urgenza, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, dei lavori attinenti agli interventi di emergenza per la riparazione, ricostruzione e miglioramento delle opere pubbliche.

Il quarto comma stabilisce che le amministrazioni competenti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la regione siciliana, devono provvedere a finanziare con priorità, ed anche a stralcio dei programmi generali, i progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma, al fine di consentire la realizzazione di un'efficace politica di opere pubbliche integrata con gli eventi straordinari.

Il quinto comma, nel rinviare alla legge organica per la definizione degli obiettivi, dei criteri e degli stanziamenti per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto, demanda alla regione siciliana la formazione di un piano e di un programma organico di ricostruzione, sentiti gli enti locali e le autorità di bacino in collaborazione con i Ministri competenti.

L'articolo 2, al primo comma, prevede stanziamenti di 30 miliardi per il 1990, finalizzati all'avvio di un programma di adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici della Sicilia orientale, le cui modalità di attuazione, in attesa del piano organico, sono definite con riferimento alle situazioni d'urgenza con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile d'intesa con la regione siciliana. Al riguardo, come si evince dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame, va considerato che, secondo un recente censimento effettuato da una apposita commissione regionale su 900 edifici censiti come strategici, i competenti uffici del Genio civile hanno effettuato accertamenti su 100 edifici, ipotizzando per essi un fabbisogno di circa 50 miliardi di lire; pertanto il completamento di tale programma va visto alla luce delle maggiori disponibilità di spesa prevista nel nuovo testo adottato dal Governo per la ricostruzione (il già citato Atto Camera n. 5766).

Il secondo comma dell'articolo 2 prevede la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica sulla Sicilia orientale ad

integrazione della rete sismica nazionale, avvalendosi, anche mediante stipula di apposite convenzioni, dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia. È inoltre previsto un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza sui vulcani attivi della Sicilia; sono in totale stanziati 20 miliardi. Alla gestione dei sistemi suddetti provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione siciliana.

L'articolo 3 prevede in favore dei cittadini rimasti invalidi e dei familiari delle vittime in conseguenza del sisma della Sicilia orientale e del terremoto del 5 maggio 1990 della Basilicata il riconoscimento di alcune agevolazioni previdenziali e assistenziali, come la qualifica di infortunato del lavoro agli invalidi o deceduti (primo comma), la corresponsione di una rendita provvisoria ai cittadini rimasti permanentemente invalidi (secondo comma), la corresponsione dell'assegno di morte, della rendita e delle altre prestazioni previste dalla legge ai familiari delle vittime (terzo comma), la corresponsione delle indennità giornaliere ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili (quarto comma). Il quinto comma prevede le modalità di finanziamento di tali prestazioni, che vengono anticipate dall'INAIL e rimborsate dalla regione Sicilia e Basilicata, alle quali viene concesso un contributo a carico delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1; tale formulazione accoglie la proposta del Senato.

L'articolo 4 prevede dalla data del sisma fino al 30 giugno 1991 la sospensione o la proroga dei termini di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito esecutivo e la sospensione dei termini generali di prescrizione e di decadenza, di esecuzione dei provvedimenti per consegna o rilascio di immobili, nonchè dei termini dei processi esecutivi (primo comma). Le sospensioni e le proroghe operano solo a favore delle persone fisiche e giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria nei comuni maggiormente danneggiati dagli eventi sismici e che siano stati colpiti da ordinanza di sgombero con data anteriore al 31 gennaio 1991. Il comma 2 mantiene ferme le disposizioni sulla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali locali. Nello stesso articolo sono previste alcune agevolazioni fiscali per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti e per la loro cessione. In particolare, il comma 3 prevede l'esenzione dell'ILOR limitatamente all'anno 1991, nonchè dell'IRPEF e dell'IRPEG, per i redditi dei fabbricati danneggiati o distrutti fino alla definitiva ricostruzione. Il comma 9, in merito al minor gettito derivante dal comma 2, accoglie la formulazione proposta dal Senato, ponendolo a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1. Al riguardo la Commissione, al fine di sanare una incongruenza della norma di copertura, propone di porre a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 l'onere previsto per l'anno 1991, mentre gli oneri per il 1992 e il 1993 vanno posti a carico del Fondo per la protezione civile, in quanto all'articolo 1 non sono previste autorizzazioni di spesa per tali anni.

L'articolo 5 prevede interventi urgenti per far fronte alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal

giugno 1990 al gennaio 1991, con una autorizzazione di spesa di 150 miliardi per il 1991 a carico del Fondo per la protezione civile, che viene reintegrato per il corrispondente importo: si fa riferimento agli interventi urgenti per i danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alle reti viarie e agli edifici pubblici. Nel comma 2 viene previsto il procedimento per le acquisizioni delle stime dei danni e del quadro economico globale dei progetti e delle opere. Il terzo comma prevede la procedura per la predisposizione del programma degli interventi e delle opere da realizzare e del riparto tra gli enti competenti delle risorse finanziarie. La procedura proposta dal Senato, che consentiva alle regioni, d'intesa con le autorità di bacino, di integrare i programmi e di predisporre per la parte di competenza il piano finanziario, è recepita nel testo in esame. Inoltre la Camera ha aggiunto, oltre al Ministero dei lavori pubblici anche il Ministero dell'ambiente come destinatario delle comunicazioni dei programmi di risanamento ambientale. Nel comma 4, che riproduce il testo proposto dal Senato, viene previsto il finanziamento degli interventi a carico delle disponibilità della legge n. 183 del 1989 sulla difesa del suolo; inoltre il quinto comma prevede un ulteriore intervento in favore delle aziende agricole e florovivaistiche danneggiate dai medesimi eventi, integrando a tal fine di 120 miliardi per il 1991 il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura in relazione alle esigenze che si prospettano in tale settore, che secondo la relazione tecnica ammonterebbero a circa 200 miliardi. Il comma 6, che riproduce un emendamento approvato in Senato, estende alla provincia di Ferrara le provvidenze previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge del 6 dicembre 1990, n. 367, convertito in legge 30 gennaio 1991, n. 31. Entro i limiti di spesa ivi previsti la Camera dei deputati ha poi inserito il comma 6-*bis* di proroga dei termini esistenti in materia di aiuti creditizi a sostegno delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dall'eccezionale siccità verificatasi nel 1989 e nel 1990. Il successivo comma 7 prevede per le imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche danneggiate dalle avversità atmosferiche di cui al comma 1 l'applicazione dei benefici (provvidenze, contributi a fondo perduto nella misura del 90 per cento, finanziamenti agevolati) previsti dall'articolo 9 dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, nei limiti delle risorse che si rendano disponibili, con carattere di generalità per l'esigenza della medesima natura. Il comma 8 prevede la possibilità di realizzare le economie in esubero risultanti dagli stanziamenti destinati ad alcuni comuni della Valtellina in favore di altri comuni della stessa zona, i cui stanziamenti sono invece risultati insufficienti. Il comma 9 autorizza la spesa di 10 miliardi annui per il 1991, 1992 e 1993 per gli interventi del Ministro dell'ambiente finalizzati alla attuazione di misure di prevenzione nei cinque Parchi nazionali, spesa che viene posta a carico dell'accantonamento di fondo globale per la tutela dei terreni agricoli dagli incendi.

L'articolo 6 prevede l'afflusso al Fondo per la protezione civile dei vari stanziamenti previsti nella legge finanziaria. In particolare, il comma 1 integra la dotazione del Fondo di 215 miliardi per il 1991 e di 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, stabilendosi che a decorrere dal 1994 si provvederà ai sensi della legge n. 468 del 1978. Il comma 2 destina 50 miliardi per l'anno 1991 e 80 miliardi per ciascuno

degli anni 1992 e 1993 al completamento degli interventi sui territori colpiti da eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè per i gravi dissesti idrogeologici. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati si inserisce un comma aggiuntivo 2-*bis* che riguarda gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e del 26 maggio 1991: vi si stanziano 10 miliardi per il 1991, 20 miliardi per il 1992 e 20 miliardi per il 1993 per l'adeguamento antisismico degli edifici pubblici con priorità a quelli scolastici nella regione Basilicata. Il terzo comma autorizza la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 per l'attuazione di misure urgenti di prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, come proposto dal Senato. Sono salvaguardate le competenze del Ministro dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990. Inoltre la Camera dei deputati ha introdotto la previsione dell'intesa con le regioni interessate. Il comma 4 riguarda la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 6.

L'articolo 7 consente ai comuni, ai loro consorzi, alle province danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nelle province di Pordenone, Udine, Pavia e Milano di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti in aggiunta a quelli assumibili in via ordinaria, secondo il criterio proporzionale al numero degli abitanti.

L'articolo 8 si occupa di un problema di contenuto completamente diverso, cioè del finanziamento degli interventi delle autorità per l'Adriatico. In particolare al comma 1 si stanziano 13 miliardi per il 1991 da destinare alla manutenzione e alla messa in acqua delle «panne» galleggianti e alla raccolta delle mucillagini, nonchè agli interventi necessari per assicurare la base progettuale e operativa al piano di risanamento dell'Adriatico, e 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 per la tutela delle acque di balneazione, con una sensibile riduzione rispetto agli importi previsti dal precedente decreto. Il comma 2 prevede interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive dell'area costiera del mare Adriatico, colpita da fenomeni eutrofili, stanziando a tal fine 40 miliardi per il 1992 e 50 miliardi per il 1993. Il comma 3 prevede criteri per i finanziamenti degli interventi di cui al comma 2; come proposto dal Senato è attribuita alle regioni la possibilità di riesame delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990. Con il comma 4 si prevede il completamento del programma di interventi nel comparto acquedottistico relativo ai fabbisogni idrici nei bacini idrografici del Po e dell'Adige nonchè per la regione Veneto, per l'area del Polesine, attraverso l'autorizzazione ai comuni a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito autorizzati, per un ammontare complessivo di 100 miliardi e con onere di ammortamento a carico dello Stato per un importo di 15 miliardi annui, ai sensi del comma 5, l'onere complessivo dei commi 1 e 2 nel triennio 1991-1993 è di lire 163 miliardi. Il comma 6 autorizza il Ministro dell'ambiente a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e il risanamento ambientale nelle aree degli stabilimenti chimici di Massa Carrara e Manfredonia, con un'autorizzazione di spesa di 35 miliardi per il 1991.

L'articolo 9 prevede il trasferimento al presidente della Regione

siciliana delle competenze per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 1988, convertito nella legge n. 99 del 1988, in materia di interventi per la città di Palermo e Catania, nonchè il trasferimento della relativa contabilità speciale alla tesoreria provinciale di Palermo. La Camera dei deputati ha proposto un articolo 9-*bis* che proroga il termine per la presentazione di documentazione integrativa per le zone terremotate.

L'articolo 10 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2.

In conclusione, questo decreto, per la parte che concerne il terremoto in Sicilia orientale, è certamente apprezzabile per la previsione di un disegno organico di interventi. Infatti, accanto al finanziamento degli interventi di primo soccorso e alla procedura per l'accertamento complessivo dell'entità dei danni, vengono previsti interventi di adeguamento antisismico degli edifici pubblici strategici, nonchè la realizzazione di un sistema di sorveglianza sismica e vulcanica per la Sicilia che è una delle zone a più alto rischio sismico d'Europa, paragonabile a quello di San Francisco.

Tuttavia questo meritorio sforzo di organicità di interventi non risulta supportato da adeguati finanziamenti, che sono assolutamente insufficienti e da considerare come primi parziali interventi, a cui dovranno seguire quelli necessari al completamento di tali programmi.

Così pure c'è da augurarsi che il Governo faccia tutta intera la sua parte nel provvedere, senza ritardo alcuno, alla ricostruzione. In realtà, onorevoli colleghi, di questo treno del decreto-legge per il terremoto in Sicilia, che via via si è fatto sempre più lungo, un solo vagone è destinato alla Sicilia, recante per lo più una sanatoria degli interventi di primo soccorso, in gran parte già realizzati. Tutta l'opera di ricostruzione e di rinascita delle zone della Sicilia orientale colpite dal terremoto è affidata invece alla proposta di legge che il Governo ha recentemente presentato alla Camera dei deputati (n. 5766).

Nel dare atto al Governo di aver presentato questo disegno organico per la ricostruzione, recependo le indicazioni emerse nel corso dell'esame dei precedenti decreti-legge presso la Commissione ambiente di questo ramo del Parlamento, mi auguro – e con me è tutta la gente di Sicilia – che il Parlamento ed il Governo assicurino alla proposta di legge organica una corsia preferenziale per una rapida approvazione. Come pure è da augurarsi l'intervento vigile e attento del Governo affinchè i fondi stanziati vengano poi spesi nel modo più efficiente, efficace e trasparente possibile, onde evitare una nuova delusione alla gente interessata che crede ancora oggi alle istituzioni e al Parlamento.

Nel ringraziare tutti i colleghi della Commissione ambiente per l'impegno profuso nell'esame di questo provvedimento, invito tutti i colleghi senatori ad approvare in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge in esame. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Moltisanti. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, approda finalmente in Aula, dopo un lungo e travagliato *iter*, il provvedimento a favore delle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del 13 e 16 dicembre 1990. E il decreto-legge in discussione – come sappiamo – è stato reiterato per ben 3 volte. Così, ancora una volta, si ripete il rito del 59° giorno, cioè l'approvazione del disegno di legge di conversione di un decreto-legge nel momento in cui quest'ultimo sta per decadere.

Ma quel che è più grave è che lo stesso decreto-legge arriva in discussione al Senato, in Commissione proprio l'ultimo giorno, allo scadere dei termini, senza che ci sia la possibilità di operare modifiche o miglioramenti.

Dopo 7 mesi dalla terribile e tragica notte di S. Lucia, ancora stiamo a deliberare i provvedimenti di prima emergenza. Quindi si tratta di un provvedimento già superato nella sostanza, che non interessa più le popolazioni siciliane che hanno – grazie a Dio – già superato l'emergenza e che invece aspirano ora ardentemente alla ricostruzione.

Sin dal primo momento noi del Movimento Sociale Italiano abbiamo sollecitato l'*Iter* dei lavori ed auspicato una celere approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge entro i termini, e più volte abbiamo osservato che questo testo si era notevolmente appesantito. Più volte inoltre abbiamo sottolineato che ci appariva scandaloso constatare che il Governo, non tenendo assolutamente conto dei motivi di fondo che hanno fatto decadere i precedenti decreti-legge, ha mantenuto fino adesso la eterogeneità del testo.

Infatti questo testo risulta sempre appesantito da materia e argomenti contenuti negli articoli 8 e 9 che riguardano il completamento degli interventi nella regione Basilicata (territori colpiti dal sisma del 5 maggio 1990, per il quale il Governo avrebbe senz'altro potuto varare a suo tempo un altro decreto), l'attuazione delle misure per la prevenzione degli incendi boschivi in diverse regioni d'Italia (quindi tutt'altra materia, che non riguarda il terremoto), il piano di risanamento del mare Adriatico, il risanamento ambientale delle aree degli stabilimenti chimici di Massa e Manfredonia all'articolo 8; mentre l'articolo 9 riguarda interventi diretti al potenziamento delle infrastrutture e dei servizi nei comuni a più forte vocazione turistica ricadenti nelle aree di operatività. Per risolvere tali problemi abbiamo proposto invece specifici provvedimenti.

Mentre allo scopo di rendere più agile ed operativo il decreto avevamo chiesto che esso si limitasse a trattare solo ed esclusivamente il sisma che ha colpito la Sicilia orientale (le province di Siracusa, Ragusa e Catania) nel dicembre scorso.

Accorpando invece svariate materie e diversi argomenti che hanno comportato conseguentemente un aumento di spesa, l'*iter* del provvedimento è diventato problematico, soprattutto ai fini della copertura finanziaria. È bene ancora una volta ricordare che questo decreto sana una situazione pregressa relativa ai primi soccorsi prestati alle popolazioni siciliane e alle zone colpite dal sisma. Ci siamo arenati nella discussione in tanti mesi e nella deliberazione di una sanatoria per provvedimenti di emergenza; ciò non ci ha consentito fino a tuttora di affrontare la fase più importante del dopo terremoto, vale a dire quella

veramente fondamentale della ricostruzione delle zone terremotate attraverso un ampio e organico provvedimento.

Desidero altresì sottolineare che sussistono ulteriori aspetti che vanno evidenziati e denunciati in quest'Aula, affinchè le popolazioni sinistrate siciliane e l'opinione pubblica ne siano informati. Restano infatti escluse dai benefici sperati le città di Siracusa, Ragusa e Catania, oltre a tutti gli altri comuni di queste province che, pur non avendo avuto gravi danni e fortunatamente non avendo avuto morti, hanno comunque subito lesioni alle abitazioni e al patrimonio artistico e monumentale, nonchè agli edifici pubblici e scolastici. A tale proposito noi del Movimento Sociale Italiano avevamo presentato un emendamento all'articolo 1, primo comma, con il quale chiedevamo di aggiungere i comuni di Canicattini Bagni, Portopalo, Buscemi, Buccheri, Cassaro, Monterosso Almo, Comiso, Acate, Santa Croce Camerina.

Il decreto tra l'altro non contiene le modalità e i tempi della ricostruzione e rinvia ad altra legge la risoluzione dei problemi relativi all'adeguamento antisismico e alla prevenzione, che invece sono problemi di primaria importanza da affrontare subio con particolare attenzione. Non è stata, ancora, quantificata la spesa concernente il barocco del Val di Noto, la cui tutela rimane al livello di asserzione di principio e di buona volontà.

A tal proposito l'MSI aveva presentato in Commissione un emendamento al comma 2 dell'articolo 1 con il quale chiedeva che dopo le parole «al patrimonio barocco della Val di Noto», fossero aggiunte le seguenti parole «e all'intero connettivo abitativo del centro storico della città di Noto». Questi emendamenti appartengono ormai agli atti del Senato, portano la firma del senatore Specchia e mia.

Come ho già accennato il decreto che stiamo per votare rivolge l'attenzione al terremoto della Sicilia orientale soltanto nel titolo, mentre nell'articolazione dei contenuti prevede una serie di interventi a favore di altre regioni come ha voluto anche, con l'onestà mentale che lo contraddistingue, sottolineare lo stesso senatore Zangara cui va il mio ringraziamento, che estendo anche al presidente della Commissione Pagani, per l'impegno che ha voluto profondere nei riguardi di questo decreto.

Per la Sicilia orientale sono previsti solo 150 miliardi per cui sin dal primo momento noi dell'MSI abbiamo sollecitato e insistito che il Governo emanasse un altro provvedimento organico – ma subito e non dopo sette mesi – per trattare esclusivamente la fase della ricostruzione; una fase necessaria, indispensabile, improcrastinabile per dare una casa ai circa 13 mila senza tetto sui quali incombe l'ombra ed il ricordo amaro dell'esperienza dei terremotati del Belice. A tale proposito mi permetto di evidenziare che, seguendo la linea dell'ordinanza n. 2057 del 21 dicembre 1990 del Ministro della protezione civile, avrebbe effetti positivi un ulteriore intervento per il contesto industriale della provincia di Siracusa con ricadute favorevoli a tutti i livelli e con l'effetto di bilanciare completamente quanto inevitabilmente il sisma ha prodotto. Un intervento da attuare immediatamente riguarda la proroga dei termini sospesi con l'ordinanza suddetta che dovrebbe avere effetto fino al 31 dicembre 1991.

Un secondo intervento dovrebbe riguardare il recupero delle somme dovute e non corrisposte per effetto delle sospensioni che dovrebbe avvenire in tre anni attraverso rate bimestrali e con l'applicazione di un tasso di interesse agevolato.

Un terzo intervento dovrebbe riguardare la ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture e, in genere, la realizzazione delle opere programmate e da programmare in riferimento al rischio sismico.

Nel quadro della legge organica di cui all'articolo 1 dell'ultimo decreto-legge del 1° marzo 1991, come già previsto agli articoli 16 e 81 della legge 14 maggio 1991, n. 219, riguardante gli interventi per le zone colpite dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981 dovrebbe essere possibile procedere all'affidamento dei lavori con concessioni a società locali, o loro consorzi, previa gara esplorativa per l'individuazione dell'offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa.

Un quarto intervento dovrebbe contemplare il reinserimento nell'ambito dei benefici previsti dal decreto almeno dei comuni di Siracusa e Priolo nei quali sussistono gravi danni derivanti dal sisma stante la unicità dell'area industriale che va da Siracusa ad Augusta.

Avviandomi alla conclusione, ritengo sia necessario anche, in vista della discussione del nuovo disegno di legge presentato dal ministro Capria, effettuare una visita nelle zone terremotate. Pertanto, anche a nome dei sindaci dei comuni colpiti dal terremoto e delle popolazioni sinistrate, rinnovo l'invito già da me formulato nella competente Commissione affinchè i colleghi senatori che fanno parte della Commissione ambiente e territorio si rechino nelle zone terremotate per rendersi personalmente conto della situazione.

Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, per tutta questa serie di critiche e di valutazioni negative noi del Movimento sociale italiano dovremmo votare contro la conversione di questo decreto-legge che riteniamo insufficiente, inadeguato e tardivo. Ma in realtà si tratta di provvedimenti già acquisiti dalle popolazioni, di somme già spese; per cui, votare contro significherebbe negare quel poco di benefici che già sono stati concessi e acquisiti dai terremotati siciliani. Il nostro voto favorevole va inteso quindi come un atto di giustizia verso i siciliani, e anche come un gesto di buona volontà e di buon auspicio per chiudere finalmente la fase di emergenza e affrontare seriamente la fase di ricostruzione. (*Vivi applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tornati. Ne ha facoltà.

TORNATI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, noi non abbiamo presentato emendamenti ma voteremo contro questo provvedimento. Non li abbiamo presentati perchè, essendo alla terza reiterazione, abbiamo esercitato nel frattempo, nell'esame dei due precedenti decreti, tutta la nostra azione con puntuali proposte di modifica ed abbiamo potuto e dovuto constatare che il Governo e la stessa maggioranza, su alcune questioni che per noi sono fondamentali e che permangono negativamente nel testo, non hanno dimostrato disponibilità.

Tuttavia, noi vogliamo riassumere le motivazioni di questo voto negativo. La prima motivazione è che il ritardo con il quale convertiamo questo decreto-legge è un ritardo la cui responsabilità è tutta da attribuirsi al Governo. So bene invece che su questo tema si è usato spesso l'argomento secondo il quale il Parlamento avrebbe perso tempo, avrebbe trascinato con dispute magari anche inutili il provvedimento stesso troppo a lungo. Noi dobbiamo invece dire che, se il provvedimento ha incontrato certe difficoltà, ciò è avvenuto perchè esso è stato impostato fin dall'inizio in modo tale che queste difficoltà sorgessero.

Il terremoto del 13 dicembre in Sicilia è stato purtroppo un'utile locomotiva per un'altra serie di provvedimenti, alcuni dei quali certo ricollegabili alle emergenze ambientali, e quindi giustificabili, altri invece non giustificabili.

Questa mattina in Commissione il sottosegretario Angelini ha cercato di dimostrare l'infondatezza di queste critiche. Mi dispiace che in questo momento egli non sia presente, ma vorrei riprendere questo tema. Voglio chiedere se un programma organico di interventi contro gli incendi, quindi l'installazione di strutture, di strumentazioni, o addirittura per i contributi per l'intervento a favore delle strutture ricettive alberghiere può essere configurato in provvedimenti urgenti dovuti all'emergenza. Non credo che si possa sostenere questa tesi; c'è sicuramente un'altra esigenza, di cui è bene che il Governo prenda atto. La finanziaria del 1991 – e mi auguro che i colleghi prestino in quella per il 1992 più attenzione a questi aspetti – aveva una miriade di proposte piuttosto dettagliate risultate poi essere bene pensate e finalizzate ma che per essere attivate richiedevano una locomotiva: questa locomotiva è stata il terremoto siciliano. Ovviamente capisco che è difficile presentare un disegno organico per spendere 30 miliardi o addirittura 20 e allora si è trovato nel provvedimento che «tirava», quello cioè relativo al terremoto siciliano, lo strumento a cui attaccare la strumentazione legislativa che consentiva di spendere queste voci della legge finanziaria. Tutto ciò però ha reso il cammino faticoso e pesante e ha creato i ritardi che ora sono stati denunciati.

La gente siciliana non aspetta più questo provvedimento, collega Moltisanti, va detto chiaramente. Ho avuto modo di incontrarmi un mese fa con decine di amministratori dei comuni interessati e so che la gente aspetta ormai il provvedimento organico di ricostruzione, perchè è quello che dà risposta alle loro esigenze primarie, la casa, le scuole, in alcuni casi, le sedi comunali ed altri strumenti essenziali per la vita di una comunità.

Il Governo ha depositato un disegno di legge; questa mattina in Commissione ne abbiamo discusso incidentalmente. Io non mi soffermerò su questo. Voglio dire però fin da ora, ripetendo quanto ho già detto stamattina, che il mio Gruppo è disponibile a creare le condizioni perchè questo provvedimento, non appena ci arriverà dalla Camera, abbia la precedenza su tanti altri che tale drammatica urgenza non hanno.

Le popolazioni che solo dal dicembre vivono nei *containers* – e il periodo che stiamo attraversando non è certo dei migliori – non debbono rischiare di vivere la stessa sorte dei loro conterranei del

Belice che dopo ventitrè anni vivono ancora, almeno una parte di loro, nelle stesse condizioni in cui furono collocati con i provvedimenti d'emergenza. Sapere che ci sono giovani di ventitrè anni che sono nati e cresciuti e che ancora vivono nei *containers* non credo faccia onore allo Stato italiano e alle nostre istituzioni. Dobbiamo allora evitare che una situazione del genere si ripeta. Il provvedimento deve avere, come sembra abbia, una connotazione nuova che introduca un elemento di discontinuità rispetto ai provvedimenti sulle ricostruzioni avuti fino ad oggi, che riporti nelle istituzioni ordinarie il potere decisionale e gestionale e che nello stesso tempo preveda alcune priorità chiare, indiscutibili che mettano al primo punto la casa, la residenza, come bene primario per queste popolazioni.

Il provvedimento poi non è accettabile anche per altre questioni che voglio citare a mò d'esempio. Non è possibile – credo che questa sia una responsabilità del Governo ma anche dei Gruppi parlamentari – che con decreti-legge, sistematicamente si sconvolgano gli assetti e le competenze istituzionali ordinari anche per quei settori per i quali tale necessità non esiste minimamente.

Si modificano le competenze di Ministeri, delle regioni; abbiamo introdotto una nuova concezione dell'Autorità dell'Adriatico con questo provvedimento, abbiamo cioè modificato assetti istituzionali che fanno capo a leggi fondamentali del nostro Stato. Questo avviene con ogni provvedimento di decretazione di urgenza: ogni decreto introduce una novità, complica le istituzioni, svuota alcune competenze sancite magari da una legge fondamentale dello Stato e questo avviene sistematicamente.

Io voglio soffermarmi un attimo sull'Autorità dell'Adriatico perchè questa mattina il sottosegretario Angelini ha cercato di contestare il nostro atteggiamento negativo su questa concezione dell'Autorità dell'Adriatico. Devo dire che alcune sue argomentazioni sono senz'altro vere, però vede, sottosegretario Angelini, rileggendo l'intera legge, varata non nel 1890 ma nel 1990, si può verificare che essa richiama sistematicamente in vari punti il ruolo di coordinamento che l'Autorità dell'Adriatico ha rispetto agli enti che detengono i poteri ordinari di intervento nella difesa del suolo e nella difesa delle acque ed il Piano che viene redatto dall'Autorità dell'Adriatico è la sede nella quale si coordinano gli interventi e i programmi. Quindi l'impianto della legge dice chiaramente che la funzione dell'Autorità dell'Adriatico è una funzione di coordinamento, la sede in cui si redigono i contorni e i programmi che vengono eseguiti dalle autorità vigenti, quelle ordinarie. Questo è un concetto chiaro; è tanto chiaro che quando parla di eventuali interventi sostitutivi dice chiaramente che predispone atti sostitutivi ed anche azioni di controllo. Quindi negli accordi di programma, che saranno ovviamente uno strumento operativo e attuativo del *master plan* per l'Adriatico, dovranno essere i vari soggetti istituzionali con le relative competenze ad essere le sedi operative. Noi ripetiamo questo concetto perchè altrimenti si rischiano condizioni che possono essere equivoche; voglio concedere questo, che la dizione sia equivoca. Affermiamo altrimenti un principio di sovraordinamento dell'Autorità dell'Adriatico rispetto alle strutture ordinarie che sono le regioni, sono anche le autorità di bacino, sono le province, sono i

comuni. Se noi facciamo passare l'idea che l'Autorità dell'Adriatico è un ente sovraordinato, creiamo un pasticcio istituzionale molto grande.

Abbiamo questa mattina discusso della confusione legislativa sull'argomento e ora voglio fare solo un riferimento. Bene, in questo strumento legislativo si innova ancora il concetto di area a rischio e di intervento nelle aree a rischio; si inventa un nuovo concetto. Noi abbiamo recentemente, con la legge n. 305, ridefinito il concetto di area a rischio, che era stato introdotto dalla legge istitutiva del Ministero dell'ambiente; qui reintroduciamo un nuovo concetto che non fa riferimento a programmi obiettivi precisi, ma genericamente ad un'area ad elevato rischio ambientale. Ecco, questa è una confusione legislativa.

Vi è infine tutta la problematica finanziaria che sistematicamente con i provvedimenti decretizi viene sconvolta: i finanziamenti vengono riallocati al di fuori di programmi stabiliti; si modificano i riferimenti legislativi; si modificano le priorità; ogni provvedimento è buono per risistemare, rimodificare, aggiungere o togliere. Questo avviene sul risanamento delle acque, sulla difesa del suolo, sull'Adriatico e su altri interventi. È chiaro che questo metodo non possiamo assolutamente accettarlo perchè – è il caso di dirlo – è fonte di inquinamento legislativo, di confusione gestionale e lascia ampi spazi ad abusi di potere e anche a metodi non trasparenti dell'intervento pubblico.

Infine l'argomento ricorrente in queste discussioni, che affronteremo giovedì a proposito delle risultanze della Commissione d'inchiesta sulla ricostruzione in Irpinia e più in generale in Campania, è quello dei poteri ampi, non dovuti ed impropri della protezione civile: non è possibile che ogni provvedimento legislativo tolga poteri alle istituzioni ordinarie, ai Ministeri. Ad esempio il Ministero dei lavori pubblici ha sempre fatto la protezione antisismica, ma questa viene fatta dalla protezione civile; gli interventi che devono essere fatti dalla regione vengono realizzati dalla protezione civile e così via. Noi crediamo che questo metodo non possa essere accettato, neanche – come viene detto anche dal relatore e da altri – perchè non c'è una nuova legge sulla protezione civile. No, caro relatore, questa è una considerazione inopportuna, perchè anche con la attuale legge sulla protezione civile, con le competenze che gli sono state attribuite, certe deviazioni sono già attualmente incompatibili; pertanto non c'è bisogno di invocare la nuova legge sulla protezione civile per giustificare tali deviazioni di competenze istituzionali.

Signor Presidente, signor Ministro, sono queste le motivazioni del nostro voto contrario sul provvedimento. Le argomentazioni che ho portato in sede di discussione generale valgono anche come dichiarazione di voto e pertanto ribadisco che il nostro voto non può che essere negativo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ZANGARA, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, sarò brevissimo perchè la relazione è stata puntuale toccando tutti gli argomenti, anche se da parte mia è doveroso ringraziare i colleghi intervenuti in questo

dibattito; la senatrice Moltisanti, di cui condivido molte considerazioni, anche se devo dare atto al Governo del provvedimento adottato per la ricostruzione nelle zone colpite della Sicilia orientale, con un impegno complessivo di 3.900 miliardi circa, comprensivi della parte destinata agli edifici storici, all'adeguamento antisismico e al Val di Noto, che è importante per quella zona. Allo stesso modo l'articolo 7 di quel provvedimento prevede interventi in favore delle zone del Belice, riprendendo quegli emendamenti che il Senato aveva già accettato licenziando il disegno di legge approvato dall'Aula l'11 aprile.

Abbiamo dibattuto questo provvedimento più di una volta, lo conosciamo abbastanza perchè è la terza volta che lo esaminiamo e nessuno mette in dubbio quanto diceva il collega Tornati circa l'organicità dei provvedimenti per il Ministero della protezione civile: una norma più generale e più organica consentirebbe al Ministero stesso di svolgere funzioni diverse da quelle che gli sono attribuite.

Non mi dilungo ulteriormente al fine di entrare nel merito del testo, così da continuare i nostri lavori e da arrivare al più presto possibile all'approvazione dell'intero provvedimento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

CAPRIA, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò una replica breve avendo il relatore sviluppato una puntuale descrizione dei punti di forza e di debolezza del provvedimento, concludendo complessivamente con la raccomandazione per l'approvazione del disegno di legge.

Sento il dovere però di fare talune precisazioni, per evitare che il dibattito si concluda in maniera in qualche modo elusiva a fronte dei problemi che noi intendiamo affrontare sia con la raccomandazione del voto positivo sul provvedimento di urgenza, sia sul piano delle prospettive con l'avvio, quanto più rapidamente possibile, e la discussione veloce del disegno organico per la ricostruzione.

Ecco, sulla base degli elementi di giudizio che vado raccogliendo nel vivo di questa esperienza, percorrendo anch'io il territorio ed avendo anch'io rapporti continui con i sindaci, con la complessa realtà degli amministratori locali, in ordine alle conseguenze del sisma del 13 dicembre, non mi sentirei di assecondare il giudizio secondo il quale il provvedimento avrebbe esaurito i suoi effetti.

Il provvedimento ha prodotto effetti largamente positivi per il Governo dell'emergenza e incomincia a realizzare e talora a cogliere importanti obiettivi, anche per quanto riguarda l'avvio, con priorità ben precise e tecnicamente definite, di interventi nell'opera di ricostruzione. Basta pensare che sono di pochi giorni fa i provvedimenti relativi all'utilizzo di risorse non piccole (si tratta di decine di miliardi), che sulla base del decreto-legge ho avuto la possibilità di firmare e che ci hanno consentito di intervenire in taluni comuni per il ripristino e la riattazione di edifici strategici fondamentali; mi riferisco alle scuole: alla ripresa dell'anno scolastico saremo in condizione di riaprire gli edifici scolastici. Penso per tutti ad Augusta, a Lentini, alla casa

comunale del comune di Melilli completamente distrutta, per cui finora il consiglio comunale non ha potuto neppure riunirsi ordinatamente ed è stato messo in crisi così un istituto fondamentale della vita di direzione anche politica in una fase di emergenza così delicata, come è quella conseguente ad un sisma delle proporzioni di quello del 13 dicembre.

Penso inoltre ad altri provvedimenti, taluni anche di carattere strategico: sulla base della norma che prevede l'attivazione di un sistema di previsione e di sorveglianza, sia dal punto di vista vulcanologico sia dal punto di vista sismico, è stato possibile attivare una convenzione con l'Istituto di nazionale geofisica, con la Commissione grandi rischi, una convenzione che in sede scientifica viene giudicata l'avvio (per la prima volta in Italia) di una fase di ricerca che noi ci auguriamo non sia intermittente, bensì continua, che è destinata ad allineare il nostro paese, almeno per questo aspetto, sulle soglie più avanzate della ricerca, al pari di altri paesi, caratterizzati da un altrettanto elevato indice di sismicità.

Potrei citare altri risvolti positivi, senza escludere gli interventi presso il comune di Carlentini, volti non soltanto alla ricostruzione di un patrimonio edilizio distrutto, bensì anche alla rimozione degli ostacoli ed alla previsione di un minimo ristoro, di un risarcimento a vantaggio delle famiglie e delle attività artigiane che hanno subìto il danno. Penso inoltre all'indennità per il trasporto delle masserizie.

Condivido la richiesta avanzata dalla collega Moltisanti di effettuare una visita che consenta una valutazione più veritiera, avendo la stampa descritto talvolta non puntualmente la dimensione e la profondità di questo dramma, che avrebbe potuto assumere i toni della catastrofe, sotto il profilo dei danni alle vite umane e che già catastrofico è stato per la estensione territoriale e per i grandi danni arrecati al patrimonio edilizio, pubblico e privato.

Del resto, abbiamo discusso ufficialmente in incontri avvenuti sia con il comitato in difesa dei terremotati, sia con il comitato di coordinamento guidato dagli enti locali (dalla provincia e dai comuni), sia con i sindacati: con loro il Governo è pervenuto ad unanimi valutazioni. Altro che se non è servito il decreto-legge! Penso ai problemi ancora aperti, come quello del pagamento delle fatture del consumo di energia elettrica, a tutta una serie di questioni che costituiscono una ulteriore spina irritativa in una situazione di grande fastidio che nessuno intende minimizzare. Non soltanto ci sono state le conseguenze del freddo nelle baracche; ora, in una stagione che si annuncia torrida, c'è persino il problema di un minimo di aiuto per rendere vivibile la permanenza nelle baracche.

Naturalmente il problema si risolverebbe creando le condizioni del ritorno a casa, quindi con un'attività di ricostruzione avviata tempestivamente e velocemente, ma occorre partire con il realismo della ragione e sapendo che nessuno ha la bacchetta magica.

Naturalmente sono io il primo a dire che la proposta di legge organica per la ricostruzione dovrà immunizzarci alla radice dai pericoli di un uso arbitrario di facoltà che non sono necessarie condividendo, anch'io il giudizio dato dal senatore Tornati che auspicava il passaggio della efficienza e della velocità della ricostruzione

attraverso una messa a regime dell'amministrazione ordinaria dello Stato. E voglio qui dichiarare che non affido ai poteri di ordinanza del Ministro la possibilità di bruciare tappe. Il potere di ordinanza del Ministro tante volte serve surrettiziamente a determinare un ordinamento giuridico parallelo in materia di lavori pubblici che sicuramente non accelera le procedure ma che spessissimo non garantisce trasparenza.

Ho tenuto conto e ho riflettuto sulle conclusioni della Commissione di indagine: per quanto mi riguarda, la proposta di legge presentata dal Governo resiste a censure di questo tipo e rappresenta probabilmente una specie di legislazione che può essere in qualche misura tipicizzato ogni qual volta – ci auguriamo mai – si debba intervenire in situazioni di calamità così drammatiche ed estese.

La proposta di legge infatti affida ai cittadini la possibilità di procedere alla ricostruzione, sulla base di esperienze che qui unanimamente sono invocate, come la ordinanza che è stata adottata per Zafferana Etnea.

Desidero soltanto sottolineare – è un breve accenno – che le virtù del presente decreto-legge vanno viste attraverso una lettura attenta della proposta di legge organica. Del resto, lo stesso decreto-legge connetteva ad una proposta di legge organica la ricostruzione e lo sviluppo produttivo delle aree interessate dal terremoto. Quell'adempimento, che dava una risposta alla domanda fondamentale senza per questo rendere meno importante la votazione tempestiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge, è ormai una realtà. Sulla base di quelle scelte, di quelle coordinate potrà essere avviato un utile confronto resistendo all'idea (che pure era venuta durante, il dibattito) di procedere alla ricostruzione mediante un decreto-legge.

Alla luce dell'esperienza fatta, giudico una scelta di tal genere assolutamente sbagliata, perchè rischia di non soddisfare l'esigenza di una velocità nelle decisioni, di mortificare un libero dibattito o comunque di impedire al Governo di intervenire nella discussione, cosciente della spada di Damocle che pende sulla sua testa, vale a dire i 60 giorni previsti dalla Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge.

Siamo già a 6 mesi dal sisma, alla terza reiterazione. Per onestà intellettuale non mi sento di disattendere talune valutazioni venute dal dibattito: probabilmente i ritardi sono dovuti anche alla grande eterogeneità della tipologia degli interventi. Sono io il primo ad ammettere che in ordine alla graduazione dell'urgenza non c'è nulla che possa essere comparato alla necessità di interventi immediati per consentire che i cittadini lascino le baracche.

Ma ci sono anche altre questioni urgenti. Lo stesso senatore Tornati ha fatto riferimento ai problemi della politica ambientale che richiedono interventi urgenti, così come i problemi riguardanti il mare Adriatico. Non c'è dubbio che questa associazione di problemi diversi entro uno stesso provvedimento ha determinato notevoli ritardi.

Ormai però siamo all'epilogo di questa vicenda, che ci consente di marciare con il piede giusto sulla questione drammatica che tutti avvertiamo con la stessa sensibilità e con la stessa volontà di pervenire all'adozione di un provvedimento che non ci faccia rivivere le

esperienze peggiori, ma che invece consenta di utilizzare – come vogliono i siciliani – questa occasione per confermare che anche in Sicilia e nel Mezzogiorno c'è voglia di pulizia, c'è odore di bucato e si possono fare le cose per bene senza che nulla venga a danno o a detrimento della necessità di tempi brevi.

Non mi attardo a sviluppare una discussione che avremo modo di svolgere tra poco, ma questa è la filosofia, queste sono le scelte fondamentali del provvedimento di legge. Intanto la conversione del decreto-legge ci consente oggi di partire col piede giusto e su un terreno solido, avendo alle spalle la possibilità di interventi in una situazione di emergenza che è arbitrario – lasciatemelo dire – distinguere secondo logiche puramente geometriche; per cui tale emergenza sarebbe valida fino al giorno 15 mentre dopo quella data inizierebbe l'amministrazione ordinaria. La realtà non consente queste distinzioni. Naturalmente si tratta di non esasperare la concezione dell'emergenza che legittima provvedimenti urgenti, ma tuttavia ritenere che le fasi possano essere completamente separate mi sembra una forzatura nei confronti della realtà. Ringrazio i colleghi per la loro misura, ma soprattutto per la loro dichiarata volontà di concorrere positivamente in termini propositivi a uno sforzo di arricchimento del provvedimento organico per la ricostruzione.

Per quanto riguarda il Governo e il Ministro che si trova a governare in questa congiuntura difficile, posso dirvi che la volontà è univoca, nel senso di andare verso provvedimenti che concilino la necessità degli interventi tempestivi con la più assoluta trasparenza, stabilendo soprattutto un rapporto alto e credibile con il sistema dei poteri locali e anche con la regione Sicilia. Come sanno i colleghi che hanno avuto contatti con le popolazioni e gli amministratori della Sicilia, questo rapporto è difficile, perchè questa concezione – come ho detto molte volte in Commissione – doverosa per il rilievo costituzionale che ha il rapporto tra Stato e regione, oltre che per dare riscontro alla fase autonomistica crescente nel dibattito politico, questo rapporto Stato-regione, dicevo, non ha grande udienza e credibilità nella vita della regione Sicilia. Tuttavia dobbiamo scommettere anche in questa direzione, creando, attraverso un giusto rapporto tra Stato e regione nella fase di ricostruzione e sviluppo, le condizioni per un recupero alto di credibilità. Questo non vuol dire che lo Stato dopo l'approvazione della legge si deve tirare fuori; anzi è stato previsto un articolo preciso del provvedimento che disciplina un programma stralcio che sarà definito in accordo con la regione e la cui esecuzione viene affidata a procedure che tutti invochiamo di trasparenza e di celerità, con ordinanze adeguate e ben precise che ci consentiranno di avviare, soprattutto per quanto riguarda la ricostruzione del patrimonio edilizio privato, procedure assai rapide.

In questo modo speriamo di arrivare in tempi brevi, garantendo una funzione protagonista ai danneggiati e ai cittadini, a una soluzione che potrà essere il miglior viatico per avviare una fase che non sarà breve. Tale fase potrà essere accorciata in virtù delle nostre scelte oculate, ma certamente richiederà ancora tempo per poter creare condizioni di vivibilità piena e di ripresa alta delle attività produttive, oltre che di sviluppo delle infrastrutture territoriali di quell'area.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1 mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se insiste per la votazione dell'ordine del giorno.

ZANGARA, *relatore*. No, non insistiamo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione.

VENTURI, *segretario*:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza dichiara di non aver nulla da osservare».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 29 dicembre 1990, n. 414, e 5 marzo 1991, n. 65.

3. La sospensione dei termini di scadenza, di prescrizione e di decadenza da qualsiasi diritto sostanziale, ad eccezione di quelli di natura fiscale, e processuale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, non convertito in legge, opera anche per i soggetti domiciliati, residenti o aventi sede, alla data del 13 dicembre 1990, nei comuni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, dal 13 dicembre 1990 al 4 giugno 1991.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142.

*All'articolo 1*:

*al comma 2, primo periodo, le parole*: «, in linea di massima,» *sono soppresse*;

*al comma 4, la parola*: «indicazione» *è sostituita dalla seguente*: «proposta»;

*al comma 5, secondo periodo, dopo le parole*: «enti locali» *sono aggiunte le seguenti*: «e le autorità di bacino»; *al terzo periodo, dopo le parole*: «attività produttive» *sono aggiunte le seguenti*: «e la tutela dell'ambiente».

*All'articolo 2*:

*al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente*: «Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183».

*All'articolo 4*:

*al comma 1, primo periodo, dopo le parole*: «sono prorogati» *sono aggiunte le seguenti*: «dalle rispettive scadenze»; *al terzo periodo, le parole*: «, vaglia cambiari o assegni bancari» *sono sostituite dalle seguenti*: «o vaglia cambiari».

*All'articolo 5*:

*al comma 3, dopo le parole*: «al Ministero dei lavori pubblici» *sono aggiunte le seguenti*: «ed al Ministero dell'ambiente»;

*dopo il comma 6, è aggiunto il seguente*:

«6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, già differito al 30 aprile 1991 dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 luglio 1991».

*All'articolo 6*:

*al comma 1, primo periodo, le parole da*: «ed il termine fissato» *fino alla fine del periodo sono soppresse*;

*dopo il comma 2, è aggiunto il seguente*:

«2-*bis*. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è

avviato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993»;

*al comma 3, dopo le parole*: «da utilizzarsi» *sono aggiunte le seguenti*: «d'intesa con le regioni interessate».

*All'articolo 8*:

*il comma 1 è sostituito dal seguente*:

«1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorità per l'Adriatico»;

*il comma 2 è sostituito dal seguente*:

«2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993»;

*al comma 4, primo periodo, le parole*: «nella parte terminale dei» *sono sostituite dalla seguente*: «nei»;

*al comma 6, primo periodo, dopo le parole*: «nelle aree» *sono aggiunte le seguenti*: «ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, »; *al secondo periodo, dopo le parole*: «dei rifiuti speciali» *sono aggiunte le seguenti*: «della marmittola».

*Dopo l'articolo 9, è aggiunto il seguente*:

«Art. 9-*bis*. – 1. Il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, già prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1991».

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Al fine di assicurare gli interventi urgenti di primo soccorso e le indispensabili attività assistenziali in favore delle popolazioni dei comuni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1991, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile, che a tal fine è integrato di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991.

2. Entro il 15 giugno 1991, il Ministro per il coordinamento della protezione civile valuta l'entità complessiva dei danni al fine di determinare l'impegno di spesa da assumere con il successivo provvedimento legislativo di cui al comma 5. Entro il medesimo termine le amministrazioni dello Stato trasmettono al Ministro per il coordinamento della protezione civile, dandone comunicazione alla Regione siciliana, le stime dei danni e dei fabbisogni relativi agli interventi di competenza. Nelle opere di cui al presente comma è compreso il patrimonio storico e monumentale, con particolare riguardo al patrimonio barocco del Val di Noto.

3. I lavori attinenti agli interventi d'emergenza di cui al comma 1 sono considerati urgenti ed indifferibili ai sensi della vigente normativa statale e regionale.

4. Su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana, i Ministri competenti provvedono su pertinenti capitoli di bilancio al finanziamento dei progetti di opere pubbliche ricadenti nel territorio colpito dal sisma con carattere di priorità, anche a stralcio dei programmi generali di finanziamento; le relative opere saranno realizzate secondo le procedure ordinarie previste dalla legislazione in materia.

5. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti per l'emergenza e in attesa di una legge organica in cui si definiscano obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa. In attuazione della legge organica, la Regione siciliana, sentiti gli enti locali e le autorità di bacino ed in collaborazione con i Ministri competenti, definisce la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione, anche a completamento organico degli interventi d'emergenza. Il piano ha per fine la prevenzione antisismica, la ricostruzione della struttura edilizia, il potenziamento dei servizi di protezione civile, la ripresa delle attività produttive e la tutela dell'ambiente. Il piano delimita l'area, i danni, gli obiettivi, le risorse e i tempi d'attuazione; stabilisce altresì gli oneri a carico dello Stato, della Regione e degli enti locali.

Articolo 2.

1. Allo scopo di migliorare le condizioni di sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e delle infrastrutture, è avviato, nell'ambito dei territori di cui all'articolo 1, un programma di adeguamento antisismico, in conformità alla normativa tecnica vigente in materia. In attesa della definizione del piano organico di cui al comma 5 dell'articolo 1, le modalità di attuazione del programma sono definite, con riferimento alle situazioni d'urgenza, con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con la Regione siciliana. Per l'avvio del programma di adeguamento antisismico il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 30 miliardi per l'anno 1990.

2. Al fine di realizzare un sistema di sorveglianza sismica estesa alla Sicilia orientale, nonchè un sistema di ricerca sui precursori dei terremoti e delle eruzioni e di sorveglianza dei vulcani attivi della Sicilia, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 20 miliardi per l'anno 1990. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede, con proprie ordinanze, alla realizzazione di tali sistemi, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto nazionale di geofisica e del Gruppo nazionale per la vulcanologia, anche mediante stipula di apposite convenzioni. Alla gestione dei sistemi provvedono i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con la Regione siciliana ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 9, comma 5, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

Articolo 3.

1. Ai cittadini rimasti invalidi o deceduti in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, comma 1, e del terremoto del 5 maggio 1990, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro. Il relativo onere, valutato nel limite massimo complessivo di lire un miliardo, resta a carico, per quote, rispettivamente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, per la Regione siciliana, e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 2, per la regione Basilicata.

2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove in sede di tali accertamenti si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento,

saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

3. Ai superstiti dei cittadini deceduti in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industria di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili, in conseguenza degli eventi di cui all'articolo 1, comma 1, da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni, viene immediatamente corrisposta l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria, prorogabile per altri sei mesi.

5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1986, e vengono rimborsate dalla Regione siciliana e dalla regione Basilicata, alle quali è concesso, rispettivamente, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e del Fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo.

Articolo 4.

1. I termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati, emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 13 dicembre 1990, nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di duecento giorni. La proroga opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso, persone fisiche o giuridiche, domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni di Augusta, Carlentini, Francofonte, Lentini, Melilli e Noto della provincia di Siracusa e nei comuni di Militello in Val di Catania e Scordia della provincia di Catania. Le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura cureranno in appendice ai bollettini dei protesti cambiari apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati, residenti o aventi sede o stabilimento nei comuni predetti, dimostrino di avere subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella proroga dei termini di scadenza di cui al presente articolo. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto. Nei riguardi dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, domiciliati, residenti o aventi sede principale o

secondaria alla data del 13 dicembre 1990 nei comuni sopra indicati, sono sospesi i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono nei periodi sottoindicati. La sospensione dei termini sostanziali e processuali opera per il periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, salve, in ogni caso, le disposizioni degli articoli 2 e 5 della legge 7 ottobre 1969, n. 742. Sono sospesi per lo stesso periodo l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite relative ai predetti processi esecutivi. Le sospensioni e proroghe disposte dal presente comma operano anche a favore delle persone fisiche e giuridiche domiciliate, residenti o aventi sede principale o secondaria alla data del 13 dicembre 1990 in altri comuni danneggiati dagli eventi sismici di cui al presente decreto, che siano state colpite da ordinanza sindacale di sgombero anteriormente al 31 gennaio 1991, con riferimento alle abitazioni o ai locali destinati ad attività produttive.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 2), dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, in ordine alla sospensione, a decorrere dal 13 dicembre 1990 e fino al 30 giugno 1991, dei termini processuali, di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali, nonchè delle entrate aventi natura patrimoniale e assimilate.

3. I redditi dei fabbricati distrutti o colpiti da ordinanze di sgombero, perchè inagibili per effetto degli eventi di cui all'articolo 1, sono esclusi per l'anno 1991 dal calcolo dell'ILOR e non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF e dell'IRPEG fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, purchè alla dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione, ovvero l'inagibilità dei fabbricati, dovute al sisma. Non si fa luogo al rimborso di imposte già pagate.

4. Alle cessioni di beni e prestazioni di servizi connessi agli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 1 si applica l'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta prevista dall'articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154.

5. Le cessioni dei fabbricati o porzioni di fabbricati destinati anche ad uso diverso da abitazione, nonchè le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni indicati al comma 1, sono soggette, fino al 31 dicembre 1991, all'imposta sul valore aggiunto nell'aliquota ridotta di cui al comma 4 ed all'imposta di registro nella misura del 2 per cento, nonchè alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa.

6. Le successioni dei deceduti a causa degli eventi sismici di cui all'articolo 1 sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastali, nonchè da ogni altra tassa o diritto.

7. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 3, nonchè qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici ivi

previsti, sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonchè dai tributi speciali di cui alla tabella *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

8. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali ed i titoli di credito.

9. Al minor gettito derivante dal comma 2, valutato in lire 3,3 miliardi per l'anno 1991, in lire 2,3 miliardi per l'anno 1992 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1993, si provvede, relativamente al 1991, a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 e, relativamente al 1992 e al 1993, a carico del Fondo per la protezione civile, mediante versamento dei corrispondenti importi all'entrata del bilancio dello Stato.

Articolo 5.

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio nazionale dal giugno 1990 al gennaio 1991, per danni al regime idraulico, alle infrastrutture, alla rete viaria e agli edifici pubblici, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi a carico del Fondo per la protezione civile che, a tal fine, è integrato per l'anno 1991 del corrispondente importo.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere da eseguire e da completare, nonchè il programma degli interventi necessari.

3. Entro i successivi trenta giorni le regioni, d'intesa con le autorità di bacino, integrano i programmi degli interventi tenendo conto degli schemi previsionali ai sensi dell'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, predispongono il piano finanziario, per quanto di loro competenza, e comunicano al Ministero dei lavori pubblici ed al Ministero dell'ambiente i programmi di risanamento ambientale.

4. All'onere relativo all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 si provvede, entro il limite massimo di spesa di lire 150 miliardi per il 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa per l'anno stesso di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Per gli interventi a favore delle aziende agricole singole o associate e delle aziende florovivaistiche, nonchè per il ripristino delle strutture, infrastrutture e delle opere di bonifica nei territori colpiti dagli eventi alluvionali di cui al comma 1, dichiarati eccezionali per singoli territori regionali con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato di lire 120 miliardi per il 1991. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello

stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 590 del 1981 recante norme per il Fondo di solidarietà nazionale».

6. Le provvidenze previste dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, sono estese alla provincia di Ferrara, entro i limiti di spesa stabiliti dallo stesso articolo.

6-*bis*. Il termine di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, in materia di aiuti creditizi alle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell'annata agraria 1989-1990, già differito al 30 aprile 1991 dall'articolo 20 della legge 20 maggio 1991, n. 158, è ulteriormente differito al 31 luglio 1991.

7. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere e turistiche, aventi impianti danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, si applicano le provvidenze e le disposizioni previste dall'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198, come modificato dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

8. Le somme relative al contributo straordinario di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, non utilizzate in favore dei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del predetto decreto, possono essere utilizzate in favore dei comuni di cui alla lettera *b*) del medesimo articolo. La quota relativa alle perizie per l'accertamento dei danni è assegnata, su richiesta, alle regioni interessate.

9. Per l'attuazione delle misure di prevenzione nelle zone protette, anche istituite ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dell'ambiente predispone, sentito il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, un apposito piano di intervento per la redazione e l'attuazione del quale è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Tutela dei terreni agricoli dagli incendi».

Articolo 6.

1. Al fine di assicurare la continuità degli interventi di competenza, il Fondo per la protezione civile è integrato della somma di lire 215 miliardi per l'anno 1991 e di lire 245 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. A decorrere dall'anno 1994 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. Al fine di consentire il completamento degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici e da movimenti franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, il Fondo per la protezione civile è integrato di lire 50 miliardi per l'anno 1991 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La somma annua di lire 30 miliardi è destinata agli interventi urgenti ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per i gravi dissesti idrogeologici in atto e per i movimenti franosi.

2-*bis*. Per gli eventi sismici del 5 maggio 1990 e 26 maggio 1991 relativi alla regione Basilicata, al fine di assicurare le condizioni di sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per l'edilizia scolastica, è avviato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, un programma di adeguamento antisismico. Per l'attuazione di tale programma è autorizzata, a carico dello stanziamento di cui al comma 2, la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1991 e di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. Per l'attuazione delle misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi nelle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e da utilizzarsi d'intesa con le regioni interessate secondo le modalità previste dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 275 miliardi per l'anno 1991 e a lire 335 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando gli appositi accantonamenti «Reintegro Fondo per la protezione civile», «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto», «Misure urgenti per la prevenzione degli incendi boschivi a favore delle regioni Toscana, Calabria, Puglia, Lazio, Piemonte e Lombardia di cui all'articolo 30-*bis* della legge n. 38 del 1990».

Articolo 7.

1. I mutui concessi e da concedersi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1988, si intendono aggiuntivi rispetto a quelli assumibili dai comuni, dai loro consorzi e dalle province interessati in via ordinaria con la medesima Cassa depositi e prestiti.

Articolo 8.

1. Per assicurare la continuità degli interventi dell'Autorità per l'Adriatico, istituita con legge 19 marzo 1990, n. 57, necessari per la tutela delle acque di balneazione in conformità agli obiettivi della direttiva n. 76/160/CEE ed in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, è autorizzata la spesa di lire 13 miliardi per l'anno 1991 e di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993. La destinazione delle risorse deve essere definita dal piano di risanamento dell'Adriatico ed approvata dall'Autorità per l'Adriatico.

2. Per assicurare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1992 e di lire 50 miliardi per l'anno 1993.

3. Il finanziamento degli interventi previsti dal comma 2 è concesso con le modalità ed i criteri previsti dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424, anche con possibilità di esame da parte delle regioni delle domande presentate entro il 31 dicembre 1990, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo.

4. Per il completamento dei programmi di intervento in corso adottati ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernenti l'adeguamento e il potenziamento degli impianti di depurazione, l'integrazione del sistema di collettamento fognario, il risanamento dei corpi idrici a debole ricambio e conseguenti necessari interventi nelle opere di adduzione idropotabile che interessano le aree urbane che risultano collegate ai fiumi Po e Adige, purchè ricomprese nei territori ad elevato rischio ambientale di cui all'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, i comuni e loro consorzi ricadenti nei suddetti territori compresi nei bacini idrografici del Po e dell'Adige sono autorizzati a contrarre nell'anno 1991 mutui con la Cassa depositi e prestiti, o con istituti di credito abilitati ai sensi della normativa vigente, per l'ammontare complessivo di lire 80 miliardi. L'onere di ammortamento dei suddetti mutui, valutato in lire 12 miliardi annui a decorrere dal 1992, è posto a carico del bilancio dello Stato. La regione Veneto, ai fini degli obiettivi di cui sopra ricompresi nell'area ad elevato rischio di crisi ambientale del Polesine, è autorizzata a realizzare operazioni di mutuo per l'ammontare complessivo di lire 20 miliardi, con onere di ammortamento valutato in lire 3 miliardi annui posto a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal 1992. Le richieste di mutuo sono presentate alle regioni interessate che le inoltrano al Ministro dell'ambiente il quale provvede, entro venti giorni dalla richiesta, alla verifica delle compatibilità con gli obiettivi del programma triennale 1989-1991 per la tutela ambientale, tenendo conto dei piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna delle aree a rischio ai sensi del citato articolo 7 della legge n. 349 del 1986, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305. Al predetto onere per il triennio 1991-1993 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1992 e 1993 dell'accantonamento «Completa-

mento degli interventi per il potenziamento degli impianti di depurazione, integrazione del sistema fognario, risanamento dei corpi idrici che interessano le aree urbane del bacino del Po (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991.

5. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2 nel triennio 1991-1993, valutato in lire 13 miliardi per l'anno 1991, in lire 70 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 80 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando gli specifici accantonamenti «Interventi di competenza dell'Autorità per l'Adriatico», «Interventi a favore dei comuni turistici ad alto rischio ambientale» e relativamente al 1991 utilizzando, quanto a lire 3 miliardi, parte dell'accantonamento «Disposizioni in materia di tutela delle acque di balneazione».

6. Il Ministro dell'ambiente è autorizzato a dare corso agli interventi urgenti per la riqualificazione e risanamento ambientali nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, degli stabilimenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia. A tal fine è autorizzata la spesa, per l'anno 1991, di lire 17 miliardi per gli interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali della marmittola a favore di Massa Carrara e di lire 18 miliardi a favore di Manfredonia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991, all'uopo intendendosi ridotta l'autorizzazione di spesa per il medesimo anno di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, così come determinata dalla tabella *C* allegata alla legge 29 dicembre 1990, n. 405.

Articolo 9.

1. Per la realizzazione delle opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, aventi la necessaria copertura finanziaria, affidate in appalto o per le quali siano state avviate le procedure di gara, il presidente della Regione siciliana provvede alle attività necessarie, con le modalità disposte dagli articoli 3 e 4 del medesimo decreto-legge, per un triennio a decorrere dal 2 febbraio 1991. Il presidente della Regione siciliana subentra a tutti gli effetti al Presidente del Consiglio dei Ministri nei rapporti pendenti alla predetta data.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1, la contabilità speciale istituita ai sensi del citato decreto-legge n. 19 del 1988 presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma ed intestata «Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania» viene trasferita presso la tesoreria provinciale di Palermo ed intestata «Presidente della Regione siciliana: particolari e straordinarie esigenze delle città di Palermo e di Catania». I relativi

ordini di pagamento sono emessi a firma del presidente della Regione siciliana o di un funzionario dallo stesso delegato.

Articolo 9-*bis*.

1. Il termine relativo alla presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell'articolo 18 del testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, riferibile anche ai contenuti della domanda di cui al comma 2 dell'articolo predetto, già prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 2 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è differito al 31 dicembre 1991.

Articolo 10.

1. All'onere di lire 150 miliardi per l'anno 1990 e di lire 50 miliardi per l'anno 1991, derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2, si provvede, relativamente all'anno 1990, a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 7602 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1991; relativamente all'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento «Completamento degli interventi nei territori colpiti da eventi sismici e franosi, ivi compresi quelli del 5 maggio 1990 relativi alla regione Basilicata, nonchè gli interventi urgenti nei territori della Regione siciliana colpiti dall'evento sismico del 13 dicembre 1990 e per gli interventi per il barocco della Val di Noto».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Articolo 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

NEBBIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NEBBIA. Signor Presidente, a nome della Sinistra indipendente esprimo il voto contrario su questo provvedimento. Solidarietà, ha chiesto giustamente il relatore, per le popolazioni colpite ancora una volta da eventi sismici e da altre calamità non naturali, perchè molte erano prevedibili e avrebbero potuto essere evitate. Solidarietà, ma non

con un provvedimento di questo tipo che siamo costretti ad approvare dopo una frenetica seduta stamattina in Commissione e in pochi minuti adesso; non con un provvedimento di questo genere che ancora una volta, con un costume non condivisibile – almeno dal mio Gruppo – che si ripete sempre in casi di questo genere, mescola giusti provvedimenti di risposta alla domanda delle popolazioni con provvedimenti che non hanno niente a che fare neanche con il titolo del decreto che abbiamo di fronte.

Ripeto cose già dette stamattina più volte in Commissione. Il titolo del decreto parla di provvedimenti in favore delle popolazioni delle zone colpite dal terremoto e di altre zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche, mentre nel testo che abbiamo di fronte si parla, per esempio, di Adriatico. Giustamente vanno presi dei provvedimenti per l'Adriatico e per le zone contaminate dell'alto Adriatico, ma non inserendo interventi che non hanno niente a che fare con il titolo e con lo spirito del decreto e con la domanda della gente siciliana colpite dalla calamità: con queste esigenze, ben poco ha a che fare la prosecuzione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive nell'Adriatico per i quali si deve provvedere con mutui stanziati per 40 miliardi nel 1992 e 50 per il 1993.

Ben poco hanno a che fare con il tema del provvedimento le iniziative relative alle zone ad elevato rischio di crisi ambientale, in particolare di Massa Carrara e di Manfredonia. Certo, siamo di fronte a zone ad elevato rischio, più volte io stesso – che per inciso sono stato a Massa consigliere comunale per molti anni – ho chiesto per Massa Carrara e Manfredonia, una dichiarazione di zona ad alto rischio e azioni di bonifica, di salvaguardia concrete, ma questo nell'ambito delle leggi che prevedono le procedure di dichiarazione di zone ad alto rischio.

Invece, nel caso di Massa Carrara vengono stanziati 17 miliardi per interventi di bonifica e smaltimento dei rifiuti speciali, limitatamente, però, ai sottoprodotti del marmo (la cosiddetta marmettola) che certamente rappresentano un problema ambientale drammatico nella zona. Su questo non c'è dubbio; è ben noto a tutti coloro che vivono in questa zona, ma ancora una volta la procedura di dichiarazione di zona ad alto rischio ambientale è assolutamente anomala, fuori dalle procedure che prevedono un'indagine, un'informazione del Parlamento, eccetera. E di tutte le possibili operazioni di bonifica di una zona tra le più contaminate d'Italia vengono stanziati soltanto dei fondi per lo smaltimento della marmettola.

Siamo cioè di fronte ad una serie di risposte a reali necessità date senza alcun piano e in assoluto disordine. Lo stesso discorso vale per la zona di Manfredonia, per la quale vengono stanziati 18 miliardi senza altra specificazione, non si sa destinati a che cosa. Certo, è una zona contaminata, che ha avuto drammatiche storie di inquinamento e di incidenti, ma non si risolvono i problemi di Manfredonia con una procedura di questo genere, priva di qualsiasi programma.

Il ministro Capria ha parlato di «virtù» di questo decreto: no, signor Ministro, non credo proprio che questo provvedimento sia virtuoso. Il mio Gruppo, come certamente le altre forze di opposizione, è pronto a dare un contributo importante per la risoluzione dei problemi

ambientali nel nostro paese, ma nell'ambito di un programma coerente, di iniziative che consentano anche la migliore, più efficiente e – mi si consenta più virtuosa utilizzazione del pubblico denaro. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

PAGANI Maurizio. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANI Maurizio. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, sostanzialmente per tre ordini di motivi. Il primo è che, per quanto riguarda la Sicilia, l'approvazione è quanto meno un atto dovuto, avendo il provvedimento stesso già prodotto, se non tutti, la maggior parte dei suoi effetti. Non possiamo quindi evidentemente rinviarlo un'altra volta, considerando che sono già passati sei mesi dal cosiddetto «terremoto di Santa Lucia» e che daremmo effettivamente un cattivo spettacolo se non approvassimo il provvedimento.

## Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* PAGANI Maurizio). Il secondo motivo che ci spinge ad approvare il provvedimento è l'annuncio, fatto dal Ministro, della presentazione del provvedimento organico per la Sicilia, provvedimento che, in linea di massima, riscuote ovviamente la nostra approvazione per i criteri cui è ispirato: criteri di decentramento e quindi di valorizzazione dei poteri e delle autonomie regionali, nonchè di semplificazione delle procedure. In particolare, apprezziamo il criterio usato per gli interventi di ripristino delle proprietà private danneggiate, che prevede appunto il superamento di quelle procedure lunghe e defatiganti che abbiamo visto, nel caso del terremoto in Campania ed in Basilicata, produrre più danni che benefici.

Vi è infine un ultimo motivo per cui esprimiamo la nostra approvazione al provvedimento. Consentitemi, infatti, di dire che siamo alla terza reiterazione del provvedimento e la nostra impressione è che ogni volta che è stato reiterato e riletto, il decreto si è arricchito anche di elementi di confusione. È quindi meglio approvarlo...

CROCETTA. È motivo, questo, per non approvarlo!

PAGANI Maurizio. Questa volta, perchè forse una prossima rilettura sarebbe ancora peggiorativa. Restano certamente alcuni vizi di fondo, in parte dovuti all'originario testo governativo e in parte dovuti alle sovrapposizioni delle discussioni parlamentari. Il peccato originale – è stato con molta onestà ammesso dal ministro Capria – è nel titolo; infatti, il primo titolo riguarda la Sicilia, mentre il provvedimento solo in minima parte contiene benefici per la Sicilia, perchè è stato arricchito di altre norme che con la Sicilia non hanno nulla a che fare.

Ci è stato spiegato che in realtà il provvedimento era già pronto, con quelle norme diverse, quanto è sopraggiunto il terremoto della Sicilia; sta di fatto comunque che presso l'opinione pubblica e le popolazioni interessate esso ha destato delle aspettative che poi sono state disattese. È stato riconosciuto che, all'interno di questo provvedimento disomogeneo, vi sono diverse urgenze; vi sono, anzi, alcune norme che, onestamente, avrebbero trovato migliore collocazione in un disegno di legge ordinario anzichè in un decreto-legge. Peraltro, talvolta i provvedimenti di urgenza hanno *iter* più burrascosi e lunghi dei provvedimenti ordinari.

Un altro vizio di fondo emerso dalla discussione parlamentare riguarda alcuni elementi di poca chiarezza legislativa. Essi sono stati elencati dal senatore Tornati e dallo stesso relatore, che ringrazio per il lavoro svolto in questa fase e soprattutto nella prima discussione, lunga e faticosa, ma che pure ha dato i suoi frutti. Come dicevo, la minore chiarezza legislativa riguarda argomenti che già sono stati sottolineati e che pertanto mi limiterò semplicemente ad elencare. C'è innanzitutto una confusione di poteri e di competenze.

La stessa Autorità dell'Adriatico, nonostante i chiarimenti che ci sono stati forniti, sembra venire un pò deviata rispetto ai suoi compiti istituzionali. C'è poi la conflittualità tra la Protezione civile e i Lavori pubblici, per l'assunzione da parte della Protezione civile di compiti che in via ordinaria dovrebbero far capo ai Lavori pubblici. Sappiamo che il ministro Capria si sta impegnando per la riproposizione della legge sulla Protezione civile e ritengo che se in questa legislatura riuscissimo a completare tale aspetto legislativo compiremmo un'opera veramente meritoria. Infine – e termino –, resta ancora un'anomalia, che a mio avviso sta nell'aver definito per legge aree a rischio ambientale le zone di Manfredonia e Massa Carrara. La legge n. 305 del 1989, signor Presidente, definisce delle procedure chiare per la dichiarazione di area a rischio ambientale e non si vede perchè le procedure previste da una legge debbano essere superate con un'altra legge.

Va detto però anche che il provvedimento (la cui approvazione, come ripeto, è per noi un atto dovuto) ha prodotto effetti benefici, sottolineati negli interventi di chi mi ha preceduto e in particolare dal ministro Capria. Per tutti questi motivi, il nostro voto sarà favorevole.

TRIPODI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRIPODI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, confermiamo il voto negativo che già abbiamo espresso nelle precedenti occasioni, quando cioè il Senato si è trovato a discutere analoghi provvedimenti.

Infatti, per la terza volta affrontiamo lo stesso argomento con un disegno di legge che, proprio per il tipo di provvedimento voluto dal Governo, per due volte non ha avuto il voto favorevole del Parlamento. Anche questa volta, del resto, la sua approvazione non è certa, poichè ormai ci troviamo già in «zona Cesarini».

Riteniamo che il nostro voto contrario scaturisca dalle stesse motivazioni che i rappresentanti dei Partiti e dei Gruppi della

maggioranza hanno espresso qui. Essi, peraltro, dal momento che giudicavano molto negativamente il provvedimento, avrebbero dovuto concludere per la sua non approvazione.

Sono trascorsi ormai sei mesi dall'evento sismico che ha colpito le popolazioni della Sicilia orientale ed ancora ci troviamo ad esaminare i provvedimenti di intervento a carattere d'urgenza anzichè quelli relativi all'avvio della ricostruzione che tanto quelle popolazioni sollecitano.

Lo abbiamo verificato anche quando i sindaci sono venuti qui a Roma a sollecitare il provvedimento organico per la ricostruzione, per dare una sistemazione alle popolazioni rimaste senza tetto e, nello stesso tempo, per dare possibilità di ripresa alle attività economiche e produttive nelle zone danneggiate dal sisma. Ci siamo inveve trovati di fronte ad un fatto di inaudita gravità: il Governo, approfittando di un evento come quello che ha colpito queste popolazioni, ha varato un provvedimento che doveva operare in varie zone e per questioni che non hanno alcuna esigenza di urgenza e che potevano essere affrontate con provvedimenti orari. Tutto ciò, quindi, ha determinato un ritardo notevole e ha causato una situazione che costringe quei cittadini ad essere allocati nelle baracche o nei *containers* e a vivere in tali difficili condizioni anche per questa estate (tanto che possiamo dire che saranno costretti a stare nei forni), mentre noi siamo ancora qui ad ascoltare il Governo, che ci assicura che il problema sarà affrontato. Riteniamo allora che sulla base di questo solo fatto noi dobbiamo non solo votare contro, ma anche sottolineare la protesta delle popolazioni, che denota sfiducia nei confronti delle istituzioni per le responsabilità che il Governo e le forze di maggioranza si sono assunti lasciando immutate le situazioni.

Per questi motivi, voteremo contro il presente provvedimento. Vogliamo ribadire che il Governo non può limitarsi all'impegno (che per certi aspetti riteniamo ancora generico) della presentazione di un provvedimento organico, che non è all'esame del Parlamento, e non risulta nemmeno stampato, per cui non si sa quanto tempo ancora debba passare perchè lo si possa discutere. Per questo, nel votare contro il provvedimento, ribadiamo la necessità che il Governo affronti adeguatamente il problema della ricostruzione di quelle zone, in modo che venga eliminato un sospetto, che è poi quello più diffuso tra le popolazioni: che il provvedimento varato circa un mese fa fosse un provvedimento elettorale che, invece di affrontare veramente i problemi, fosse un inganno per le popolazioni.

Per questi motivi, quindi, voteremo contro e ci batteremo, come Gruppo della Rifondazione comunista, per sollecitare il provvedimento organico, adeguato e diverso da quelli che in passato hanno creato scandali (come quello per l'Irpinia), e non hanno risolto i problemi veri, ma hanno solo consentito l'affarismo e l'abuso. Auspichiamo, invece, che questo provvedimento possa veramente aiutare in tempi rapidi la ricostruzione di quelle zone e dare alle popolazioni la tranquillità e le condizioni per un futuro dignitoso. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

SPECCHIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, la collega Moltisanti, intervenendo nella discussione generale, ha già annunciato il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale spiegando tuttavia i particolari motivi per i quali voteremo a favore. Infatti, pur non essendo assolutamente soddisfatti dei contenuti del provvedimento, di come le cose sono andate avanti e del tempo che si è perso, voteremo a favore proprio perchè riteniamo che si sia perso fin troppo tempo. Siamo alla terza reiterazione del decreto-legge e bisogna sgombrare il campo da esso per poterci dedicare, ci auguriamo in tempi brevi, alla legge sulla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto. È questa la motivazione sostanziale del nostro voto favorevole.

Tuttavia, voglio approfittare di questa dichiarazione di voto perchè credo, caro Presidente, cari colleghi e autorevoli rappresentanti del Governo, che non possa assolutamente passare sotto silenzio una norma molto grave, contenuta nel decreto-legge, per cui chiederei ai colleghi senatori soltanto due minuti di attenzione, Infatti, con questo provvedimento i colleghi della Camera hanno creato un precedente gravissimo; che cosa è accaduto? (*Brusio in Aula*). Avevo chiesto l'attenzione dei colleghi; ne chiedo, quanto meno, il silenzio per raccogliere le idee.

Al sesto comma dell'articolo 8, con un decreto-legge, si riconoscono di fatto e giuridicamente due nuove aree ad elevato rischio di crisi ambientale e si richiama la legge n. 349 del 1986, e successive modificazioni, tra cui la legge n. 305 del 1989, Qual è il fatto grave? Che per le aree di crisi ambientale è in vigore una specifica legge, la legge n. 305 del 1989, che all'articolo 6 prevede una particolare procedura affinchè si arrivi alla dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale: vi è infatti una proposta, che vede, da una parte, il Ministro dell'ambiente e, dall'altra, le regioni, che vengono sentite; vengono ascoltate le Commissioni parlamentari; si arriva ad una delibera del Consiglio dei Ministri in cui sono contenuti gli obiettivi per gli interventi di risanamento e i termini e le direttive per la formazione di un piano. Vi è quindi tutta una procedura che l'anno scorso è stata seguita, tra le altre, per le aree a rischio di Brindisi e di Taranto per le quali deve ancora essere emanato il decreto; il provvedimento deve ancora essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nonostante la legge n. 305 del 1989 sia ancora in vigore, i colleghi della Camera, con il sesto comma dell'articolo 8, quindi con un decreto-legge, hanno saltato tutto e ci mettono di fronte ad una dichiarazione di area ad elevato rischio ambientale in violazione della legge e – ciò che è più grave – creano una situazione di disparità di trattamento tra territorio della nostra nazione, tra cittadini italiani, in base alla quale per i cittadini di serie «b» si devono seguire le procedure della legge n. 305, mentre per altri cittadini, in particolare quelli di Manfredonia e di Massa Carrara, ci vuole un decreto-legge. Su tale situazione di disparità richiamo l'attenzione di eminenti colleghi, conoscitori del diritto e del diritto costituzionale.

Abbiamo detto che voteremo a favore, ma su tale questione preannuncio, Presidente, colleghi, e rappresentanti del Governo, un interessamento del Presidente della Repubblica; credo infatti che il

Parlamento possa anche deliberatamente violare la legge, possa anche deliberatamente – almeno da parte di alcuni – approvare una norma incostituzionale, ma credo vi sia, oltre al Parlamento, il Presidente della Repubblica, custode della Costituzione, che deve giudicare se è possibile violare apertamente una legge e costituire un precedente in base al quale in Italia vi sono alcuni che vengono assoggettati ad un regime e altri che sono trattati diversamente; con il che, viene meno l'uguaglianza di trattamento delle diverse zone a rischio ambientale.

Chiedo scusa per questa parentesi, ma credo fosse opportuna. Mi è sembrato grave non solo il fatto che i colleghi della Camera – non so quanto consapevolmente – abbiano introdotto questa norma, ma ancora di più che essa sia stata passata sotto silenzio quasi dalla generalità dei colleghi, in Commissione e in Aula. Credo invece che fatti del genere debbano essere sottolineati per la loro gravità e che ognuno debba assumersi le proprie responsabilità.

La mia parte politica, anche dopo la seduta odierna, assumerà tutte le iniziative del caso, perchè ritiene che un precedente così grave non possa passare. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

PINTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINTO. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevole colleghi, una brevissima dichiarazione per esprimere il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, un voto che viene motivato facendo proprie le argomentazioni sagge e puntuali del relatore, senatore Zangara, che il Ministro, nella sua intelligente e completa replica, ha reso ancor più chiare ed evidenti.

Certo, siamo alla terza reiterazione del decreto-legge ed ha ragione il senatore Pagani quando sostiene che ognuno di questi provvedimenti si è andato arricchendo con nuovi interventi; è anche vero però che il testo risulta ogni volta modificato in meglio, affinato ed io credo anche più puntuale. Il suo destinatario principale, se non esclusivo, doveva essere la popolazione siciliana delle province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpite dal terremoto del dicembre 1990. Tuttavia, credo che l'estensione ad altre zone colpite da calamità naturali, che è stata criticata dal senatore Nebbia, abbia una sua giustificazione e ragione d'essere, soprattutto, onorevoli colleghi, se consideriamo che gli altri interventi sono per la maggior parte di completamento. Ad esempio, non è colpa delle popolazioni colpite da precedenti eventi sismici, se nei loro confronti l'attività, l'azione, l'iniziativa di ricostruzione (non soltanto quella di sviluppo) non è stata completata. Ecco perchè richiamo, in particolare, l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla formulazione originaria e sul modo in cui è stato modificato dalla Camera dei deputati e precedentemente dal Senato l'articolo 6.

Il comma 2 dell'articolo 6, per esempio, prevede un intervento a favore delle popolazioni colpite da un terremoto che è rimasto sconosciuto e che purtroppo non ha richiamato su di sè la doverosa attenzione, quello del 22 marzo 1982. È vero che fu approvata una legge speciale, la n. 933, che previde una serie di interventi, ma l'assoluta

insufficienza della dotazione finanziaria purtroppo ha fatto sì che rimanesse incompleta l'attività di ricostruzione.

Semmai, vi è da lamentare l'insufficienza della dotazione prevista anche per l'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 6, cioè per il completamento delle opere nelle zone colpite da precedenti eventi sismici. Il ministro Capria ha detto che occorre conciliare tempestività e trasparenza. Non so se potremo assicurare la tempestività; mi auguro almeno che si possa giungere alla affermazione della trasparenza. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Sono queste le ragioni per le quali il Gruppo della Democrazia cristiana esprimerà il proprio voto favorevole (*Applausi dal centro*).

CUTRERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRERA. Signor Presidente, colleghi, desidero annunciare il voto favorevole del Partito socialista italiano al disegno di legge di conversione del quale discutiamo. Le ragioni di tale voto sono da ricollegarsi a quelle già espresse alcuni mesi fa in quest'Aula quando il decreto-legge venne presentato per la prima volta; rispetto ad allora, alcuni elementi di ulteriore conforto ci sostengono nel voto favorevole. Una prima ragione è che alcune indicazioni contenute nel provvedimento, così come modificato dalla Camera dei deputati, appaiono effettivamente migliorative della formulazione iniziale. Inoltre, abbiamo constatato, in ordine all'articolo 1 del decreto-legge, che l'attesa di una legge organica per gli interventi di ricostruzione ha trovato risposta nella presentazione alla Camera dei deputati di una proposta di legge organica da parte del Governo. Questo è un avvenimento molto importante; desidero dare atto al Ministro dell'azione che sta svolgendo: essa merita tutto il nostro compiacimento. La presentazione di una proposta di legge organica contestualmente alla presentazione del decreto-legge rappresenta un sicuro conforto all'azione suggerita ed appena delineata nelle norme introduttive del decreto-legge stesso.

Il Ministro ha delineato alcuni aspetti della nuova normativa che verrà ad essere introdotta con la proposta di legge organica: ci riserviamo di esaminarli in prosieguo. In questa occasione, desidero richiamare l'attenzione del Ministro sull'importanza non solo della legge organica per la ricostruzione dei territori del Siracusano danneggiati dal terremoto, ma anche dell'esame al più presto in quest'Aula di una legge sulle calamità naturali, visto che il nostro paese risente in particolar modo della necessità di addivenire ad una normativa che passi per un riassetto complessivo della legislazione vigente. Se riuscissimo in questo scorcio di legislatura a definire, oltre a questi provvedimenti d'urgenza, la legge per la ricostruzione nei territori terremotati della Sicilia orientale e anche e soprattutto la legge organica sulle calamità naturali, avremmo dato un'assetto meno casuale a questa delicata materia.

Vorrei ancora considerare alcuni aspetti positivi, che si rilevano nella nuova normativa dettata dal provvedimento in esame: viene prospettata la realizzazione di un sistema di soveglianza sismica esteso

all'intera Sicilia orientale. Tale sistema, delineato al comma due dell'articolo 2 del decreto-legge, prevede anche una sua successiva gestione; nella proposta di legge organica, la gestione del sistema viene invece affidata ai servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali previsti dalla legge n. 183 del 1989. Questa impostazione sembra istituzionalmente chiara, avendo noi più volte individuato nei servizi tecnici nazionali l'organismo preposto a risolvere i complessi problemi dei settori interessati dalle calamità naturali.

Non altrettanto positive sono le nostre considerazioni in ordine a quanto viene indicato all'articolo 8 del decreto-legge: con tale norma si introducono ragioni di sopravvenuta assistenza a favore delle popolazioni colpite dai noti fenomeni della eutrofizzazione dell'Adriatico (con ripetuti rilievi all'interno dell'articolo). In particolare, a proposito del comma 1 consideriamo – e desideriamo ribadirlo – errato, da un punto di vista giuridico, affermare che il piano di risanamento dell'Adriatico sarà approvato dall'Autorità per l'Adriatico, in quanto quel piano sarà approvato dal Comitato dei ministri, previsto dall'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, mentre l'Autorità per l'Adriatico rimane estranea al Comitato dei ministri. Quindi, credo si tratti di un vero e proprio *lapsus* normativo, al quale spero si vorrà porre rimedio in termini di concreta applicazione.

Si parla inoltre, con insufficienza e con troppa genericità, di strutture ricettive, per le quali viene autorizzato un contributo di 40 miliardi per il 1992 e di 50 miliardi per il 1993 per i mutui che dovranno essere accesi per quelle stesse strutture. Ma il punto più delicato – già altri colleghi lo hanno osservato con fondamento – riguarda la definizione del regime delle aree a elevato rischio ambientale, di cui all'articolo 7 della legge n. 349 del 1986, che con questo provvedimento subisce ulteriori ragioni di incertezze e di difficile applicabilità.

In particolare, sono gli stabilenti industriali di Massa Carrara e di Manfredonia ad essere interessati da una incertezza di definizione normativa; sono queste le aree per le quali sopravviene incertezza intorno alla definizione di piani, tanto che non si sa più se devono trovare la fonte in questa nuova normativa o se si recupera la disponibilità processuale prevista dalla legge n. 349 dell'8 luglio 1986.

Pur all'interno di queste riserve, che confermiamo con la nostra dichiarazione, esprimiamo il voto complessivamente favorevole del Gruppo socialista per l'esigenza di dare finalmente soluzione alle ragioni di urgenza espresse dai diversi settori, ma soprattutto per rispondere alle attese delle popolazioni della Sicilia, che da dicembre attendono un provvedimento di per se stesso non di grande rilevanza, ma che però costituisce l'avvio degli interventi destinati a dare soluzione globale ai problemi di ristrutturazione e di ricostruzione. (*Applausi dalla sinistra*).

ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANGELINI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*. Vorrei dare un chiarimento al senatore Specchia, che ha espresso un giudizio abbastanza duro e preciso sul comma 6 dell'articolo 8. Il Governo ha già

detto in Commissione che la norma relativa alle aree ad alto rischio ambientale è stata inserita dalla Camera, però la giudica al massimo una qualificazione aggiuntiva e sovrabbondante, che non aggiunge nè ritarda le procedure stabilite, per le aree ad alto rischio, dalla legge n. 305. Non modifica, inoltre, la normativa, così come prevista dal Governo con il decreto-legge. Si ritiene quindi che non abbia quel carattere dirompente che sarebbe stato evidenziato. Tutt'al più, ha il carattere di una aggiunta superflua, che in qualche modo aveva già il decreto iniziale.

Con queste motivazioni, il Governo non ha sollevato una questione formale su questo punto e ritiene di poter tranquillizzare il senatore Specchia, il quale teme che questa qualificazione turbi le procedure della legge n. 305. Invece, queste ultime sono state avviate con il programma di salvaguardia ambientale e non saranno ritardate, nè modificate, per quanto riguarda le poste finanziarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1.

**È approvato.**

**Discussione del disegno di legge:**

**«Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154» (1746)**
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154», già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiara aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. La Camera dei deputati, in data 3 maggio 1989, ha approvato un testo recante: «Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per l'istituzione dei centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti di reddività».

La trasmissione del provvedimento dalla Camera al Senato è stata accompagnata da un emendamento governativo che prevedeva, oltre alla riformulazione della parte anti-elusione, l'istituzione di centri di assistenza fiscale da parte di datori di lavoro, di associazioni di lavoratori autonomi e delle organizzazioni sindacali per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Il dispositivo relativo ai coefficienti di redditività veniva nel frattempo inserito in un decreto-legge.

In pratica, la proposta governativa ipotizzava un modello secondo il quale tutti i contribuenti per la loro denuncia dei redditi, avrebbero dovuto transitare da un centro di assistenza fiscale, il quale, vagliata la documentazione fornita, avrebbe apposto un visto di conformità sulla denuncia medesima.

Per i lavoratori autonomi si prevedeva un tariffario a carico del contribuente stesso; per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, lo Stato avrebbe corrisposto a datori di lavoro e sindacati un corrispettivo per ogni denuncia, diversificato in base alla complessità della denuncia.

L'ipotesi indicata tendeva alla costituzione di strutture capaci di fungere da tramite tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria anche per supplire alle due principali disfunzioni presenti nel nostro sistema tributario: la prima disfunzione riguarda la complessità della normativa legislativa; la seconda le carenze strutturali e di organico dell'Amministrazione finanziaria.

Si tratta di problemi, che a nostro parere vanno affrontati nella loro oggettività e risolti in quanto tali, evitando avventate improvvisazioni, molto costose, costituzionalmente discutibili e rischiose per la stessa funzionalità del sistema tributario.

La filosofia del CAF, così com'era concepita dal Governo andava ad intaccare un supporto portante della riforma tributaria: quello dell'auto-denuncia e dell'auto-versamento, vale a dire del coinvolgimento diretto del cittadino nell'esercizio del proprio dovere fiscale, che è stato e resta uno degli aspetti più democratici e più nobili della riforma fiscale.

È vero che nel rapporto fiscale con lo Stato, il contribuente può vivere anche una sensazione di solitudine, ma questi aspetti la legislazione di uno Stato di diritto è in grado di risolverli e comunque vanno risolti sul piano garantista dei diritti individuali, non costruendo strutture destinate a fungere da diaframma tra il cittadino e lo Stato col rischio di diventare nel tempo soggetti di rivendicazione e di contrattazione nei confronti del medesimo su uno dei segmenti più delicati dell'organizzazione statuale come quella fiscale.

La proposta governativa andava ad intaccare il rapporto cittadino-Stato e metteva fuori gioco il variegato mondo dei liberi professionisti legato alle consulenze e a prestazioni professionali in materia fiscale che resta un presupposto irrinunciabile per assicurare vitalità allo Stato di diritto attorno al delicato nodo del fisco.

Le stesse audizioni fatte dalla Commissione finanze con i diversi soggetti richiamati dall'emendamento governativo hanno evidenziato perplessità ed opposizioni nette circa l'opportunità di coinvolgere organizzazioni e soggetti privati nella gestione delle denunce dei redditi.

Assurda è apparsa l'idea di aggregare tutti i contribuenti italiani in centri di assistenza centralizzati a livello nazionale.

Le audizioni hanno suggerito di rimettere il problema con i piedi per terra optando per una strada che presentasse contenuti di sperimentazione e di gradualità.

I Centri di assistenza fiscale sono sorti in Francia nella seconda metà degli anni '70, qualche anno dopo l'entrata in vigore della nostra riforma tributaria.

La Francia vanta una lunga sperimentazione. I rapporti forniti dai funzionari del Ministero delle finanze francese esprimono giudizi positivi, l'esperimento ha interessato principalmente i lavoratori autonomi.

In Francia l'adesione al centro di assistenza fiscale è facoltativa. I centri hanno natura privatista. L'Amministrazione finanziaria è presente con un proprio dirigente col quale il centro medesimo dialoga per l'interpretazione corretta della legis0lazione nell'applicazione della medesima a casi specifici. La denuncia fiscale operata tramite il centro di assistenza fiscale si presume verosimile.

Le disparità oggettive esistenti tra noi e i francesi, non riducono la validità di quell'esperienza la quale può anche essere mutuata ed adeguata alla realtà italiana.

In particolare, per il variegato mondo dei lavoratori autonomi, è apparso subito evidente che l'obbligo della veridicità della denuncia dei redditi sancito dalla legge viene sovente disatteso, dando vita poi ad un fenomeno diffuso e noto come evasione. Combattere questo fenomeno ricorrendo a criteri induttivi significa riporre nelle mani dell'amministrazione finanziaria poteri che possono sconfinare in atteggiamenti arbitrari e vessatori, sino a raggiungere forme di corruzione. Ora, se il metodo induttivo presenta questi rischi, l'altro richiamato dalla riforma tributaria, che vuole accertamenti basati su dati certi e probanti, non sempre permette all'amministrazione finanziaria di innalzare dighe resistenti al fenomeno dell'evasione, per carenza appunto di dati certi capaci di contrastarla.

Si tratta di criteri poco garantista il primo, quello induttivo, troppo garantista il secondo (i dati probanti ed oggettivi), che non costituiscono una corretta ed equa maglia di tenuta all'evasione stessa.

La legislazione italiana ha cercato di superare questa incongruenza di applicare, sulla base di dati oggettivi riscontrabili dall'attività dell'azienda (come il numero degli occupati, il consumo di energia elettrica, l'ubicazione territoriale, gli spazi a disposizione, la tipologia di prodotto eccetera) coefficienti automatici che portano alla determinazione del reddito presunto. Ora, se la denuncia del contribuente si situa attorno ai valori indicati dai coefficienti, la denuncia viene considerata veritiera e di conseguenza non soggetta ad accertamento successivo. Nel caso in cui situazioni congiunturali particolari portassero alla formazione di redditi inferiori a quelle indicate dai coefficienti, l'interessato ha diritto di presentare una denuncia inferiore alla fascia di competenza, ma si espone automaticamente al rilevamento informatico previsto per i contribuenti a rischio.

L'introduzione del sistema dei coefficienti di redditività, concepiti come parametri per verificare il grado di veridicità delle denunce dei redditi dei lavoratori autonomi, trova il suo completamento naturale nella costituzione dei centri di assistenza fiscale.

I centri di assistenza del resto esistono in Italia e sono operanti da anni, anche se la loro attività è oggetto di continue contestazioni da parte dei liberi professionisti che si ritengono unici soggetti abilitati ad operare in materia di assistenza e consulenza fiscale.

I centri sono operativi presso le associazioni degli artigiani, dei commercianti e dei coltivatori diretti; sono presenti in larga parte del territorio nazionale ed operano come supporto e completamento dell'assistenza sindacale fornita dalle associazioni ad ogni singolo aderente.

Si tratta non solo di legalizzare questa attività che da supporto all'assistenza sindacale è diventata, in rapporto alla complessità stessa della materia fiscale, attività primaria e principale delle associazioni medesime.

Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti, resta aperto il problema della semplificazione della normativa in ordine alla denuncia. In particolare si pone la necessità di inglobare nel Modello 101, semplice o integrato, redditi aggiuntivi ed oneri deducibili per evitare a milioni di contribuenti, in possesso di più indennità di pensione o del reddito relativo alla propria casa, di ricorrere alla compilazione del Modello 740.

Si tratta di semplificare la denuncia in modo tale da consentire ai sostituti d'imposta, già tenuti ad emettere il Modello 101, di arricchirlo con componenti aggiuntive e consentire la relativa compensazione fiscale. In questo modo si eliminano milioni di copie del Modello 740, tonnellate di carta e tutta la gestione della partita a credito.

La compensazione fiscale è prevista a sua volta anche per i sostituti d'imposta e per i lavoratori autonomi, mediante l'introduzione di conti correnti fiscali da accendere presso istituti di credito di fiducia.

Il provvedimento al nostro esame presenta contenuti fortemente innovativi e risponde ad una serie di esigenze. L'articolo 1 del testo scaturito dal Comitato ristretto, e presentato poi dopo il vaglio della Commissione all'esame dell'Aula, prevede innanzi tutto l'esercizio di assistenza fiscale e contributiva da parte dei centri autorizzati. Tali centri possono essere costituiti da una o più associazioni istituite da almeno dieci anni e rientranti in uno dei seguenti gruppi: *a*) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori presenti nel CNEL; *b*) associazioni sindacali di categoria tra imprenditori diverse da quelle indicate dalla lettera *a*) se, con decreto del Ministro delle finanze, ne è riconosciuta la rilevanza nazionale in relazione al numero di iscritti e al territorio in cui svolgono la loro attività.

## Presidenza del presidente SPADOLINI

(*Segue* BRINA). Le organizzazioni aderenti alle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) possono essere autorizzate alla costituzione dei centri previa delega della propria associazione nazionale. Il ritiro di detta delega comporta conseguentemente, l'automatica revoca dell'autorizzazione.

I centri autorizzati di assistenza fiscale hanno natura privata, non possono avere un numero di utenti inferiori a cento e debbono essere costituiti nella forma di società di capitali. L'oggetto sociale dei centri

non può prevedere attività diversa da quella di assistenza con esclusione di quella soggetta ad IRPEG. Il bilancio dei centri deve essere certificato ed è prevista una normativa piuttosto rigorosa per quanto riguarda la gestione dei centri medesimi, nonchè il rapporto che la gestione deve mantenere con l'amministrazione finanziaria.

Con la costituzione dei centri di assistenza fiscale viene polarizzata quell'attività di assistenza e consulenza fiscale e contributiva, prima assicurata da diversi soggetti professionali dotati di specifica competenza e specializzazione. Il CAF concentra su di sè l'insieme di queste competenze plurime e questo fatto determina, in qualche modo, uno scadimento dei profili specialistici di ogni singolo libero professionista il quale, se gli venisse negata la possibilità di apporre per la propria clientela quel visto di conformità consentito ai centri di assistenza, rischierebbe di essere surclassato ed emarginato da un provvedimento troppo sbilanciato a favore dei centri. L'esigenza, quindi, di estendere questa facoltà ai liberi professionisti operanti come consulenti ed assistenti fiscali è dettata in primo luogo dalla nostra Costituzione che salvaguarda le pari opportunità per tutti i cittadini ed esclude propositi discriminanti per alcuni a favore di altri. Più in generale, però, è dettata da ragioni di opportunità operativa, nel senso che il nostro sistema tributario e contributivo funziona anche grazie all'apporto tecnico dei liberi professionisti. Noi ci siamo battuti in Commissione, e lo faremo in Aula con gli emendamenti presentati, per assicurare ai liberi professionisti e a tutte le categorie che operano nel settore, le stesse condizioni previste per i futuri centri di assistenza.

L'articolo 2 del disegno di legge - e mi avvio velocemente alla conclusione - innova profondamente anche il rapporto fiscale con i lavoratori dipendenti. I possessori di soli redditi da lavoro dipendente e assimilati sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi e possono adempiere agli obblighi di dichiarazione anche presentando ai sostituti d'imposta una dichiarazione redatta su apposito modello sottoscritto. È indicata poi tutta una casistica che prevede in che modo tale dichiarazione debba essere presentata, proprio per caricare sui sostituti d'imposta gli oneri che attualmente gravano su milioni di contribuenti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione del conto fiscale contributivo con decorrenza dal 1° gennaio 1993, obbligatorio per tutti i contribuenti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Sul conto fiscale, da attivare presso un'azienda o un istituto di credito, dovranno essere registrati i versamenti ed i rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali. Il conto fiscale contributivo è tenuto presso il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio. L'articolo 3, inoltre, rilancia il ruolo dei concessionari del servizio di riscossione voluti ed istituiti dalla riforma del 1989.

La materia che stiamo trattando, signor Presidente, ha fatto discutere molto le categorie, le forze politiche e gli esperti in materia fiscale. Certo, ogni forza aveva una propria idea dei centri di assistenza. Il testo licenziato dalla Commissione ed ora al nostro esame permette di uscire in maniera definitiva dal vago, dalle interpretazioni di parte e soggettive: i CAF sono quelli indicati nel disegno di legge.

Il dibattito naturalmente è destinato a riprendere tono con l'approvazione del testo da parte di questo ramo del Parlamento e, in seguito, con l'esame da parte della Camera.

Si tratta di un provvedimento fortemente innovativo che si pone in sintonia con i più sofisticati strumenti di informatizzazione, elimina i supporti cartacei difficili da manovrare, difficili da gestire e da verificare, rompe schemi ed abitudini consolidate anche nell'ambito dell'amministrazione finanziaria, favorisce l'ammodernamento della struttura organizzativa del Ministero delle finanze. Alcuni temono che i futuri centri di assistenza fiscale diventino oasi di evasione legalizzata; questi timori non credo siano fondati. Tutto l'impianto si muove lungo una logica di trasparenza e di responsabilizzazione più collettiva sia dei contribuenti che degli operatori fiscali. Questo processo non può che portarci avanti. Per questo la nostra parte politica vede con interesse la novità che stiamo varando, dopo aver dato un serio contributo alla sua definizione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

## Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento – le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato dal mese di aprile all'inizio delle ferie estive.

- Disegno di legge n. 1286-B – Giudice di pace (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
- Documento di programmazione economico-finanziaria
- Disegni di legge nn. 168, 845-*bis* – Semestre bianco
- Disegno di legge n. 2829 – Semestre bianco (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegno di legge n. 2713 – Procedimento elettorali (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- Disegni di legge nn. 1685 e 478 – Riforma delle telecomunicazioni
- Disegno di legge costituzionale n. 2287-B – Amnistia e indulto (*Seconda deliberazione del Senato*)
- Disegno di legge n. 2892 – Assestamento bilancio 1991
- Disegno di legge n. 2893 – Rendiconto 1990
- Disegno di legge n. 1895 (e connessi) – Autonomia impositiva degli enti locali (*collegato alla manovra finanziaria*)
- Disegno di legge n. 770 (e connessi) – Informatori scientifici per farmaci

## Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei darvi le comunicazioni relative alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che si è testè conclusa.

Il dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica avrà inizio a partire dal pomeriggio di martedi 23 luglio e si prolungherà per tutta la giornata del 24.

CROCETTA. E il 25?

PRESIDENTE. Il 25 è stato evitato. Ho raggiunto questa intesa con il Presidente della Camera dei deputati, in adempimento (*Commenti dall'estrema sinistra*) al mandato conferitomi questo pomeriggio dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Sulle successive modalità di svolgimento del dibattito saranno gli stessi Capigruppo a decidere in una riunione che sarà convocata prima di martedì 23 luglio. È stato per ora stabilito che il dibattito si concluderà senza voto.

I Presidenti delle due Camere sono stati incaricati dalle rispettive Conferenze dei Capigruppo di significare al Capo dello Stato, in un incontro che avverrà domani pomeriggio alle 17,30, le conclusioni raggiunte dalle due Conferenze.

Per quanto riguarda il resto dei nostri lavori, i Capigruppo hanno confermato il calendario previsto per la corrente settimana, compreso l'esame, domani pomeriggio, del decreto-legge sulla finanza pubblica. È stato rinviato alla prossima settimana lo svolgimento delle mozioni sulle conclusioni della Commissione Scalfaro circa il terremoto in Irpinia.

Venerdì mattina il Governo si è impegnato, sulla base di sollecitazioni espresse da vari Gruppi all'interno della Conferenza dei Capigruppo, a venire in Aula a riferire sulla situazione jugoslava che si sta aggravando di ora in ora.

Giovedì mattina, alle ore 9,30, con un anticipo di mezz'ora rispetto a quanto precedentemente previsto, si svolgeranno le interrogazioni sulle USL, che avrebbero dovuto essere svolte adesso; quindi, per ragioni di comodità dei vari Gruppi, abbiamo introdotto questa piccola variante.

A partire da martedì prossimo, in seduta antimeridiana, si riprenderà l'esame della riforma sanitaria, secondo gli accordi intervenuti. Il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento sulla riforma sanitaria è stato spostato a giovedì pomeriggio alle ore 17.

Nel corso della settimana, oltre alla riforma sanitaria, che occuperà la maggior parte delle sedute, e alle mozioni sul terremoto sarà anche esaminato il disegno di legge sulle telecomunicazioni. Nel corso della settimana successiva, dal 16 al 19 luglio, saranno discussi fra gli altri: il documento di programmazione economico-finanziaria, la mozione del senatore Pecchioli sulla vicenda Gladio, i disegni di legge costituzionale sul semestre bianco e le norme sui procedimenti elettorali, già approvate dalla Camera dei deputati.

L'ultima settimana dei nostri lavori, dopo quella riservata al dibattito sul messaggio del Presidente della Repubblica e che nella seconda parte sarà dedicata alle Commissioni, vedrà la trattazione del disegno di legge costituzionale sull'amnistia e l'indulto, nonchè dell'assestamento e del rendiconto. Saranno anche esaminati tutti i decreti-legge in scadenza.

Di massima – perchè su questo punto è sempre bene essere prudenti con la situazione mondiale e interna – i lavori del Senato dovrebbero terminare venerdì 2 agosto e riprendere nella settimana dal 16 al 20 settembre con i lavori delle Commissioni. L'Aula sarà

riconvocata (se questo calendario – torno a dire – sarà confermato, compatibilmente con gli impegni e con la situazione mondiale) per martedì 24 settembre.

**Calendario dei lavori dell'Assemblea**

PRESIDENTE. Più specificamente, nel corso della riunione di questo pomeriggio, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 3 luglio all'inizio delle ferie estive.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mercoledì | 3 | luglio | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | – Disegno di legge n. 2809 – Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza pubblica (*Presentato al Senato - scade il 12 luglio 1991*)<br>– Votazioni sulle dimissioni presentate dai senatori Cassola e Corleone (*voto con la presenza del numero legale*) |
| Giovedì | 4 | » | (*antimeridiana*) (h. 9,30) | – Disegno di legge n. 2888 – Conversione in legge del decreto-legge sul riciclaggio (*Approvato dalla Camera dei deputati scade il 7 luglio 1991*) |
| » | 4 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Venerdì | 5 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | – Disegno di legge n. 1286-B – Giudice di pace (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)<br>– Disegno di legge n. 1990 – Soccorso alpino<br>– Interrogazioni sulla situazione in Jugoslavia |

In apertura della seduta antimeridiana di giovedì 4 luglio, alle ore 9,30, saranno svolte le interrogazioni sulle USL.

Le interrogazioni sulla situazione in Jugoslavia saranno svolte nella seduta antimeridiana di venerdì 5 luglio.

Mercoledì mattina, alle ore 10,30, è convocato il Parlamento in seduta comune per procedere all'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Le dimissioni dei senatori Cassola e Corleone saranno poste ai voti nella seduta pomeridiana di mercoledì 3 luglio.

Il termine per la presentazione degli emendamenti alla riforma sanitaria scade giovedì 4 luglio alle ore 17.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 9 | luglio | (*antimeridiana*) (h. 10,30) | - Seguito del disegno di legge n. 2375 (ed altri connessi) - Riforma sanitaria (*Approvato dalla Camera dei deputati - voto finale con la presenza del numero legale*)<br>- Disegni di legge nn. 1685 e 478 - Riforma delle telecomunicazioni<br>- Esame di mozioni sulle conclusioni della Commissione d'inchiesta sul terremoto in Irpinia |
| » | 9 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Mercoledì | 10 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 10 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Giovedì | 11 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 11 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Venerdì | 12 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 12 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |

Il provvedimento sulle telecomunicazioni sarà in ogni caso esaminato nella seduta pomeridiana di giovedì 11 luglio.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 16 | luglio | (*pomeridiana*) (h. 17) | - Esame del documento di programmazione economico-finanziaria (*Doc.* LXXXIV, n. 4)<br>- Mozione dei senatori Pecchioli ed altri sulla vicenda Gladio (ex art. 157, comma 3, del Regolamento)<br>- Discussione congiunta dei disegni di legge costituzionali nn. 168-845-*bis* e 2829 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) sul semestre bianco (*Voto finale con la presenza del numero legale*)<br>- Disegno di legge 2713 - Procedimenti elettorali (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*)<br>- Autorizzazioni a procedere in giudizio<br>- Disegno di legge .... - Conversione in legge del decreto-legge sul trasferimento dei magistrati (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 30 luglio 1991*)<br>- Disegno di legge .... - Conversione in legge del decreto-legge sullo scioglimento dei consigli comunali (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 30 luglio 1991*) |
| Mercoledì | 17 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 17 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Giovedì | 18 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 18 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Venerdì | 19 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 19 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 23 | luglio | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | - Dibattito sul messaggio del Capo dello Stato |
| Mercoledì | 24 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | |
| » | 24 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |

Le modalità per lo svolgimento del dibattito sul messaggio del Capo dello Stato saranno stabilite in una successiva Conferenza dei Capigruppo che verrà convocata prima del dibattito stesso.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Martedì | 30 | luglio | (*antimeridiana*) (h. 10,30) | - Disegno di legge costituzionale n. 2287-B - Amnistia e indulto (*Seconda deliberazione del Senato*) (*Voto con la presenza del numero legale*) |
| » | 30 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | - Disegno di legge n. .... - Assestamento bilancio 1991 e rendiconto 1990 (*Voto con la presenza del numero legale*) |
| Mercoledì | 31 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | - Disegno di legge n. 1895 (e connessi) - Autonomia impositiva degli enti locali (*Collegato alla manovra finanziaria*) (*Voto con la presenza del numero legale*) |
| » | 31 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Giovedì | 1° | agosto | (*antimeridiana*) (h. 10) | - Disegno di legge n. .... - Conversione in legge del decreto-legge sull'avvio dell'anno scolastico (*Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - scade il 6 agosto 1991*) |
| » | 1° | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |
| Venerdì | 2 | » | (*antimeridiana*) (h. 10) | - Disegno di legge n. 770 (ed altri connessi) - Informatori scientifici per farmaci |
| » | 2 | » | (*pomeridiana*) (h. 16,30) | |

I lavori del Senato riprenderanno nella settimana dal 16 al 20 settembre con le riunioni delle Commissioni.

L'Assemblea è convocata per martedì 24 settembre, alle ore 17, per lo svolgimento di interpellanze ed interrogazioni. Nella stessa giornata sarà convocata la Conferenza dei Capigruppo per definire il calendario ed il programma dei lavori.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Signor Presidente, come lei sa bene perchè l'ho anticipato nella Conferenza dei Capigruppo e del resto lo avevo già detto in Aula l'altra volta, il Gruppo di Rifondazione comunista voterà contro il calendario per l'inserimento in esso della discussione in Aula del messaggio del Presidente della Repubblica.

Il motivo per il quale non accettiamo di discutere il messaggio del Capo dello Stato ha poco a che vedere con la questione assai controversa della controfirma del Presidente del Consiglio. Noi poniamo una questione più complessiva e più seria: nel momento in cui il Parlamento discute in modo anomalo – perchè senza un voto – il messaggio del Presidente della Repubblica, un messaggio che peraltro entra nel merito di questioni politiche, il Presidente della Repubblica cessa di essere al di sopra delle parti, garante dell'unità nazionale, e diventa parte in causa, attore di un processo politico-parlamentare. Ciò non è mai accaduto nella storia della Repubblica e, se si vanno a vedere gli atti della Costituente, ci si rende conto che il messaggio del Presidente della Repubblica ha un'altra configurazione istituzionale: è una sollecitazione alle Camere, non l'inizio di un dibattito in Parlamento.

In realtà ciò ha a che vedere anche con la mancata apposizione della controfirma del Presidente del Consiglio: il Governo sarà emarginato dal procedimento e, come abbiamo sentito nella Conferenza dei Capigruppo, pare che non abbia neanche intenzione di intervenire nel dibattito. Il risultato è che il Presidente della Repubblica diventa – qui in Parlamento – attore di un processo politico-parlamentare; di fatto vi è una alterazione della Costituzione, con l'avvio – sia pure limitato, non voglio esagerare – di un tipo di Repubblica presidenziale diversa da quella sancita dalla Costituzione.

Devo anche sottolineare, come del resto hanno fatto esponenti di altri Gruppi, che pure oggi hanno votato a favore del calendario in sede di Conferenza dei Capigruppo, che l'alterazione della Costituzione costituita dalla discussione in Aula del messaggio richiesta dal Presidente della Repubblica ha radici lontane. Ciò che noi imputiamo al presidente Cossiga – ma ne parleremo – è di essersi allontanato dalla Costituzione perchè ha usato la facoltà di esternazione per intervenire come parte in causa, come uno dei soggetti politici e non come il rappresentante di tutta la Nazione.

Questo è il punto; di fatto è un cambiamento della Costituzione che noi non possiamo accettare.

MONTRESORI. È solo un'opinione sua.

SALVATO. Questa è la Costituzione italiana.

LIBERTINI. Caro collega, questa è l'opinione del Gruppo di Rifondazione comunista ma, visto che lei fa tale affermazione, devo ricordare che nell'altra seduta tale opinione ha avuto un maggiore seguito, perchè il Gruppo del PDS e quello della Sinistra indipendente si erano ugualmente opposti alla discussione del messaggio in Aula. Che poi questi due Gruppi abbiano cambiato opinione per ragioni nel cui merito non voglio entrare – e che rispetto – è un altro discorso. Ma,

come vede, questa posizione non era solo del Gruppo di Rifondazione comunista; il nostro privilegio, se vuole, è il privilegio della coerenza.

Vorrei ora chiarire un altro punto. È stato detto nella Conferenza dei Capigruppo che è opportuno discutere il messaggio del Presidente della Repubblica, anche se in realtà su questo vi sono stati dubbi e perplessità che secondo alcuni colleghi sarebbero stati superati – uso le parole del presidente Mancino – dall'opportunità politica derivante dal fatto che la mancata discussione avrebbe fatto apparire al paese il Parlamento sordo e chiuso alle esigenze di riforma. Voglio sottolineare che il nostro Gruppo, nel momento in cui chiede di non discutere il messaggio del Presidente della Repubblica e perciò non vota il calendario, è invece favorevole ad una discussione del Parlamento su questi temi, ma svolta con gli strumenti che gli sono propri. Non scopro nulla di nuovo perchè una simile proposta era stata avanzata dai compagni del Partito democratico della sinistra e dalla Sinistra indipendente, e noi ci eravamo associati. Era stato proposto, cioè, che dopo la lettura del messaggio del Presidente – come necessario – i Gruppi nella loro autonomia presentassero delle mozioni su questo argomento, mozioni che andavano discusse e votate con un normale procedimento parlamentare. In tal modo il Parlamento avrebbe mantenuto il suo ruolo e il Presidente della Repubblica il proprio e non ci sarebbero state contaminazioni o confusioni di ruoli, estranee alla nostra Costituzione.

Non si dica che la nostra è contrarietà a discutere delle riforme, non è vero; la nostra contrarietà è a una discussione che in radice altera i profili costituzionali. Siamo invece favorevolissimi al tema delle riforme, tanto che credo di poter annunciare che il nostro Gruppo poi trarrà le conseguenze: se la maggioranza deciderà di discutere in Aula il messaggio del Presidente della Repubblica senza il voto finale, è chiaro che a quel punto (oggi votiamo contro, ma parteciperemo al dibattito) riterremo necessario un ulteriore sviluppo del dibattito attraverso la presentazione di mozioni. Un dibattito non può rimanere sospeso in aria, deve arrivare ad una conclusione e la conclusione non può che essere il voto sulle mozioni, dal momento che, certo, non si può votare sul messaggio del Presidente della Repubblica.

Infine, per essere chiaro fino in fondo, voglio dire che la questione, come è stata posta anche dal presidente Andreotti nella riunione dei Capigruppo, secondo me non è molto corretta. «Il problema è sapere se il Parlamento è favorevole o no alla riforma»: non esiste, cari colleghi, una riforma; la riforma non è un luogo neutro e santificato. Sul terreno della riforma istituzionale vi è uno scontro politico e sociale, vi sono direzioni diverse ed opposte. Non esiste una riforma verso la quale tutto il Parlamento debba tendere. Vi sono soluzioni diverse: vi è chi è per la Repubblica presidenziale, chi per introdurre leggi elettorali maggioritarie, chi privilegia il tema della cosiddetta «governabilità» rispetto a quello della democrazia e del rapporto tra Parlamento e popolo. Vi sono opinioni le più diverse, opinioni che vanno discusse dal Parlamento liberamente.

Ed è anomalo che di questo si discuta sulla base di un messaggio del Presidente della Repubblica, che nei suoi e anche per i suoi contenuti –

ma lo diremo in Aula e, del resto, ho sentito che altri Gruppi hanno l'intenzione di dirlo – travalica i limiti costituzionali. Siamo di fronte ad un avvenimento molto grave e ad esso rispondiamo con il nostro voto sulla proposta di introdurre nel calendario dei lavori la discussione sul messaggio.

Nel messaggio – e ho finito, presidente Spadolini – effettivamente si presentano più soluzioni, ma poi in realtà si configura una soluzione che è quella che restringe gli spazi di democrazia nel nostro paese.

Pertanto, fin da ora, annunciando il voto contrario, ci riproponiamo di condurre su questo tema una battaglia politica coerente con l'ispirazione della nostra Costituzione nata dalla resistenza e dall'antifascismo. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Senatore Libertini, debbo ribadire e precisare ancora una volta che la grande maggioranza dei Gruppi parlamentari fin dall'inizio è stata favorevole ad un dibattito (sono ormai tre le riunioni che abbiamo tenuto) senza voto sul messaggio presidenziale, e che non esiste un solo precedente che vieti questo dibattito: il fatto che non ve ne siano stati in passato – l'ho dimostrato anche citando l'episodio del 1975 e quello che allora disse il Presidente del Senato, pur prendendo atto che l'altro ramo del Parlamento, la Camera, non aveva raggiunto un accordo – significa che il Parlamento si è riservato di esaminare o non esaminare i messaggi, che sono sicuramente l'espressione di un potere autonomo del Capo dello Stato, secondo la volontà prevalente nei Gruppi parlamentari.

Quella che lei chiama alterazione nei rapporti costituzionali è una valutazione puramente politica ed extragiuridica: infatti, con il messaggio, siamo di fronte all'esercizio di un potere autonomo del Capo dello Stato (su questo la dottrina è unanime). Naturalmente, se vi è la controfirma del Presidente del Consiglio, tale potere coinvolge il Governo; se è senza la controfirma, allora – è stato chiarito – non coinvolge il Governo e rappresenta la manifestazione di un pensiero di sollecitazione e di stimolo del Capo dello Stato alle Camere, le quali, lo disse benissimo il senatore Mancino nel precedente dibattito del 26 giugno – possono rispondere, o aderendo o criticando, nelle forme dovute e con il dovuto rispetto, le tesi del Capo dello Stato che non sono oggetto, esse stesse, di alcuna forma di traduzione legislativa, perchè costituiscono appunto degli stimoli, delle sollecitazioni.

Il fatto che il Parlamento, in questa crisi profonda che da mesi caratterizza le istituzioni, esprima la volontà di esaminare e discutere il messaggio, a me pare – le dico la verità, senatore Libertini – assolutamente logico. L'ho detto fin dal primo giorno, otto giorni prima che il messaggio fosse conosciuto in Parlamento, nella riunione del 18 giugno.

Lei, senatore Libertini, adesso non partecipa all'approvazione del calendario, e questo è assolutamente nel suo diritto.

Però la sola preghiera che io le rivolgo è di non chiamare in causa un'alterazione che in nessun modo nè la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi della Camera dei deputati nè la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del Senato hanno avallato. Qui non c'è alcuna alterazione costituzionale.

Qui c'è la presa d'atto di un potere che il Presidente della Repubblica ha voluto sottolineare – e le lettere dell'onorevole Andreotti lo hanno confermato – come un potere proprio, al quale la controfirma del Presidente del Consiglio non era necessariamente vincolata, con il Governo che assume una posizione di neutralità in un dibattito in cui – io lo dissi l'altra volta rispondendo al senatore Pecchioli – tutte le questioni politiche restano aperte. Ma sono questioni politiche: di opportunità, di valutazione, di giudizio. Nessuno vuole porre freni o limiti alla libertà di espressione di questo ramo del Parlamento.

Una sola cosa mi permetto di chiederle: di non usare – perchè colpirebbe anche i Presidenti delle Assemblee – il termine «alterazione degli equilibri costituzionali». Noi non abbiamo inteso alterare alcun equilibrio, e il fatto che Camera e Senato, a maggioranza del 95 per cento, siano stati unanimi dimostra che non c'è stata alterazione, perchè non vedo come si possa pensare che forze di maggioranza e di opposizione si possano incontrare intorno ad un'alterazione degli equilibri istituzionali.

Esiste un fatto – lo riconosco – nuovo per la prassi del Parlamento, in quanto non ci sono precedenti diretti, ma non c'è alcun precedente che stabilisca il contrario. Questo è un punto molto importante. C'è un'esperienza, che andrà fatta – torno a dire – con tutta libertà; i Gruppi parlamentari potranno esprimere su queste sollecitazioni e su questi stimoli il loro parere, sapendo che essi non devono diventare materia di traduzione in atti legislativi o in proposte di legge. Su questo terreno credo che possiamo lavorare tutti, nel rispetto ognuno delle proprie tesi.

Senatore Libertini, le domando se intende formulare una proposta di modifica del calendario o se si limita a comunicarci il suo no. Vuole che noi votiamo?

LIBERTINI. No, signor Presidente. Mi limito a dichiarare il no del nostro Gruppo.

PRESIDENTE. Questo va benissimo.

LIBERTINI. Non intendo assolutamente replicare.

Siccome, però, lei mi ha rivolto una domanda, vorrei sapere se essa è retorica o effettiva.

PRESIDENTE. Valuti lei.

LIBERTINI. Se è retorica, posso non rispondere; se invece è effettiva le rispondo. Lei mi ha chiesto prima di omettere l'argomento dell'alterazione degli equilibri istituzionali.

PRESIDENTE. Di ometterlo nei riguardi di una procedura decisa dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, solo per questo.

LIBERTINI. Le voglio dire subito che ho un grande rispetto per lei e per i colleghi, non formulo alcuna accusa, ma pongo – anzi poniamo – un problema: nel momento in cui il Presidente della Repubblica diventa

parte in causa in un dibattito parlamentare, qualcosa è cambiato nella nostra Costituzione, e in un senso che noi non accettiamo. Questo è il significato del nostro voto.

PRESIDENTE. Comunque tutti i pareri si confronteranno. Rimane ferma in me la convinzione che in questa procedura non c'è stata alterazione di princìpi costituzionali. (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*). Secondo quanto previsto dall'articolo 55 del Regolamento, il calendario in precedenza comunicato sarà distribuito.

## Presidenza del vice presidente LAMA

### Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1746

PRESIDENTE. Poichè non vi sono altri senatori iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 1746.

Ha facoltà di parlare il relatore.

LEONARDI, *relatore*. Signor Presidente, innanzitutto desidero esprimere il mio ringraziamento al collega Brina per l'apprezzamento che ha ribadito questa sera nella discussione generale in ordine al provvedimento al nostro esame. Ma la mia gratitudine si estende anche alla collaborazione che lo stesso senatore Brina e altri colleghi del Gruppo del Partito democratico della sinistra hanno assicurato al relatore in sede di Comitato ristretto per la rielaborazione del testo legislativo, al fine di renderlo il più possibile aderente alle istanze e alle indicazioni emerse durante l'ampia consultazione che è stata fatta.

Ritengo di poter condividere quanto è stato qui affermato, che siamo cioè di fronte a un provvedimento profondamente innovativo. Dopo la riforma tributaria dell'inizio degli anni '70, questo è indubbiamente un provvedimento rivoluzionario che viene introdotto nel nostro ordinamento tributario al fine di renderlo sempre più aderente alle esigenze di un fisco moderno, giusto, equo, ma soprattutto efficiente. Si tratta di una profonda innovazione e per questo forse lo abbiamo in un certo senso circoscritto. Non ho pregiudiziali contro una più ampia applicazione, un'ulteriore dilatazione di questa esperienza che coinvolga altri settori, ma forse la prudenza nella fase iniziale e sperimentale del provvedimento ci ha consigliato di ricorrere a un criterio un poco più restrittivo e quindi prudenziale.

Ritengo che l'articolo 3, relativo alla istituzione del conto corrente fiscale e che ha avuto il consenso generalizzato da parte delle forze sociali che furono ascoltate, oltre che introdurre una dinamica diversa ed efficace nel rapporto tra fisco e contribuenti nella fase dell'assolvimento dei tributi, serva anche ad evitare un triste fenomeno che è sotto gli occhi di tutti: quella massa di crediti di imposta che l'amministrazione deve restituire ai contribuenti per importi versati in misura maggiore del dovuto. Quella massa ha assunto valori assai preoccupanti e

l'introduzione di questa compensazione tra i debiti e i crediti di imposta dovrebbe quanto meno evitare in futuro un accumulo di crediti da restituire pari a quello attuale, che ormai ha assunto un valore forse superiore ai 60.000 miliardi.

Questo provvedimento, così come calibrato e discusso in due anni di duro lavoro in Commissione, è un po' una scommessa per il futuro. Sono convinto che, se la Camera dei deputati licenzierà in tempi sufficientemente ristretti la riforma dell'amministrazione finanziaria, questi due strumenti potranno conferire all'attività di tale amministrazione maggiore efficienza ed efficacia.

Non aggiungo altre considerazioni, se non quella di ribadire la validità della proposta. Ringrazio ancora il senatore Brina per l'apprezzamento riservato al provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, questo provvedimento ha avuto un lungo *iter* parlamentare. Dopo l'elaborazione della Camera dei deputati, per circa due anni è stato oggetto di approfondimento nella Commissione finanze di questo ramo del Parlamento. Non sono stati però due anni inutili, bensì di proficuo e approfondito lavoro.

Devo ringraziare il relatore e tutti i Gruppi della maggioranza e dell'opposizione per il loro apporto. Non è casuale che si sia pervenuti al testo oggi all'esame dell'Aula con una larghissima convergenza sui punti essenziali del disegno di legge. Si tratta di una scelta riformatrice – come è stato sottolineato – di grande coraggio, molto sentita e molto qualificante.

In buona sostanza, attraverso l'istituzione dei centri di assistenza fiscale il nostro sistema subisce un processo importante di modernizzazione. Il rapporto tra fisco e cittadini si alleggerisce di una grande massa cartacea, che in questi anni lo ha inutilmente appesantito, rendendo poi l'amministrazione incapace di compiere il suo preciso compito, vale a dire la lotta all'evasione fiscale.

In buona sostanza con questo provvedimento si sposta una parte dei compiti che tradizionalmente erano dell'amministrazione finanziaria sui cittadini, procedendo in un lavoro di definizione di responsabilità ma anche istituendo un rapporto fiduciario nuovo per il cittadino al quale, già prima, erano state attribuite l'autodichiarazione e l'autotassazione. Oggi questo trasferimento di attività dall'amministrazione fiscale al cittadino si accentua e diventa più sofisticato, in quanto si attribuisce a società con determinate caratteristiche il potere-dovere di redigere la contabilità per i cittadini, tenere e conservare le scritture contabili, inoltrare le dichiarazioni agli uffici e farlo, anzichè su supporto cartaceo come avveniva tradizionalmente, su supporto magnetico. La grande innovazione è soprattutto quella di consentire a queste società, la cui qualificazione professionale è riconosciuta, di apporre il visto di conformità.

È un grande passo in avanti che da un lato attribuisce quella responsabilità che, appunto, era nello spirito della riforma del 1971 al

cittadino contribuente, sia attraverso un centro qualificato di assistenza fiscale, e dall'altro alleggerisce l'amministrazione di quel compito di verifica e di controllo sulla massa dei contribuenti, permettendo così di concentrare i suoi sforzi sulla parte a rischio.

In questo modo si semplificano gli obblighi fiscali per l'enorme massa di contribuenti che oggi in qualche modo è vessata da una dichiarazione dei redditi certamente complessa e si consente di sostituire questa attività con la cosiddetta assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e per i pensionati da parte del sostituto d'imposta. In buona sostanza, il sostituto di imposta, collaboratore qualificato dell'amministrazione finanziaria, diventa una sorta di sostituto di dichiarazione, figura nuova – come giustamente evidenziato – che accentua il rapporto di fiducia tra il sostituto di imposta e l'amministrazione alleggerendo il compito del cittadino contribuente che, oltre al reddito da lavoro dipendente, abbia anche qualche altro modesto cespite.

Infine, il punto a cui il Governo annette grande importanza e significato è quello del conto fiscale e contributivo. Come ha appena ricordato il relatore, esiste sicuramente una situazione anomala nei conti dello Stato e anche una situazione obiettiva di ingiustizia e diseguaglianza nei confronti dei cittadini, i quali vengono chiamati a compiere il loro dovere fiscale con tempestività e poi, purtroppo, per la lentezza dei controlli e le difficoltà obiettive di un'amministrazione che deve essere prontamente riformulata – ci auguriamo che il testo già approvato dal Senato e in discussione alla Camera venga rapidamente approvato per adeguare appunto l'amministrazione finanziaria a tali esigenze – si trovano di fronte a tempi per i rimborsi e per la restituzione dei crediti di imposta enormemente lenti. Si è così accumulato un debito di imposta che comincia a diventare preoccupante perchè rappresenta una sorta di debito pubblico sommerso, quasi una forma di finanziamento forzoso da parte di alcune categorie di cittadini, il che è sicuramente una cosa ingiusta.

Il Governo annette grande importanza all'articolo 3 del disegno di legge perchè, oltre a riconoscere un sacrosanto diritto dei cittadini, è una scelta in direzione di quel nuovo rapporto fra Amministrazione finanziaria, cioè il fisco, e il cittadino, che vede il contribuente non soltanto come titolare di doveri, ma anche come protagonista del rapporto, e quindi titolare di diritti, principalmente quello alla restituzione di quanto ha pagato in più.

Quindi il Governo, nel ringraziare, sentitamente e non formalmente, il relatore e la Commissione per il lavoro svolto ed i Gruppi di opposizione per l'apporto migliorativo dato al disegno di legge, che mi pare abbia trovato in questa seconda lettura da parte del Senato e in questo ulteriore approfondimento un punto di equilibrio sul quale credo tutto possiamo scommettere in modo consapevole e meritato (se è vero che è una riforma, è anche vero a questo punto che è una riforma molto approfondita e meditata e su cui la riflessione di tutti i settori del Parlamento è stata approfondita), non può che raccomandare una sollecita approvazione del provvedimento. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si dovrebbe ora passare all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione, e dei relativi emendamenti. Ricordo che, nei suoi pareri del 20 e del 27 marzo, la 5ª Commissione permanente aveva dichiarato di non aver motivo di opporsi a condizione che il disegno di legge risultasse composto del solo articolo 1, con lo stralcio dei rimanenti.

La 6ª Commissione permanente non si è uniformata a tali pareri, e quindi occorre un'ulteriore pronuncia della Commissione bilancio sul testo ora sottoposto all'esame dell'Assemblea. A quanto è previsto, la 5ª Commissione si pronuncerà nella giornata di domani. In attesa di tale parere, l'esame degli articoli e dei relativi emendamenti deve quindi essere rinviato.

Lo svolgimento delle interrogazioni sulle unità sanitarie locali, secondo le decisioni prese in sede di elaborazione del calendario dei lavori, come poco fa comunicato dal presidente Spadolini, avrà luogo in altra seduta.

## Votazione finale del disegno di legge n. 2886

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale, precedentemente accantonata, del disegno di legge n. 2886 nel suo complesso.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, tale votazione deve essere nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

## Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2886, nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non è in numero legale. Avverto pertanto che la seduta verrà tolta.

## Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FERRAGUTI, *segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

## Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 luglio 1991

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 luglio, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, recante provvedimenti urgenti per la finanza pubblica (2809) (*Relazione orale*)

2. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni per contrastare i fenomeni di elusione tributaria, per la istituzione di centri di assistenza fiscale e per l'aggiornamento dei coefficienti previsti dall'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 (1746) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Votazioni sulle dimissioni presentate dai senatori Cassola e Corleone (*voto con la presenza del numero legale*).

III. Discussione del disegno di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio (2888) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*La seduta è tolta (ore 20,20).*

DOTT CARLO GUELFI
Consigliere parlamentare preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari

## *Allegato alla seduta n. 538*

### Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione dei decreti di archiviazione

Con lettere in data 14 giugno 1991, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale ha adottato, in data 12 giugno 1991, i seguenti provvedimenti:

decreto di archiviazione degli atti relativi ad una querela del signor Mario Mengali nei confronti del professor Giuliano Vassalli, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro tempore*, del deputato Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro tempore* e del deputato Salvatore Formica, nella sua qualità di Ministro delle finanze *pro tempore*;

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto-querela della signora Anna Donati nei confronti del deputato Filippo Maria Pandolfi, nella sua qualità di Ministro dell'agricoltura e delle foreste *pro tempore*;

decreto di archiviazione degli atti relativi ad un esposto-denuncia dei signori Anna Donati, Franca Bassi e Michele Boato nei confronti del senatore Carlo Donat-Cattin, nella sua qualità di Ministro della sanità *pro tempore*;

decreto di dichiarazione di incompetenza per materia a conoscere del procedimento e di trasmissione al pretore di Roma, per il corso di rito, degli atti relativi ad un esposto-querela della signora Serena Romano nei confronti del deputato Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*.

### Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 1° luglio 1991, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5159. – «Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia» (2442-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

### Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 28 giugno 1991, sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro del tesoro:*

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991» (2892);

«Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1990» (2893).

In data 1° luglio 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge:

*dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:*

«Disposizioni sul servizio di mensa» (2895).

In data 27 giugno 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

BOSSI. – «Riconoscimento dello stato di raccordo autostradale senza pedaggio alle autostrade A/8 e A/9 ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, e susccessive modificazioni» (2891).

In data 1° luglio 1991, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CORLEONE e MODUGNO. – «Imputabilità del malato di mente autore di reato e trattamento penitenziario del medesimo» (2894).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CHESSA, ALIVERTI, AZZARETTI, PATRIARCA, FONTANA Elio, NERI, GUZZETTI, IANNI, CONDORELLI, ANDÒ, GENOVESE, MONTRESORI, CAPPELLI, FOSCHI e FONTANA Walter. – «Norme per lo sviluppo del termalismo e delle connesse attività ricettive e turistiche» (2896).

## Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede deliberante:

*alla 6ª Commissione permanente* (Finanze e tesoro):

«Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi» (868-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 11ª Commissione permanente*

*della Camera dei deputati in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Labriola ed altri; D'Amato Luigi ed altri*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 7ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

Deputati MANCINI Vincenzo ed altri. – «Norme concernenti misura e disciplina dei trattamenti pensionistici di guerra» (2877), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 11ª e della 12ª Commissione;

*alla 7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

RUMOR ed altri. – «Finanziamenti per il restauro ed il recupero delle Ville venete» (1478-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

Deputati SEPPIA ed altri. – «Contributi per le celebrazioni del cinquecentenario di Piero della Francesca e di Lorenzo il Magnifico, per istituti musicali e accademie di belle arti, nonchè per la catalogazione di archivi di notevole interesse storico» (2706-B) (*Approvato dalla 7ª Commissione della Camera dei deputati, modificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato e nuovamente modificato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previo parere della 5ª Commissione;

*alla 8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Disposizioni sui titoli professionali del personale marittimo» (2883) (*Approvato dalla 9ª Commissione della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

– in sede referente:

*alla 2ª Commissione permanente* (Giustizia):

VALCAVI. – «Modifica dell'articolo 506 del codice di procedura civile» (2859), previo parere della 1ª Commissione;

*alla 5ª Commissione permanente* (Programmazione economica, bilancio):

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1991» (2892), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 4ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª, della 11ª, della 12ª, della 13ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

*alla 9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

NOCCHI ed altri. – «Modifiche all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 54»» (2882), previ pareri della 1ª, della 2ª e della 7ª Commissione.

**Disegni di legge, nuova assegnazione**

In data 28 giugno 1991, i disegni di legge: BOATO ed altri. – «Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale» (575); SERRI e CASCIA. – «Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna» (803); BERLINGUER ed altri. – «Legge quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411 con i relativi annessi, approvate dalla CEE rispettivamente il 21 aprile 1979 e il 25 luglio 1985» (1645) e SCEVAROLLI ed altri. – «Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie» (2086), già assegnati in sede referente alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali), sono deferiti alla Commissione stessa in sede redigente, per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 2854.

**Disegni di legge, presentazione di relazioni**

A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 27 giugno 1991, il senatore Mazzola ha presentato la relazione sul disegno di legge costituzionale: – «Revisione dell'articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di amnistia ed indulto» (2287-B) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa e dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Biondi ed altri e Finocchiaro Fidelbo ed altri*) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati, modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati*).

A nome della 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), in data 28 giugno 1991, il senatore Perina ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

CARIGLIA ed altri. – «Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico» (770);

BERNARDI ed altri. – «Disciplina dell'attività d'informazione medico-scientifica» (1124);

ZANELLA ed altri. – «Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco» (1344).

**Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti**

Nella seduta del 26 giugno 1991, la 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), ha approvato il disegno di legge: DE VITO ed altri. – «Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, recante 'Misure straordinarie per la promozione e lo svilupppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno'» (2576).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 1° luglio 1991, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa a seguito del rinvio in Commissione deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 maggio 1991, per i disegni di legge: «Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria» (2375) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*); BOMPIANI ed altri. – «Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali e istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria» (233); MELOTTO ed altri. – «Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale» (1020); FILETTI ed altri. – «Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori» (1679); e: TEDESCO TATÒ ed altri. – «Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale» (1879).

**Governo, richieste di parere su documenti**

Il Ministro dei trasporti ha trasmesso, con lettera in data 27 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 1990, n. 385, la richiesta di parere parlamentare concernente il piano di attività dell'Ente Ferrovie dello Stato per l'anno 1991 (n. 144).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è deferita alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° agosto 1991.

**Governo, trasmissione di documenti**

Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso, con lettera in data 18 giugno 1991, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, una variante al programma di interventi per l'adeguamen-

to alle esigenze operative delle infrastrutture del Corpo della Guardia di finanza (n. 143).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, il documento suddetto è deferito alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 1° agosto 1991.

Con lettere in data 20 e 24 giugno 1991, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Mileto, Roccamonfina e Stefanaconi.

Nello scorso mese di giugno, i Ministri competenti hanno dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, delle autorizzazioni revocate o concesse a dipendenti dello Stato per assumere impieghi o esercitare funzioni presso enti od organismi internazionali o Stati esteri.

Detti elenchi sono depositati in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*, Ministro delle partecipazioni statali, con lettera in data 24 giugno 1991, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, la relazione illustrativa degli atti di indirizzo e delle direttive emanate dal Ministero nel corso del 1990.

Detta documentazione sarà trasmessa – d'intesa col Presidente della Camera dei deputati – alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali.

Il Ministro degli affari esteri, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 maggio 1991.

La documentazione anzidetta è stata inviata alla 3ª Commissione permanente.

Il Presidente della Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 19 giugno 1991, ha trasmesso, in applicazione dell'articolo 13, comma 1, punto *f*), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della seduta plenaria della Commissione stessa del 5 giugno 1991.

Il suddetto verbale è stato trasmesso alla 11ª Commissione permanente e, d'intesa col Presidente della Camera dei deputati, è stato portato a conoscenza del Governo. Dello stesso è stata assicurata divulgazione tramite i mezzi di comunicazione.

**Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 giugno 1991, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria degli Enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per l'esercizio 1989 (*Doc.* XV, n. 199).

Detto documento è stato inviato alle competenti Commissioni permanenti.

**Corte dei conti, trasmissione di decisioni sul rendiconto generale dello Stato**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 28 giugno 1991, ha trasmesso la decisione pronunciata dalla Corte stessa, a Sezioni riunite, nell'udienza del 27 giugno 1991, sul rendiconto generale dello Stato e conti allegati, relativi all'esercizio 1990 (*Doc.* XIV, n. 5).

Detta decisione è stata inviata alla 5ª Commissione permanente.

**Corte costituzionale, ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per il giudizio di legittimità**

Nello scorso mese di giugno sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Tali ordinanze sono depositate negli uffici del Senato a disposizione degli onorevoli senatori.

**Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 20 giugno 1991, ha trasmesso il testo di osservazioni e proposte «Per un più efficiente modello di amministrazione tributaria, per un nuovo modello di rapporti tra fisco e contribuente, per la riforma del contenzioso, per un più equo trattamento tributario della famiglia», approvato dal quel Consesso nella seduta del 13 giugno 1991.

Tale testo è stato inviato alla 6ª Commissione permanente.

**Interpellanze, apposizione di nuove firme**

Il senatore Onorato ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00626 *p.a.*, dei senatori Riva ed altri.

## Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Corleone e Modugno hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01546, del senatore Pollice.

## Interpellanze

STRIK LIEVERS, MODUGNO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* - Premesso:

che i drammatici sviluppi della situazione jugoslava mostrano che una via d'uscita può essere trovata solo sul terreno di un accordo fra le Repubbliche fin qui partecipi della federazione jugoslava, tale da garantire appieno il diritto all'autodeterminazione dei popoli e la tutela di ogni minoranza;

che un simile accordo può realizzarsi solo se le parti giungeranno a concluderlo con una trattativa condotta in ogni senso su un piede di parità, con un'effettiva garanzia sovranazionale europea;

che i popoli delle Repubbliche slovena e croata hanno manifestato in modo indiscutibile e in forma democratica la propria volontà circa la piena sovranità delle loro Repubbliche;

che il solo modo, per l'Italia e per la Comunità europea, di rendere manifesto il proprio irrevocabile impegno perchè su queste e non su altre basi si raggiunga una soluzione, e di proclamare la propria non disponibilità ad accettare ogni tentativo di mantenere con la forza l'unità della ex-federazione è quello di riconoscere la sovranità delle Repubbliche slovena e croata;

che questa appare ormai la via necessaria per far sì che i conflitti nazionali ed etnici nei Balcani possano essere superati in direzione della costruzione degli Stati Uniti d'Europa,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non intenda procedere immediatamente al riconoscimento della Repubblica slovena e della Repubblica croata, nella prospettiva di un'adesione loro e delle altre Repubbliche jugoslave alla Comunità europea.

(2-00628)

## Interrogazioni

PECCHIOLI, BERLINGUER, BOFFA, IMPOSIMATO, TEDESCO TATÒ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che nel 1982 venne assegnato l'incarico di dirigere l'agenzia ONU per la lotta alla droga (UNFDAC) a Giuseppe Di Gennaro;

che l'agenzia era considerata, allora, improduttiva, era sottofinanziata e rischiava di essere chiusa;

che, con la direzione di Di Gennaro, l'UNFDAC venne riorganizzata diventando un'organizzazione articolata e complessa, presente in tutto il mondo;

che nel 1990, visti gli importanti risultati ottenuti dall'UNFDAC, a livello di ONU, venne deciso l'accorpamento delle varie agenzie per la lotta alla droga all'interno dell'UNFDAC;

che questo accorpamento era stato realizzato proprio in vista del lavoro svolto da Di Gennaro e da lui richiesto per evitare doppioni, burocratizzazione e dispersione di energie, al fine di dare più strumenti ed efficacia alla lotta contro la droga;

che proprio in quel momento, con una semplice lettera e senza alcuna spiegazione, Giuseppe Di Gennaro venne «rimosso» dal suo incarico;

considerato:

che ci sono state solo espressioni di apprezzamento e stima da parte dei paesi grandi donatori dell'UNFDAC e dei paesi coinvolti nei progetti;

che è necessario l'avallo del Governo italiano per tale decisione;

che non c'è stata, a livello di Governo italiano e di Ministero degli affari esteri, nessuna protesta formale;

che, come viene denunciato dal libro «Lotta alla droga» dello stesso Di Gennaro, il Governo italiano e vari funzionari del Ministero degli affari esteri erano al corrente della proposta di sostituzione e non hanno avvertito l'interessato;

che la giustificazione formale che non poteva essere data a Di Gennaro perchè era necessaria una carica diplomatica per il nuovo ruolo è inconsistente,

si chiede al Governo di sapere:

perchè non siano stati compiuti i passi necessari quando si è venuti a conoscenza della proposta ai vertici ONU;

perchè non sia stata avanzata alcuna protesta ufficiale per la decisione presa e le modalità assunte nell'attuarla;

perchè sia stato dato l'avallo alla sostituzione di Di Gennaro.

(3-01553)

SALVATO, DIONISI, TRIPODI. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* - (*Già* 4-06612).

(3-01554)

FERRAGUTI, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, LOPS, NESPOLO, TOSSI BRUTTI. - *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* - Premesso:

che in data 28 maggio 1991 è stato pubblicato, sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 - quarta serie speciale, il bando di concorso per titoli, integrato da prova selettiva, per la nomina di 1000 allievi guardie del Corpo forestale dello Stato;

che per la prima volta sarà consentita la partecipazione delle donne;

che questa conquista, ottenuta grazie ad un forte impegno delle organizzazioni sindacali oltre che ad una lunga battaglia parlamentare, rischia di essere vanificata da alcune norme contenute nel bando. Infatti sono previsti:

*a*) il limite di altezza minimo di metri 1,60 per le donne superiore a quello previsto per la polizia di Stato;

*b*) una riserva di posti ai militari di ferma di leva prolungata pari al 25 per cento, prevista dalla legge n. 958 del 1986, che si riferiva ai

Corpi dove non era consentito l'accesso alle donne; tale riserva non è stata modificata nonostante le innovazioni intervenute con le norme che consentono l'accesso delle donne al Corpo forestale;

*c*) il diploma dell'ente militare attestante qualifiche professionali e specializzazioni conseguite durante il servizio militare; inoltre non viene specificato il punteggio per ogni singolo titolo, ma soltanto il punteggio massimo per gruppi di titoli, per cui chi concorre non è in grado di sapere se potrà raggiungere il punteggio minimo previsto per accedere al concorso stesso;

che il bando di concorso è, in molte parti, in violazione delle nuove norme per l'accesso al Corpo forestale dello Stato e nel suo complesso è in violazione della legge n. 125 del 1991 su azioni positive per la parità uomo-donna approvata nel marzo scorso e pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile e quindi prima del bando di concorso citato; sia il linguaggio sessista usato sia i contenuti previsti non ottemperano alle norme contenute nella legge n. 125 del 1991;

che l'insieme delle norme del bando di concorso rischia di compromettere l'accesso delle donne,

gli interroganti chiedono di sapere se non ritenga di dover ritirare il bando citato per emanarne un altro conforme alle norme contenute nella legge per il personale del Corpo forestale e alle norme contenute nella legge n. 125 del 1991.

(3-01555)

FABBRI, ACQUAVIVA, CALVI, PEZZULLO, PIZZO, SIGNORI, FRANZA, VELLA, ACONE, MARNIGA, SCEVAROLLI, MANCIA, BOZZELLO VEROLE, SANTINI. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – (*Già* 2-00610)

(3-01556)

SENESI, MARGHERI, BOLLINI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la «S.P. Elettronica», con sede a Mazzo-Pero (Milano), è un'azienda del settore elettronico nel campo della componentistica passiva, nata nel 1962 su capitale e brevetti americani della «Spectrol» in California;

che fino al 1980, pur con cambiamenti di proprietà del pacchetto azionario fino all'assorbimento nella multinazionale «United Technologies Corporation», la fabbrica è stata in continuo sviluppo;

che negli anni successivi la fabbrica ha subìto un avvicendamento nella direzione aziendale con personale di provenienza da altra azienda, e nello specifico dalla società «SECI» di Milano, e che la sua gestione è stata caratterizzata dal ricorso alla cassa integrazione, fino a giungere nel 1984 ad una ristrutturazione e alla vendita dell'immobile di proprietà;

che dal 1987 in poi i destini delle due società si sono intrecciati fino alla fusione, nonostante i finanziamenti Rel per 11 miliardi ottenuti dalla «SECI» nel 1983, che però non hanno impedito la dichiarazione fallimentare della «SECI» stessa;

che la fusione ha comportato una riduzione complessiva del personale delle due aziende, con continuo ricorso alla cassa integrazio-

ne guadagni ordinaria, che solo fra il 1989 e il 1990 ammonta a 32.480 ore;

che, nonostante questo, l'azienda ha di nuovo chiesto l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per 90 lavoratori a decorrere dal 28 gennaio 1991 per un periodo di 24 mesi;

che in data 1° marzo 1991 tale ipotesi di accordo è stata notificata presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che l'azienda, operando nel mercato avionico professionale e industriale con commesse di aziende italiane ed estere, pur puntando su prodotti di qualità, non è in grado di farvi fronte per mancanza di acquisto dei semilavorati necessari;

che l'azienda sistematicamente ritarda il pagamento dei salari dovuti, provocando di fatto tensioni fra i lavoratori,

gli interroganti chiedono al Ministro in indirizzo di conoscere:

1) se corrisponda al vero che la «S.P. Elettronica» abbia ricevuto o abbia in corso finanziamenti previsti dalla legge n. 46 del 1982;

2) se il dichiarato fallimento della «SECI» condizionerà il futuro della succitata «S.P. Elettronica»;

3) quale sia l'assetto societario definitivo;

4) quale ragione abbia indotto l'«Assolombarda» di Milano a non controfirmare l'accordo del 21 marzo 1991 sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e dall'azienda presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione che prevede la richiesta della cassa integrazione guadagni straordinaria;

5) se il Ministero abbia accertato la situazione debitoria della società.

(3-01557)

SENESI, MARGHERI, BOLLINI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che la «S.P. Elettronica» di Mazzo-Pero (Milano) è una impresa specializzata nell'analisi, progettazione, costruzione di componenti elettromeccanici di precisione, potenziometri a filo, in plastica conduttiva, ibridi, rotativi e traslazionali con applicazioni aerospaziali, professionali e industriali;

che attualmente sono occupati 242 lavoratori, di cui 177 donne;

che la società si è fusa con la «SECI» di Milano e che questo ha comportato un processo di riduzione dell'occupazione molto oneroso e che il ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria solo negli anni 1989-1990 è stato di 32.480 ore;

che l'azienda sistematicamente ritarda il pagamento dei salari dovuti, provocando di fatto tensioni fra i lavoratori;

che in data 1° marzo 1991 è stato sottoscritto un accordo, notificato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria per 90 lavoratori,

gli interroganti chiedono di sapere:

quale parere abbia espresso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano sul piano presentato dalla «S.P. Elettronica» in data 21 marzo 1991;

quale sia la situazione della «S.P. Elettronica» nei confronti dell'INPS e se la stessa abbia utilizzato la sanatoria prevista dalle leggi vigenti.

(3-01558)

SPETIČ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che in Jugoslavia è in corso un tentativo dei vertici militari di stroncare con la forza militare le aspirazioni democratiche del popolo sloveno di decidere liberamente del proprio destino, ivi compresi i rapporti con gli altri popoli dell'area;

che le varie prese di posizione della Comunità europea, degli USA e dello stesso Governo italiano, travisate ed interpretate in modo unilaterale, sono servite da alibi ai comandi dell'esercito jugoslavo e come pretesto per un intervento aggressivo asseritamente teso alla tutela dell'integrità territoriale jugoslava da inesistenti minacce esterne ed interne;

che la fragile tregua raggiunta in questi giorni viene messa in forse per l'interpretazione non univoca degli impegni presi durante la missione dei tre Ministri degli esteri europei;

che, giunti a questo punto, le prospettive di composizione politica della crisi jugoslava stanno allontanandosi e rischiano di essere del tutto vanificate se non verranno ripristinate condizioni di pari dignità tra le parti dialoganti,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga:

di avviare immediatamente le procedure necessarie per il riconoscimento diplomatico delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia anche ai fini dell'indispensabile riequilibrio delle parti che consenta la ripresa del dialogo e favorisca quindi le pur tenui prospettive di un accordo per un'associazione di Stati sovrani e la loro graduale integrazione di tipo confederativo;

di aderire inoltre alla richiesta di immediato invio in Slovenia ed in Croazia di osservatori parlamentari per il controllo sull'applicazione dei termini esatti dell'accordo di tregua e favorire ogni altra possibilità di mediazione.

(3-01559)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

SIGNORELLI. – *Al Ministro senza portafoglio per gli affari sociali e al Ministro del tesoro.* – Premesso:

che gli invalidi civili non deambulanti sono costretti a spostarsi sul territorio con il proprio automezzo sul quale possono caricare la propria sedia a rotelle;

che è praticamente assente la possibilità di trasporto sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani sia su gomma che su rotaia;

che l'autoveicolo viene omologato ed immatricolato «per il trasporto specifico di persone in determinate condizioni (handicappati)»,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che l'auto privata venga considerata come un ausilio indispensabile per il movimento ed insostituibile al pari della sedia a rotelle.

Pertanto si ritiene illegittimo il pagamento da parte dell'invalido intestatario dell'autoveicolo della imposta di proprietà nonchè il pagamento di eventuali superbolli.

(4-06614)

POLLICE. – *Al Ministro della sanità.* – Per sapere se corrisponda a verità che numerose irregolarità sarebbero state compiute nell'amministrazione della USSL n. 16 di Crotone (Catanzaro) ed in particolare:

se non vi sia stato mai concorso per la copertura dei posti di direttore e vice direttore amministrativo malgrado, naturalmente, gli stessi siano coperti;

se la dipendente Rita Pilittieri sia stata pagata, e lo sia tuttora, con lo stipendio previsto per l'8° livello, benchè il comitato di controllo abbia annullato il provvedimento di inquadramento in tale livello;

se siano state assunte dietiste non previste in pianta organica e se contemporaneamente una delle dietiste sia stata trasferita in economato;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre un'immediata indagine al fine di verificare le irregolarità sopra denunziate.

(4-06615)

POLLICE.– *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile e ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del tesoro.* – Premesso:

che in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di intervenire in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 13 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, fu emesso il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, reiterato con il decreto-legge 5 marzo 1991, n. 65, che prevede – tra l'altro – all'articolo 4 la proroga di 200 giorni dei termini di scadenza, ricadenti nel periodo che va dal 13 dicembre 1990 al 30 giugno 1991, dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i mutui bancari e ipotecari pubblici e privati nonchè di ogni altro atto avente efficacia esecutiva;

che, alla luce di quanto sopra, numerosi cittadini delle suddette province si sono avvalsi della facoltà concessa dal predetto articolo 4, avanzando apposita istanza documentata agli istituti di credito presso cui erano accesi i mutui bancari;

considerato che accade ora che gli istituti di credito chiedono ai cittadini, che si sono avvalsi della facoltà concessa nel richiamato articolo 4, di pagare le rate di mutuo scadute nel periodo 13 dicembre 1990-30 giugno 1991, addebitando loro mora ed interessi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo e i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti;

se nel comportamento degli istituti di credito sia ravvisabile la violazione di norme di legge;

se non si ritenga urgente intraprendere le necessarie azioni a tutela dei diritti di quei cittadini che si trovano nella doppia condizione di danneggiati e beffati in quanto autorizzati alla morosità dal provvedimento governativo di cui sopra che gli istituti di credito non intendono riconoscere.

(4-06616)

POLLICE. – *Al Ministro del tesoro.* – Per sapere a che punto sia la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Guido Lovotti, residente in via Palme 20, a Rozzano (Milano), che è stata presentata alla Direzione generale degli istituti di previdenza, divisione 6ª, rif. 43216.

(4-06617)

POLLICE. – *Ai Ministri dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, della difesa e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con una scelta contrastata fortemente dalle popolazioni locali l'aeroporto Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto (Catanzaro) è stato destinato ad ospitare gli F-16 in trasferimento dalla Spagna;

che, ferma restando l'opposizione di principio espressa da organismi importanti (consiglio regionale della Calabria), da parte delle istituzioni calabresi e dei numerosi comitati sorti, è stato sottolineato l'impatto negativo che la struttura avrà sull'ambiente e sulla salute dei cittadini;

che dalla riunione del comitato misto paritetico per le servitù militari per la regione Calabria è stata delineata l'opera in costruzione;

che questa prevede due piste, un esproprio di circa 1.700 ettari su un pianoro posto a circa 160 metri sul livello del mare con una presenza di circa 10.000 persone fra civili e militari e conseguenti insediamenti abitativi e ricreativi, lo spostamento della strada statale n. 106 e del metanodotto della SNAM;

che i progetti per le acque bianche, acque di scarico per i rifiuti tossici e nocivi non sono stati ancora definiti;

che rimane da realizzare uno studio sui trasporti e sulla loro incidenza sull'esistente e che si ritiene di assumere l'acqua necessaria al nuovo insediamento dal fiume Neto ma non si è provveduto a studiare le conseguenze di questo ulteriore prelievo;

che le piste, peraltro già appaltate, distano solo 2 chilometri dal centro abitato di Isola Capo Rizzuto e non si conoscono le conseguenze che i rumori avranno sulla cittadina;

che non esistono ancora progetti di intervento in caso di incidente;

che si disconosce che la zona è di grande rilevanza archeologica;

che, riassumendo, non si è provveduto, prima dell'appalto delle piste, ad un esame attento del complessivo impatto ambientale della base sul territorio e che s'intende tenere conto delle direttive CEE in materia «in quanto compatibili»;

che nel frattempo si è verificato che alcuni lavori sono finiti in mano ad aziende su cui sono sorti dubbi su possibili rapporti con ambienti mafiosi;

che pertanto parrebbe opportuno sospendere ogni altro atto in attesa che sia preparato un serio rapporto di valutazione di impatto ambientale e si verifichi il grado di influenza mafiosa nell'aggiudicazione dei lavori per l'aeroporto,

l'interrogante chiede di sapere quale sia il parere dei Ministri in indirizzo sulla questione e se non ritengano opportuna la sospensione dell'intero *iter* di costruzione in attesa dei chiarimenti sopra indicati.

(4-06618)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti.* – Premesso:

che la legge 7 agosto 1990, n. 248, concernente norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, al comma 3 dell'articolo 3 stabilisce che i trattamenti provvisori di pensioni restano a carico dell'azienda sino all'emanazione del provvedimento definitivo;

che a tutt'oggi, con l'inattendibile quanto ingiustificabile motivazione della carenza di personale addetto, l'Azienda autonoma di assistenza al volo non ha ancora provveduto all'aggiornamento ed alla corresponsione a tutti i pensionati degli scatti semestrali di indennità integrativa speciale già maturati e dovuti per l'anno 1990, allo stesso aggiornamento del trattamento pensionistico provvisorio relativo all'applicazione degli articoli 4 e 5 della medesima legge n. 248 del 1990, nonchè all'applicazione della 3ª *tranche* del contratto nazionale del triennio 1988-1990;

considerato che, al di là della ovvia notazione che forse le leggi vengono fatte dal Parlamento per essere applicate e non eluse, a maggior ragione da quelle aziende che agiscono nell'ambito delle pubbliche attività;

che la cinica indifferenza ai diritti altrui e la diffusa arroganza del piccolo potere connesso alla propria funzione e operatività diventano ancora pi.. odiose quando esercitate ai danni delle categorie meno protette della società quali sono i pensionati,

l'interrogante chiede di sapere:

se simili fatti rispondano a verità;

se non si ritenga che simili soprusi contribuiscono grandemente allo sfacelo della macchina pubblica e ne minano qualunque possibilità di recupero proprio col penalizzare gli stessi addetti che, non appena divenuti pensionati, perdono ogni potere contrattuale;

cosa intendano fare i Ministri in indirizzo per far rispettare i diritti dei pensionati dell'Azienda autonoma di assistenza al volo ed imporre che anche in essa vengano rispettate le leggi della Repubblica italiana.

(4-06619)

BERTOLDI. – *Al Ministro di grazia e giustizia e al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Premesso:

che la mancanza di personale femminile addetto alla custodia delle detenute sta provocando da tempo gravi disagi nella sezione femminile del carcere di Bolzano, al punto che, dopo vicissitudini

recenti, si propone addirittura la chiusura della sezione e lo spostamento fuori provincia delle donne detenute ivi custodite;

che carenze di personale femminile addetto alla custodia in questo come in altre carceri italiane è una diretta conseguenza della legge 30 dicembre 1990, n. 395, che, all'articolo 4, comma 2, ha abolito la figura di vigilatrice carceraria, unificandola nella polizia penitenziaria con mansioni anche profondamente diverse;

che la suddetta legge n. 395 del 1990 operante su tutto il territorio nazionale ha penalizzato la provincia autonoma di Bolzano, dove per le prerogative di autonomia permane la figura di «vigilatrice carceraria» come ruolo locale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1984, con assunzione per concorso nel rispetto di bilinguismo e proporzionale, concorsi attualmente bloccati;

che proprio in questo ruolo sono attualmente in servizio solo sette dei dieci addetti in organico, ma ridotti a quattro, perchè una vigilatrice è in maternità, una in malattia ed una a turno assente per il dovuto riposo settimanale;

che il funzionamento della sezione femminile del carcere di Bolzano non è possibile con un organico inferiore a dieci, e i vuoti non possono più essere coperti con assunzioni trimestrali provvisorie, un tempo consentite;

che la situazione di disagio e di mancanza di sicurezza all'interno della sezione femminile del carcere si è andata via via aggravando sino a costringere il direttore del carcere a supplire ai vuoti con elementi maschili di polizia carceraria, in violazione a disposizioni di legge;

che questa decisione, presa per rimediare ad una necessità, ha provocato un esposto alla procura della Repubblica di Bolzano da parte del personale maschile di custodia già gravato da altri compiti;

che non sarebbe accettabile per la popolazione della provincia di Bolzano la chiusura, anche se temporanea, della sezione femminile del carcere, con trasferimento fuori provincia delle detenute, in quanto sarebbe profondamente lesiva dei diritti e delle consuetudini delle detenute custodite nel carcere prossimo al proprio territorio,

l'interrogante chiede di conoscere:

se i Ministri interrogati siano al corrente del disagio in atto da mesi;

quali siano gli intendimenti dei Ministri per evitare la chiusura della sezione femminile del carcere di Bolzano e per risolvere una situazione di disagio e mancanza di sicurezza lasciata da disposizioni della legge n. 395 del 1990 che ha dimenticato una provincia autonoma;

se non si ritenga che, con accordo tra rappresentanti dei Ministri, commissario del Governo e provincia autonoma di Bolzano, siano possibili provvisorie assunzioni a rafforzare l'organico attuale in attesa di sbloccare i concorsi locali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 217 del 1984.

(4-06620)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Per conoscere, in rapporto a quanto si legge su «Punto Critico», in base a quale

normativa l'alloggio di servizio sito all'interno dell'Ente zolfi italiano – sede del raggruppamento Centri CS del Sismi – da sempre destinato al direttore del servizio segreto, sia stato dato al segretario del Cesis ambasciatore Francesco Paolo Fulci. Trattasi infatti di alloggio appartenente al Ministero della difesa, che può essere dato in uso esclusivamente a personale militare.

Per conoscere altresì:

da quale capitolo di spesa sia stata prelevata la somma di quasi 1 miliardo e 500 milioni di lire resasi necessaria per adeguare l'alloggio al gusto personale dell'ambasciatore Fulci e della sua famiglia;

se risulti che il segretario del Cesis abbia realizzato, o abbia in animo di realizzare, all'interno dell'Ente zolfi, anche una piscina, sempre per uso familiare, facendo per tale motivo spostare pompe di benzina che ne ostacolano la realizzazione;

quante e, nominativamente, quali ditte o imprese abbiano proceduto a questi lavori di «miglioramento» e se la somma spesa si contemperi con le esigenze di austerità tanto spesso invocate dal Governo per la spesa pubblica.

(4-06621)

POLLICE. – *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro senza portafoglio per le riforme istituzionali e gli affari regionali.* – Premesso:

che verso la fine del marzo 1991 un gruppo di cittadini abitanti al quartiere «Panoramica» del comune di Soverato (Catanzaro) facevano pervenire al sindaco una richiesta-petizione con la quale chiedevano un migliore servizio per l'erogazione dell'acqua potabile;

che da anni tale quartiere, nei periodi estivi, sistematicamente rimane senz'acqua con le gravi conseguenze che ne derivano e che, alle ripetute lamentele e rimostranze dei cittadini, gli amministratori rispondevano e rispondono che non ci sono soldi;

considerato:

che si viene a sapere in questi giorni, attraverso la stampa, che l'amministrazione ha destinato per il completamento del sottopassaggio ferroviario, iniziato nel 1987 e finanziato per intero, la somma di 50 milioni di lire da prelevare dai versamenti degli oneri di urbanizzazione;

che la cosa è quantomeno strana: infatti, per fornire acqua a coloro che non ne hanno, non ci sono i soldi mentre per completare un'opera che avrebbe dovuto essere già finanziata da tre anni e che tutto sommato produrrà dei benefici relativi, i soldi si trovano;

che comunque l'amministrazione comunale ritiene più qualificante evitare ad una parte dei cittadini di allungare il tratto di strada per giungere fino al passagio a livello che dare acqua durante l'estate ai cittadini;

che la speranza di avere l'acqua diminuisce di giorno in giorno anche se tutti hanno pagato nella stessa misura gli oneri di urbanizzazione,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri interrogati, ognuno per le proprie competenze, possano promuovere un'ispezione sullo stato dei lavori e sul rispetto della normativa vigente.

(4-06622)

NIEDDU. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che la vocazione di Avezzano e dell'area abruzzese definita «Marsica» a diventare provincia risale ad oltre 40 anni fa – come risulta dalle numerose proposte presentate in Parlamento nelle varie legislature – e rispecchia fedelmente l'identità di un popolo che, pur integrandosi nel comune territorio regionale, presenta delle caratteristiche culturali, economiche e sociali molto ben definite;

constatato che, per la particolare configurazione geografica, quest'area risulta non solo agevolmente svincolabile dall'aggregazione con il resto della provincia aquilana, ma ne costituisce una naturale appendice indipendente che, nel tempo, ha conseguito una profonda evoluzione, peraltro ancora in atto, negli assetti produttivi e sociali;

considerato:

che se fosse stata varata la provincia di Avezzano – perchè tale è la richiesta della popolazione – i 37 comuni che la comporrebbero e che attualmente costituiscono oltre il 42 per cento della popolazione dell'intera provincia dell'Aquila, per una superficie di 190.577 ettari pari al 37,9 per cento dell'estensione totale, comporterebbero un notevole alleggerimento dell'amministrazione del territorio aquilano, che comunque rimarrebbe il primo comprensorio della regione, davanti a Chieti, Teramo e, dopo Avezzano, Pescara;

che la proposta dell'istituzione della provincia di Avezzano – che è diventata un'aspettativa primaria per i marsicani, lungi dall'essere sfiduciati dal continuo ignorarne le istanze autonomistiche da parte delle autorità preposte – è supportata dalle prescritte delibere dei 37 consigli comunali interessati e dal parere favorevole del consiglio regionale, nonchè da un'iniziativa di legge refendaria che ha raccolto circa 53.000 firme;

avuto presente l'interesse costituzionale del nostro ordinamento verso il più capillare decentramento amministrativo al fine dell'ottenimento della funzionalità ottimale dello Stato,

l'interrogante chiede di conoscere, in relazione all'applicazione della legge sulle autonomie locali, quali criteri abbia inteso adottare il Consiglio dei ministri nel definire le 8 province che sono state istituite nei giorni scorsi e per quale motivo la proposta di Avezzano non sia stata assunta, nonostante sia stata sostenuta da una volontà popolare forte ed esplicita quale quella manifestata con il *referendum* dalle popolazioni interessate.

(4-06623)

VECCHI. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che alla metà del mese di maggio 1991 ad Ascoli Piceno si è verificato un grave incidente con lo scoppio di una bombola di gas metano della ditta «Bogap» installata su un autoveicolo, a seguito del quale ha perso la vita un cittadino;

che, in relazione a ciò e all'iniziativa dell'autorità giudiziaria, il Ministro dei lavori pubblici ha impartito disposizioni su tutto il territorio nazionale per vietare l'uso di tali bombole;

che pertanto gli utenti (circa 45.000) di tali bombole non hanno più potuto utilizzare il metano per trazione del loro veicolo, nonostante abbiano pagato il superbollo;

che nessuna informazione è stata data agli utenti circa gli sviluppi delle indagini tecnico-amministrative e sulle relative conclusioni,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno informare a mezzo stampa e RAI-TV gli utenti sullo stato delle cose, se e quando potranno continuare ad usare l'impianto a gas metano con bombole «Bogap» e, nel caso in cui ciò non fosse possibile, per ragioni tecniche di sicurezza, se non ritenga che gli interessati abbiano diritto al rimborso del superbollo pagato.

(4-06624)

SARTORI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che con il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, con la legge 17 luglio 1985, n. 17, e con la legge 24 maggio 1989, n. 193, ai dipendenti del Ministero delle finanze appartenenti al personale di concetto delle soppresse carriere ordinarie (tecniche ed amministrative) che abbiano sostenuto concorsi di accesso alla carriera con almeno tre prove scritte nelle materie professionali e di istituto ed abbiano svolto mansioni proprie della carriera di appartenenza è stato riconosciuto l'inquadramento e la nomina nella qualifica iniziale dei corrispondenti ruoli della carriera direttiva;

che con la legge 7 agosto 1985, n. 427, i predetti benefici sono stati estesi al personale dipendente dalla Ragioneria generale dello Stato;

considerato che, essendo inesistente analoga norma di legge che consenta l'applicazione di tali benefici al restante personale statale degli altri Ministeri che si trovi nella medesima posizione giuridica, si è venuta a determinare, pur in presenza di posizioni omogenee, una situazione di disparità di trattamento tra dipendenti appartenenti all'amministrazione statale;

tenuto conto che siffatta situazione ha incidenza sui princìpi costituzionalmente protetti di cui all'articolo 3 (principio di uguaglianza dei cittadini) e all'articolo 97 della Costituzione inerente l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di far conoscere, anche in richiamo agli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986, che ha previsto un unico comparto per il personale dipendente dai Ministeri, e agli articoli 15 e 16 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), le eventuali iniziative legislative che il Dipartimento della funzione pubblica abbia intenzione di porre in essere per eliminare le suddette discriminazioni.

(4-06625)

MONTINARO, ARGAN. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il Ministro per i beni culturali e ambientali, con decreto ministeriale 9 marzo 1989, ha revocato il vincolo sull'immobile

denominato «Palazzo Freda» in Foggia, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, imposto con decreto ministeriale 10 luglio 1970;

che, in data 5 aprile 1991, è stata rilasciata dal comune di Foggia l'autorizzazione sindacale per la «ristrutturazione edilizia» dello stesso edificio;

considerato:

che, in assenza di pianificazione particolareggiata comunale, la città registra un pullulare di interventi all'interno del centro storico, che, per lo scempio che producono, determinano vibrate proteste da parte di associazioni culturali, categorie professionali, privati cittadini, esponenti politici più sensibili ai problemi del recupero e della valorizzazione del patrimonio storico ed artistico della città, nonchè interventi di sequestro da parte della magistratura,

gli interroganti chiedono di conoscere:

*a*) i motivi in base ai quali nel decreto ministeriale 9 marzo 1989 veniva revocato il preesistente vincolo del 10 luglio 1970;

*b*) se la rimozione del vincolo sia stata decisa previo conforme parere del competente comitato di settore;

*c*) se il Ministro per i beni culturali e ambientali consideri corretta operazione di restauro e riuso di un edificio storico il mantenimento della figura esterna, alterando la distribuzione degli spazi interni, dotati di pregevoli decorazioni del XVII e XVIII secolo;

*d*) se il sovraintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per la Puglia abbia vigilato sul rispetto delle prescrizioni contenute nel decreto di codesto Ministero del 9 marzo 1989, anche attraverso il proprio rappresentante in seno alla commissione edilizia comunale di Foggia, dottor ingegner Antonio Guerrieri, che tra l'altro risulta progettista dell'intervento di ristrutturazione in argomento, oltre che di altri interventi edilizi all'interno del centro storico di Foggia (demolizione e ricostruzione di un edificio in continuità della settecentesca chiesa dell'Addolorata, demolizione e ricostruzione di altro edificio retrostante la stessa chiesa dell'Addolorata e prospicente via Manzoni).

(4-06626)

ANDREINI. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* – Premesso:

che, otto giorni or sono, due carabinieri si sono recati presso l'abitazione romana dell'interrogante per sapere, stile antico, se il sottoscritto godesse di una scorta armata;

che tale episodio induce a pensare che questo «privilegio» possa essere stato esteso a tutti i parlamentari e non solo;

che le scorte dovrebbero essere autorizzate congiuntamente dall'Arma e dalla polizia,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di tali indagini;

se esista un elenco delle personalità che usufruiscono di scorte;

quali «discrepanze» abbiano motivato una procedura di sapore borbonico.

(4-06627)

NEBBIA. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che il Comitato nazionale «contro i mercanti di morte» ha denunciato, anche sulla base di informazioni provenienti dalla rete pacifista *Nato Alerts Network*;

che domani 3 luglio 1991 si riunirà a Bruxelles lo IEPG (*Independent european programme group*), braccio europeo della Nato per il coordinamento, la ricerca e la produzione del materiale militare;

che nel giugno 1989 a Lisbona lo stesso IEPG ha avviato un vasto programma di ricerca tecnologica a fini militari denominato EUCLID (*European cooperation for the long term in defence*) con una spesa prevista per il 1990 di circa 180 miliardi di lire;

che nel febbraio 1990 in Scozia sono stati elaborati i protocolli d'intesa;

che nel novembre 1990 a Copenhagen sono stati firmati gli accordi ed è stato approvato il programma EUCLID, i cui finanziamenti saranno decisi a Bruxelles domani 3 luglio;

che i paesi membri della Nato parteciperanno alle spese del programma per il 50 per cento con fondi pubblici,

l'interrogante chiede di sapere:

quali impegni abbia preso l'Italia nell'ambito del programma EUCLID;

perchè il Parlamento non sia stato informato di tali impegni, in contrasto anche con quanto disposto dalla legge n. 185 del 1990 che prescrive la trasparenza nel campo dei programmi militari;

quali finanziamenti pubblici siano stati deliberati per il programma EUCLID e su quali capitoli di spesa gravino tali finanziamenti.

(4-06628)

## Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:

9ª *Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-01555, dei senatori Ferraguti ed altri, sul concorso per la nomina di 1.000 allievi guardie del Corpo forestale dello Stato.